

**IN FASE DI
AGGIORNAMENTO**



MODELLO ORGANIZZATIVO
ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n° 231

(Approvato con deliberazione N. 4 del Consiglio di Gestione del 16/12/2015)

PREMESSA	4
STRUTTURA AZIENDALE	5
STRUTTURA AZIENDALE DELLA FONDAZIONE	6
PARTE 1: IL MODELLO	8
SOCIETAS DELINQUERE POTEST: I MODELLI ORGANIZZATIVI ALLA LUCE DEL D.L. 8 GIUGNO 2001, N. 231	9
LE ESIGENZE DERIVANTI DALLA SOPRAVVENUTA NORMATIVA DETTATA PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	10
CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ	14
Criteri di imputazione oggettiva	14
Criteri di imputazione soggettiva.....	15
ESONERO DA RESPONSABILITÀ E MODELLI ORGANIZZATIVI.....	15
Delitti tentati.....	16
Responsabilità e vicende modificative.....	16
SANZIONI STABILITE DAL D.L. 231/2001 E S.M.I.	17
DESTINATARI DEL MODELLO.....	19
ESIGENZE INDICATE DAL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 AI FINI DELLA STESURA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	20
PARTE 2: I REATI.....	22
I REATI PREVISTI DAL DECRETO.....	23
PARTE 3: LE ESIGENZE DEL MODELLO	125
LA MAPPATURA DEI RISCHI: INTERVISTE ED ESAME DOCUMENTALE DELLA RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI E DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA E GESTIONE DELL'ENTE.	126
L'ELABORAZIONE DEI PROTOCOLLI DI CONDOTTA.....	127
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO: AEMILIA.....	128
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO: ORGANIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE / APPROCCIO METODOLOGICO.....	129
ANALISI DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO.....	130
ATTIVITÀ DEGLI AMMINISTRATORI	132
STRUTTURA ORGANIZZATIVA.....	137

PARTE 4: I DIAGRAMMI DI FLUSSO DELLE LINEE DI ATTIVITÀ E LE TABELLE CON L'ANALISI DEI RISCHI.....	142
PARTE 5: IL MODELLO DELLA FONDAZIONE.....	186
PARTE 6: IL MODELLO ORGANIZZATIVO E LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA.....	210

Stato delle revisioni

Rev.	Data	Causale
0	15/12/15	Prima stesura
1		Aggiornamento Modello per recepimento nuovi reati
2		Aggiornamento Modello per recepimento nuovi reati
3		Integrazione parti speciali del Modello e aggiornamento
4		Aggiornamento Modello per recepimento nuovi reati di
5		Aggiornamento Modello per reato presupposto
6		Aggiornamento Modello per recepimento nuovi reati di
7		Aggiornamento Modello per modifica

PREMESSA

Il Codice Civile definisce l'imprenditore e l'azienda, ma non l'impresa, la cui nozione è però facilmente desumibile da quella di imprenditore.

Secondo l'art. 2082 del codice civile, *"è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi"*.

Gli elementi della nozione di imprenditore, che risultano dalla definizione legislativa sopra riportata, sono:

- ✓ l'economicità dell'attività;
- ✓ la professionalità;
- ✓ la presenza di un'organizzazione;
- ✓ il raggiungimento di finalità collegate alla produzione o allo scambio di beni o servizi.

Secondo l'art. 2555 del codice civile, *"l'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa"*.

Tenuto conto delle nozioni legislative sopra riportate, l'impresa può essere definita come l'attività economica diretta alla produzione o allo scambio di beni o di servizi che un soggetto, detto appunto imprenditore, esercita professionalmente mediante un complesso di beni organizzati in funzione di tale attività, l'azienda appunto.

Essa è un sistema:

- ✓ relativamente aperto, perché è suscettibile di variazioni soprattutto quantitative (quantità di input e output);
- ✓ contestualizzato, perché fortemente legato ad altri elementi di un preciso micro-sistema (il settore in cui opera);
- ✓ dinamico, perché in relazione aperta con altri elementi esterni.

È indubbio che un'attività d'impresa sia ravvisabile anche all'interno della Fondazione e che essa disponga per questa ed altre tipologie di attività di un complesso di beni organizzati in loro funzione.


La scelta del modello aziendale è la conseguenza di numerosi parametri (mercato, prodotto, risorse, finalità) ma, qualunque sia la scelta effettuata, quello che conta è l'efficienza della struttura selezionata.

STRUTTURA AZIENDALE

Il concetto di struttura aziendale racchiude in sé l'insieme delle relazioni tra i gruppi che lavorano "in" azienda, "per" l'azienda, "con" l'azienda ed il coordinamento tra loro esistente. La struttura aziendale presuppone dunque una organizzazione.

H. Mintzberg ha teorizzato che una struttura organizzativa aziendale sia costituita essenzialmente da cinque parti fondamentali, che sono:

1. **Vertice strategico:** è rappresentato dall'Alta Direzione, assicura che l'azienda assolva in maniera efficace alla sua mission e risponda ai bisogni di coloro che la controllano.
2. **Nucleo Operativo:** è rappresentato da tutti gli operativi che svolgono le attività direttamente legate all'ottenimento dei prodotti e dei servizi.
3. **Linea Intermedia:** è rappresentata dai manager che svolgono le funzioni di coordinamento della linea operativa, hanno un'ampia autorità decisionale nel valutare come raggiungere gli obiettivi dati dal vertice.
4. **Tecnostruttura:** è lo staff "tecnico-organizzativo" che realizza funzioni di controllo e promuove regole e standardizzazione.
5. **Staff di supporto:** è lo staff che fornisce servizi all'operare dell'impresa, dalla mensa all'ufficio posta, dal legale alle pulizie.



In questo modo, si cerca di definire:

- ✓ il modo in cui e tra quali organi devono essere suddivise le competenze ed il lavoro;
- ✓ quali funzioni e quali *compiti* sono assegnati a tali *organi*;
- ✓ quali relazioni devono esistere tra i vari organi.

STRUTTURA AZIENDALE DELLA FONDAZIONE

La necessità di applicare modelli organizzativi ad una struttura come la Fondazione per lo Sport implica la necessità di concepire in termini aziendali l'attività svolta dalla Fondazione, applicandovi, in ragione della particolarità della sua struttura, i correttivi e gli adeguamenti del caso e tenendo presente che nelle parti fondamentali della sua organizzazione va considerato un ambito vasto, comprendente realtà apparentemente estranee al nucleo organizzativo.


In base a ciò possiamo individuare:

1. il **Fondatore** cioè il Comune di Reggio Emilia, cui compete il potere di controllo, ai fini della verifica della congruità tra funzioni assegnate alla Fondazione e attività svolta dalla medesima;
2. il **Vertice strategico**, rappresentato dal Comitato di indirizzo e controllo, chiamato a dettare le linee di attività della Fondazione e ad esercitare il controllo interno, unitamente alla Assemblea dei partecipanti;
3. la **Linea intermedia** rappresentata dal Consiglio di Gestione, cui compete la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento del suo scopo istituzionale, in ciò affiancato anche dall'Assemblea dei Partecipanti, che esprime tra l'altro un rappresentante proprio nel Consiglio di Gestione;
4. il **Nucleo operativo e la Tecnostruttura**, che sono invece articolati su due livelli:
 - a. il livello della struttura tecnico-amministrativa, cui compete il raggiungimento degli obiettivi, mediante la concreta gestione amministrativa, finanziaria e tecnica;
 - b. il livello rappresentato dall'insieme delle società partecipanti, che svolgono attività gestionali ed organizzative, mediante forme di concessione di impianti o di affidamento di servizi, progetti, attività, realizzazione di eventi.
5. lo **"staff di supporto"** che è costituito essenzialmente dai Partecipanti, oltrechè dai Servizi comunali, cui la Fondazione può rivolgersi come supporto tecnico per l'acquisizione di servizi e competenze che non siano presenti al proprio interno, analogamente a quanto può fare rivolgendosi semplicemente sul mercato esterno.

In un contesto come è quello di una Fondazione di partecipazione, dunque, la nozione di organizzazione aziendale deve essere in grado di estendersi al di fuori dell'ambito ordinario cui si intende solitamente riferirsi, perché il modello partecipativo presuppone un nucleo direzionale, caratterizzato da una struttura elementare/semplificata, ma con una articolazione più "vasta".

Detta articolazione può presentare (per la diversificazione degli ambiti di attività e le modalità in esso implicate, soprattutto tramite gli affidamenti in concessione) una struttura particolare, che non è riconducibile ai modelli classici, individuati solitamente nella tripartizione classica de:

- la struttura funzionale;
- la struttura divisionale;
- la struttura matriciale.



Ciò fa sì che il modello organizzativo della Fondazione deve tenere conto di questa specificità e verrà descritto tenendo conto dei diversi livelli relativi a:

- la DIREZIONE STRATEGICA, che appartiene essenzialmente al Comune;
- la DIREZIONE POLITICA, che fa capo agli organi decisionali della Fondazione
- la COMPETENZA GESTIONALE, che appartiene alla struttura burocratica ed è attuata anche mediante gli associati ed in particolare i Partecipanti.

Sarà precisamente partendo da questa articolazione che per ciascuna delle principali linee di attività verranno evidenziate:

- la descrizione del processo istruttorio;
- la descrizione del processo deliberativo;
- la fase di esecuzione gestionale;
- l'attività di controllo.

In relazione a ciascuna linea di attività verranno individuate le dimensioni di rischio.

PARTE 1: IL MODELLO

SOCIETAS DELINQUERE POTEST: I MODELLI ORGANIZZATIVI ALLA LUCE DEL D.L. 8 GIUGNO 2001, N. 231

Oltreché nell'accezione propria delle teorie aziendalistiche, il "modello di organizzazione e gestione" è un atto privato, adottato da una persona giuridica o da una società o associazione priva di personalità giuridica, volto a prevenire la responsabilità penale derivante dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Tale normativa, avente ad oggetto la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*", in vigore dal 4 luglio 2001, ha inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali alle quali l'Italia ha da tempo aderito. Queste convenzioni sono:

- Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Il D.L. 231/2001 ha introdotto nell'ordinamento italiano un nuovo regime di responsabilità, denominata "*responsabilità da reato*", derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi da parte di:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente;
- unità organizzative dotate di autonomia finanziaria e funzionale;
- persone che esercitano la gestione o il controllo degli enti;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

L'ente non risponde se le persone sopraindicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

In questa ipotesi dunque, il reato è commesso non essenzialmente in vista di un interesse o vantaggio personale, ma nell'interesse o a vantaggio degli enti, di cui i soggetti che li commettono fanno parte. Compito del modello organizzativo è dunque creare le condizioni perché tale ipotesi sia "disinnescata a monte" ed eventuali comportamenti, che integrano la fattispecie di reato, non siano ascrivibili all'Ente.

Infatti, in caso contrario tale responsabilità dell'Ente si aggiunge altrimenti a quella della persona fisica, che ha materialmente posto in essere il fatto-reato.

In merito alla natura di tale responsabilità è opportuno riportare quanto puntualizzato nella relazione governativa al predetto decreto: *“Tale responsabilità, poiché conseguente da reato e legata (per espressa volontà della legge delega) alle garanzie del processo penale, diverge in non pochi punti dal paradigma di illecito amministrativo ormai classicamente desunto dalla L. 689 del 1981. Con la conseguenza di dar luogo alla nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia.”*

La responsabilità ex D. Lgs. n. 231 si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato. L’introduzione di questo nuovo ed autonomo tipo di responsabilità consente di colpire direttamente il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione di determinati reati da parte delle persone fisiche, autori materiali dell’illecito penalmente rilevante, che “impersonano” la società o che operano, comunque, nell’interesse di quest’ultimo.

LE ESIGENZE DERIVANTI DALLA SOPRAVVENUTA NORMATIVA DETTATA PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001), se le persone indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. E’ precisamente per questa ragione che specie per quel che riguarda le indicazioni relative all’individuazione e alla gestione del rischio, nella redazione del modello organizzativo, nella predisposizione del sistema dei controlli e nell’individuazione della responsabilità occorre coordinare quanto previsto nella legge n. 190 del 2012 (riguardo ai piani di prevenzione della corruzione) con le disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001.

Come rilevato anche dall’A.N.A.C., l’ambito di applicazione della legge n. 190/2012 e quello del d.lgs. n. 231 del 2001 non coincidono e, nonostante l’analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati, nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti, qualora le misure adottate siano adeguate, sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi.

In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell’interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.

In relazione ai fatti di corruzione, il decreto legislativo 231 del 2001 fa riferimento alle fattispecie tipiche di **concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione**, nonché alla **corruzione tra privati**, fattispecie dalle quali la **società deve trarre un vantaggio** perché possa risponderne.

La **legge n. 190 del 2012**, ad avviso dell'Autorità, fa riferimento, invece, ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal **Titolo II del Libro II del codice penale**, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla **cura imparziale dell'interesse pubblico**, cioè le situazioni nelle quali **interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti**, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Pertanto il **modello** di organizzazione e gestione **ex d.lgs. n. 231 del 2001** deve **contemplare misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società** in coerenza con le finalità della **legge n. 190 del 2012**.

Queste misure, che fanno riferimento a tutte le principali linee di attività svolte, potranno in un secondo momento essere ricondotte in un documento unitario che integra e si coordina col Piano di prevenzione della corruzione (anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'A.N.A.C.) e collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili.

Tornando specificamente all'approccio legato alle finalità del **d.lgs. n. 231 del 2001**, dall'entrata in vigore del decreto e soprattutto negli ultimi anni, si sono succeduti numerosi interventi del Legislatore, che hanno esteso la responsabilità penale ed amministrativa degli Enti ad una sempre maggiore gamma di reati. Merita particolare cenno l'introduzione degli articoli che hanno esteso la responsabilità in materia di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e l'estensione dei reati presupposti agli illeciti in materia ambientale ed a quelle di riciclaggio e auto riciclaggio.

Con riguardo invece alle misure volte alla prevenzione dei fatti di corruzione **ex lege n. 190/2012** esse sono adottate dal Consiglio di Gestione e pubblicate sul sito istituzionale, dandone conoscenza specifica a tutti i dipendenti, mediante invio del relativo link nella casella di posta elettronica del lavoro. Tra le attività esposte al rischio di corruzione andranno considerate in prima istanza quelle elencate dall'art. 1, co. 16, della legge n. 190 del 2012 (autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale), cui si aggiungono ulteriori aree individuate da ciascuna società in base alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali. Tra le attività esposte al rischio di corruzione, tuttavia, non dovranno essere trascurate in questo versante del piano:

- a) l'area dei controlli;
- b) l'area economico finanziaria;

- c) l'area delle relazioni esterne;
- d) le aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori pubblici e soggetti privati.

Più in generale occorre riportare una «mappa» delle aree a rischio di "malamministrazione" e dei connessi reati specie di corruzione, nonché l'individuazione delle misure di prevenzione. In merito alla gestione del rischio, rimane ferma l'indicazione, sia pure non vincolante, contenuta nel PNA, ai principi e alle linee guida UNI ISO 31000:2010, di cui, per far sì che la gestione del rischio sia efficace, in base alle indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri un'organizzazione dovrebbe, a tutti i livelli, seguire i principi riportati qui di seguito:

a) La gestione del rischio crea e protegge il valore.

La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi ed al miglioramento della prestazione, per esempio in termini di salute e sicurezza delle persone, security¹, rispetto dei requisiti cogenti, consenso presso l'opinione pubblica, protezione dell'ambiente, qualità del prodotto gestione dei progetti, efficienza nelle operazioni, *governance* e reputazione.

b) La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione.

La gestione del rischio non è un'attività indipendente, separata dalle attività e dai processi principali dell'organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle responsabilità della direzione ed è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi di gestione dei progetti e del cambiamento.

c) La gestione del rischio è parte del processo decisionale.

La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative.

d) La gestione del rischio tratta esplicitamente l'incertezza.

La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell'incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere affrontata.

e) La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva.

Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce all'efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili.

f) La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili.

Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione quali dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d'interesse, osservazioni,

¹ La nozione di "security" è qui intesa come prevenzione e protezione per eventi in prevalenza di natura dolosa e/o colposa che possono danneggiare le risorse materiali, immateriali, organizzative e umane di cui un'organizzazione dispone o di cui necessita per garantirsi un'adeguata capacità operativa nel breve, nel medio e nel lungo termine - adattamento di definizione di "security aziendale" della UNI 10459:1995.

previsioni e parere di specialisti. Tuttavia, i responsabili delle decisioni dovrebbero informarsi, e tenerne conto, di qualsiasi limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle possibilità di divergenza di opinione tra gli specialisti.

g) **La gestione del rischio è "su misura".**

La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell'organizzazione.

h) **La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali.**
Nell'ambito della gestione del rischio individua capacità, percezioni e aspettative delle persone esterne ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione.

i) **La gestione del rischio è trasparente e inclusiva.**

Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d'interesse e, in particolare, dei responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell'organizzazione, assicura che la gestione del rischio rimanga pertinente ed aggiornata. Il coinvolgimento, inoltre, permette che i portatori d'interesse siano opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione nel definire i criteri di rischio.

j) **La gestione del rischio è dinamica.**

La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni qual volta accadono eventi esterni ed interni, cambiano il contesto e la conoscenza, si attuano il monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi rischi, alcuni rischi si modificano e d altri scompaiono.

k) **La gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell'organizzazione.**
Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione.

CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Criteri di imputazione oggettiva

Il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (art. 5). In applicazione dei criteri di imputazione oggettiva, l'Ente è tenuto a rispondere allorché il fatto di reato sia stato commesso da parte di un soggetto funzionalmente legato all'Ente e nell'interesse o a vantaggio dell'Ente medesimo; quest'ultima condizione ricorre allorché l'autore del reato abbia agito con l'intento di favorire l'Ente e quest'ultimo, grazie all'illecito, abbia ottenuto un vantaggio ovvero sia un risultato favorevole. Per converso, l'Ente non risponde se il fatto di reato è stato commesso nell'interesse esclusivo dell'autore del reato o di terzi, ipotesi questa cui si attaglia invece la logica contenuta nella legge n. 190 del 2012.

Elemento costitutivo della responsabilità della persona giuridica in base al d.lgs. n. 231 del 2001 è rappresentato dalla necessità che la condotta illecita prevista dal Decreto sia stata posta in essere da soggetto in posizione apicale o subordinata "nell'interesse o a vantaggio della società" e non "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

In base all'interpretazione più accreditata, ispirata peraltro dalla stessa Relazione ministeriale di accompagnamento al Decreto, indicativamente, la nozione di "interesse" ha fondamento soggettivo, indicando il fine in vista del quale il soggetto ha commesso il reato, mentre il "vantaggio" fa riferimento all'oggettiva acquisizione di un profitto da parte dell'ente.

Gli autori del reato, dal quale può derivare la responsabilità dell'Ente, possono essere:

1. soggetti apicali ovvero soggetti con potere di amministrazione, gestione e direzione dell'Ente; rientrano in tale categoria amministratori, direttori generali, rappresentanti legali, direttori di divisione o stabilimento nonché, in generale, tutti coloro che esercitano, anche solo di fatto, funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli enti o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
2. soggetti subordinati, sottoposti alla direzione e al controllo da parte dei soggetti apicali; appartengono a questa categoria tutti i dipendenti dell'ente, nonché tutti coloro che agiscono in nome, per conto o nell'interesse dell'Ente, quali collaboratori, parasubordinati e consulenti.

I criteri di imputazione oggettiva dell'Ente si articolano diversamente, a seconda che il reato sia stato commesso da un soggetto apicale o da un soggetto subordinato:

- A. se il reato è commesso da un soggetto apicale, si presume che l'illecito sia imputabile ad una politica dell'Ente o, perlomeno, ad un deficit organizzativo, ragione per cui l'Ente si riterrà responsabile ove non dimostri la sua estraneità al fatto illecito;
- B. se il reato è commesso da un soggetto in posizione subordinata, la responsabilità dell'Ente viene ricondotta all'inadempimento (doloso o colposo) degli obblighi di direzione o di vigilanza da parte di soggetti in posizione apicale.

Criteri di imputazione soggettiva

I criteri di imputazione soggettiva dell'Ente attengono all'elemento della "colpa": perché l'Ente sia ritenuto responsabile di un reato, l'illecito deve essere "rimproverabile", ovverosia espressione della politica aziendale o, perlomeno, di un deficit di organizzazione.

La responsabilità dell'Ente sussiste **se non sono stati adottati o non sono stati efficacemente attuati standard di gestione e di controllo** adeguati al settore di operatività dell'Ente.

L'Ente può rispondere anche dei Reati commessi all'estero.

Ove questi siano commessi in parte all'estero e in parte in Italia, la responsabilità prevista dal Decreto potrebbe configurarsi anche quando una parte soltanto della condotta o dell'evento si sia verificata in Italia.

Per quanto riguarda, invece, i reati commessi interamente all'estero da soggetti, la persona giuridica risponde nelle ipotesi previste agli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale ed a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il Reato.

ESONERO DA RESPONSABILITÀ E MODELLI ORGANIZZATIVI

L'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che l'Ente possa essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati, se prova che:

- a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione e di gestione** idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- b. il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il cosiddetto Organismo di Vigilanza. Si noti che, ai sensi dell'art. 6, co. 4 **negli enti di piccole dimensioni il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente;**
- c. le persone fisiche hanno commesso il reato **eludendo fraudolentemente** i modelli di organizzazione e di gestione;
- d. non vi sia stata **omessa o insufficiente vigilanza** da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

In sintesi, per evitare la responsabilità, soprattutto con riferimento ai soggetti sottoposti all'altrui direzione, la società deve cioè dimostrare l'assenza di "colpa organizzativa", ovverosia che il Reato è stato commesso nonostante essa avesse adottato tutte le misure idonee alla prevenzione dei Reati e alla riduzione del relativo rischio di commissione.

Tale esonero da responsabilità passa, ovviamente, attraverso il giudizio di idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo, che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale relativo all'accertamento di un fatto di reato tra quelli specificamente previsti dal Decreto legislativo 231/2001.

Nell'ipotesi particolare che il reato sia commesso dai soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'Ente non risponde, se dimostra che alla commissione del reato non ha contribuito l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

In ogni caso, anche in questa ipotesi, la responsabilità è esclusa se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

È opportuno in ogni caso precisare che l'accertamento della responsabilità dell'Ente, attribuito al giudice penale, avviene (oltre all'apertura di un processo *ad hoc* nel quale l'ente viene parificato alla persona fisica imputata) mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della Fondazione;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Delitti tentati

Il D.Lgs 231/2001 prevede e regola i casi in cui il delitto si realizzi solo nelle forme del tentativo. L'art. 26 del Decreto stabilisce che *"le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto 231/2001"*. L'Ente non risponde dei delitti tentati quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Responsabilità e vicende modificative

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità qualora l'Ente modifichi la propria struttura successivamente alla commissione di un reato.

In caso di trasformazione o fusione, la società risultante dalla modifica è responsabile dei reati commessi dall'Ente originario, con conseguente applicazione delle sanzioni irrogate. In caso di scissione parziale, rimane impregiudicata la responsabilità dell'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia, gli enti beneficiari della scissione sono solidamente obbligati, limitatamente al valore del patrimonio trasferito, al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati anteriori alla scissione. Le Sanzioni Interdittive eventualmente comminate si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidamente obbligato con il cedente al pagamento della Sanzione Pecuniaria,

salvo il beneficio della preventiva escussione dell'Ente cedente e comunque nei limiti del valore dell'azienda ceduta e delle sanzioni pecuniarie risultanti dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

SANZIONI STABILITE DAL D.L. 231/2001 E S.M.I.

Le sanzioni che il legislatore ha voluto collegare alla responsabilità penale e amministrativa delle persone giuridiche sono di varia natura a seconda della forma di commisurazione e dell'incidenza che le stesse hanno sullo svolgimento dell'attività di impresa.

Esse possono essere suddivise come segue:

1. Sanzioni Pecuniarie;
2. Sanzioni Interdittive;
3. Confisca del profitto del reato e la pubblicazione della sentenza;
4. Commissariamento.

1. **La Sanzione Pecuniaria** è incentrata sul concetto di "quota" e viene applicata in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.

L'importo di una quota – secondo la dicitura della legge - va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni (i valori oggi debbono essere convertiti in euro corrispondente rispettivamente a 258,00 ed a 1.549,00 euro).

Nella commisurazione della Sanzione Pecuniaria il Giudice determina il numero delle quote tenendo conto dei principi fondanti della teoria penal-preventiva e cioè:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nella determinazione dell'importo della quota, si tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Il Giudice, infine, porrà in essere un calcolo moltiplicativo assumendo come moltiplicatore il numero delle quote determinato in relazione alla gravità oggettiva e soggettiva dell'illecito e moltiplicando il valore monetario della singola quota stabilito in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali del soggetto coinvolto.

Il concetto di quota consente al Giudice di disporre di uno strumento che possa contemperare svariati interessi, primo fra tutti quello dell'efficacia della sanzione unitamente a quelli di perseguire obiettivi di prevenzione generale e di prevenzione speciale.

2. **Le Sanzioni Interdittive** sono quelle che possono comportare conseguenze dirette sull'attività di impresa, in quanto possono consistere nella sospensione o nella revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito ovvero del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Va in ogni caso precisato che le Sanzioni Interdittive possono essere applicate solo per i reati per i quali sono espressamente previste e quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a. l'Ente abbia ottenuto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato posto in essere da un soggetto apicale o da soggetti sottoposti all'altrui direzione;
- b. in caso di reiterazione degli illeciti.

Le Sanzioni Interdittive hanno un limite temporale minimo di tre mesi ed un massimo di due anni e possono consistere in:

- a. interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b. sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, in dipendenza dall'interdizione all'esercizio di un'attività,
- c. divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- d. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
- e. divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni dell'interdizione dell'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate – nei casi più gravi – in via definitiva (art. 16 D. Lgs. N. 231/2001).

Tra le Sanzioni Interdittive vi è anche l'interdizione dall'esercizio dell'attività che deve essere applicata solo se le altre Sanzioni Interdittive sono ritenute dal Giudice inadeguate.

3. A seguito dell'applicazione di una sanzione interdittiva, il Giudice può disporre la **pubblicazione della sentenza** di condanna in uno o più giornali ovvero mediante affissione nel Comune ove la Società ha la sede principale. Con la sentenza di condanna, il Giudice dispone sempre la **confisca del prezzo o del profitto del reato**, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente, salvo la parte che possa essere restituita al danneggiato.

Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato, mentre l'inosservanza delle medesime può comportare la reclusione da sei mesi a tre anni per l'autore materiale della trasgressione, nonché l'applicazione della Sanzione Pecuniaria e di misure interdittive ulteriori nei confronti dell'Ente.

La confisca del reato e la pubblicazione della sentenza trovano, quindi, nella loro stessa attuazione la duplice *ratio*, rivolta a privare immediatamente l'Ente dal beneficio economico avuto con la commissione del reato e, nello stesso tempo, ad incidere direttamente sulla concezione e percezione che tutti i partner hanno dell'Ente che ha commesso il reato.

4. **Commissariamento:** è inoltre possibile il commissariamento dell'ente, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 231/2001: *"Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla*

durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a. l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità, la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;*
- b. l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. ... (omissis) ...".*

DESTINATARI DEL MODELLO

Le regole contenute nel Modello si applicano:

1. a chi svolge, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Fondazione;
2. ai dipendenti della Fondazione (in astratto anche se si trovassero seppur temporaneamente ad essere distaccati per lo svolgimento dell'attività);
3. a coloro i quali, pur non appartenendo alla Fondazione, operano su mandato o sono legati alla Fondazione da contratti rientranti nella c.d. para-subordinazione;
4. agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti delle società e associazioni partecipanti della Fondazione, che svolgono continuativamente un servizio per conto o nell'interesse della Fondazione nell'ambito delle attività sensibili identificate e descritte nel dettaglio.

In forza di specifiche clausole contrattuali, possono essere destinatari di specifici obblighi previsti dal Modello, anche i seguenti soggetti esterni:

1. i collaboratori e consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo per conto o nell'interesse della Fondazione;
2. i fornitori, gli appaltatori e in genere i partner della Fondazione (anche sotto forma di associazione temporanea di impresa);
3. i destinatari e beneficiari dell'attività della Fondazione.

Tra i soggetti esterni così definiti devono ricondursi anche coloro che, sebbene abbiano rapporto contrattuale con un soggetto partecipante della Fondazione, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa per conto o nell'interesse della medesima.

ESIGENZE INDICATE DAL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 AI FINI DELLA STESURA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 – come detto - definisce (art. 6, comma 2) il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione, prevedendo che gli stessi devono rispondere, in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
2. predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo;
5. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo;
6. essere periodicamente verificato e modificato/aggiornato là dove ne siano scoperte delle significative violazioni ovvero quando intervengano mutamenti del Decreto, nell'organizzazione o nell'attività aziendale.

In tale contesto la Fondazione per lo Sport ha provveduto a effettuare un'analisi del proprio contesto aziendale, per evidenziare le aree e le modalità con le quali si possono realizzare i reati previsti dal Decreto legislativo 231/2001 (attività di *risk assessment* e *risk ranking*), al fine di elaborare un Modello organizzativo coerente con la specifica attività della Fondazione, conformemente a quanto previsto dal Decreto legislativo 231/2001.

Nel fare ciò, tuttavia, non si può prescindere dal fatto che la Fondazione per lo sport è una struttura di piccole dimensioni, caratterizzata da un numero ridotto di dipendenti, già contraddistinta da un elevato grado di trasparenza amministrativa, dalla presenza di un Comitato di indirizzo e controllo, da un'azione di controllo esterno esercitata dal Comune di Reggio Emilia, che ne è il Fondatore, oltreché da un bilancio depositato presso la Camera di Commercio.

Si rileva, in conseguenza di ciò, che l'adozione di un modello organizzativo previsto dal Decreto legislativo 231/2001 si inserisce in una struttura caratterizzata fin dal suo Statuto anzitutto per una netta separazione di funzioni e competenze, tanto più importante in un contesto in cui, a causa della sua struttura partecipativa, gli organi decisionali e quelli di indirizzo e controllo, essendo

composti da rappresentanti del mondo sportivo, potrebbero essere soggetti a frequenti casi di conflitto di interessi.

A tale proposito è già stato adottato un Codice di comportamento, che funge anche da "Codice di Comportamento" (secondo previsione statutaria), nel quale sono rappresentati i principi generali (trasparenza, correttezza, lealtà) cui deve ispirarsi lo svolgimento dell'attività della Fondazione. Al suo contenuto si rimanda per tutto quanto attiene a tale profilo.

Ciò si è venuto affiancando all'approvazione del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità e da un elevato grado di trasparenza amministrativa, con l'applicazione della Sezione "Amministrazione trasparente", in applicazione delle norme stabilite in materia.

Per la Fondazione si è trattato, quindi, di effettuare anzitutto una verifica ed una formalizzazione delle procedure e delle strutture organizzative interne già attive e operanti, per verificarne la rispondenza, anche formale, al dettato del Decreto legislativo 231/2001.

PARTE 2: I REATI

I REATI PREVISTI DAL DECRETO

L'individuazione dei processi rilevanti, in cui può essere presente il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, è il risultato di una mappatura delle linee di attività generali e di una selezione di quelle nelle quali è stato ritenuto possibile il rischio accettabile del verificarsi di eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal decreto. Obiettivo della mappatura delle linee di attività è quello di individuare ove possono verificarsi le ipotetiche fattispecie di reato, richiamate dal Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.i. e che possono essere riassunte, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- A. delitti contro la pubblica amministrazione (quali corruzione e malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato, indicati agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001) o contro la fede pubblica (quali Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, indicati all'art. 25-bis D.Lgs. 231/2001);
- B. reati societari (quali false comunicazioni sociali, falso in prospetto, illecita influenza sull'assemblea, indicati all'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001);
- C. delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini), indicati all'art. 25-quater D.Lgs. 231/2001;
- D. delitti contro la personalità individuale (quali lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù, indicati all'art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001);
- E. Abusi di mercato, indicati dall'articolo 25-sexies D.Lgs. 231/2001);
- F. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, indicati dall'art.25-quater 1. del Dlgs 231/2001);
- G. Reati transnazionali: l'associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso, l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, il traffico di migranti ed alcuni reati di intralcio alla giustizia se rivestono carattere di transnazionalità;
- H. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001);
- I. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale (art. 25-octies D.Lgs. 231/01);
- J. Delitti informatici ed illecito trattamento dei dati c.d. "Cybercrime" (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001);
- K. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/01);
- L. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis-1 D.Lgs. 231/01);
- M. Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-nonies D.Lgs. 231/01);

- N. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/01);
- O. Reati ambientali ed inquinamento del mare da parte delle navi (art. 25-undecies);
- P. Impiego di lavoratori stranieri irregolari (art. 25-duodecies);
- Q. Corruzione tra privati (art. 25-ter)

A ciò si aggiunga che tra i reati in materia societaria è stata inclusa quella dell'omessa comunicazione del conflitto di interessi da parte dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati mentre, a seguito dell'abrogazione dell'art. 2623 c.c. da parte della Legge 262/2005, il reato di falso in prospetto (ora previsto dall'art. 173-bis del Decreto legislativo 58/1998), non è più parte delle fattispecie di reati in materia societaria rilevanti ai sensi del Decreto legislativo 231/2001.

Con la Legge n. 123 del 3 agosto 2007, il novero dei reati rilevanti ai fini del Decreto legislativo 231/2001 è stato ulteriormente ampliato con l'introduzione dei reati concernenti i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime conseguenti a violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, mentre il Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 ha ampliato la responsabilità delle società anche ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impegno di beni o denaro di provenienza illecita.

La Legge n. 48 del 18 marzo 2008 ha poi introdotto, fra i reati rilevanti, anche i delitti informatici e trattamento illecito di dati.

La Legge n. 94 del 15 luglio 2009 ha successivamente introdotto i delitti di criminalità organizzata, mentre la Legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha previsto anche la falsità in segni o strumenti di riconoscimento, i delitti contro l'industria e il commercio e i delitti in materia di violazione del diritto d'autore fra i reati rilevanti ai fini del Decreto legislativo 231/2001.

La Legge n. 116 del 3 agosto 2009, infine, ha introdotto fra i reati rilevanti ex Decreto legislativo 231/2001 anche l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 (in G.U. 01/08/2011, n.177) ha introdotto con l'art. 2, comma 2) la commissione di reati ambientali e infine il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109 quello di "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

Per ciò che concerne l'ambito dei reati contro la personalità individuale, l'art. 3, co. 3 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39, che ha modificato l'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ha stabilito l'obbligo per il datore di lavoro "che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori", di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale per verificare l'esistenza di condanne per reati connessi tra l'altro all'ipotesi di Adescamento di minorenni

Nel corso del 2015, se l'impianto della L.231/2001 veniva ancora modificato all' Art. 25-ter in materia di Reati societari dall'art. 12, comma 1, legge n. 69 del 2015, un'ulteriore modifica veniva apportata all'articolo 25-undecies con le modifiche di cui all'art. 1, comma 8, lettera a), legge n.22 maggio 2015, n. 68, 22 maggio 2015, n. 68 - "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente".

Nella parte che segue si procederà ad una disamina dettagliata dei reati rilevanti al fine della L.231/2001 per i quali l'Ente possa essere ritenuto imputabile, qualora si verificano le condizioni richieste dal Decreto.

Art. 24. - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis², 316-ter³, 640⁴, comma 2, n. 1, 640-bis⁵ e 640-ter⁶ se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la Sanzione Pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la Sanzione Pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le Sanzioni Interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Il decreto legislativo n. 231/2001, nella stesura originaria, elencava, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli enti, solo quelli realizzati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Tali reati attengono a comportamenti che possono essere posti in essere nei confronti della P.A. dai componenti degli Organi Sociali e dai dipendenti, nonché dai suoi fornitori e partner, coinvolti nei Processi Sensibili. Obiettivo della regolamentazione è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi a quanto prescritto nel Modello al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati nel Decreto.

² Art. 316-bis. **Malversazione a danno dello Stato.**

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

³ Art. 316-ter. **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.**

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

⁴ Art. 640. **Truffa.**

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

⁵ Art. 640-bis. **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.**

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

⁶ Art. 640-ter. **Frode informatica.**

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. (Comma inserito dall'art. 9, comma 1, lett. a), D.L. 14 agosto 2013, n. 933, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.) Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante. (Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2013, n. 933, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.)

Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24 D. Lgs. n. 231/2001, mirano a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici: in tale nozione si ricomprendono tutti quei rapporti in cui la creazione di disponibilità finanziarie avviene per intervento, diretto o indiretto, dei pubblici poteri ed in cui l'utilizzazione per il fine convenuto corrisponde ad uno specifico interesse pubblico, di volta in volta individuato.

Indipendentemente dalla denominazione assunta dalle specifiche erogazioni (contributi, sovvenzioni, finanziamenti), queste dovranno possedere due caratteristiche:

1. avere per oggetto somme di denaro di provenienza pubblica (Stato, anche estero, altro ente pubblico o Comunità europee);
2. essere concesse a condizioni più favorevoli, di quelle di mercato, in vista del fine di pubblica utilità cui esse sono destinate.

Vengono perseguiti i reati commessi in due diversi profili temporali:

- A. **nell'iniziale momento** della istruttoria del finanziamento e della relativa erogazione, le condotte punite sono modellate sullo schema della **truffa** (316-ter e 640-bis c.p.), in cui assume rilevanza determinante la falsa rappresentazione del vero, in ordine ad aspetti essenziali ai fini dell'erogazione o addirittura nella più grave **truffa aggravata** per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-bis c.p.), qualora il reato venga commesso ponendo in essere artifici o raggiri: ad esempio, allo scopo di ottenere dei finanziamenti pubblici si inducono volontariamente in inganno i pubblici funzionari, dell'ufficio competente a valutare la domanda, attraverso la comunicazione di dati non veri o la predisposizione di documentazione falsa;
- B. **nel successivo momento** dell'utilizzazione dei finanziamenti la condotta punita è la **malversazione** (316-bis c.p.), che si concretizza nella mancata destinazione del finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne abbiano giustificato l'erogazione.

Le condotte poste in essere dai Destinatari nei confronti della Pubblica Amministrazione previste e vietate dal Decreto riguardano i reati di:

1. Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
2. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.);
3. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);
4. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
5. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

1. **Malversazione a danno dello Stato (316-bis c.p.)**

Reato

Avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li si destina alle predette finalità.

Sanzioni Pecuniarie

Fino a 500 quote.

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione Sanzione Pecuniaria da 200 a 600 quote.

Sanzioni Interdittive

- ✓ Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ✓ Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
- ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, in quanto il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto: ad esempio, si utilizzano dei fondi, ricevuti per finalità di formazione e di aggiornamento, per coprire in realtà delle spese di rappresentanza.

Il reato può quindi configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato, lecitamente o meno, nel successivo momento in cui i fondi ottenuti dovessero venire destinati per finalità diverse, da quelle per le quali erano stati erogati.

Si osservi che è sufficiente, ad integrare la fattispecie in esame, la semplice destinazione, anche parziale, della somma ottenuta a finalità diverse, da quelle per le quali si sono ottenute le somme, a prescindere dalla eventualità che l'attività programmata possa essere stata comunque svolta.

2. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (316-ter c.p.)

Reato

Mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si conseguono indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti; mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Sanzione Pecuniaria

Fino a 500 quote.

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione Sanzione Pecuniaria da 200 a 600 quote.

Sanzioni Interdittive

- ✓ Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ✓ Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
- ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

3. Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art.640 c. 2 n.1 c.p.)

La truffa in esame (articolo 640 c. 2 n.1) del codice penale, richiamata dall'articolo 24 D. Lgs n. 231/2001, si caratterizza per la falsa rappresentazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale, da parte della Pubblica Amministrazione: esempio tipico è dato dalla

produzione alla P.A. di documenti falsi, attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ad una gara, ovvero per ottenere licenze o autorizzazioni.

Reato

Con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, ci si procura, per sé o per altri, un ingiusto profitto a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

Sanzione Pecuniaria

Fino a 500 quote.

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione Sanzione Pecuniaria da 200 a 600 quote.

Sanzioni Interdittive

- ✓ Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ✓ Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
- ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

4. **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-bis c.p.)**

Reato

Con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, ci si procura per sé o per altri un ingiusto profitto, derivante da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Sanzione Pecuniaria

Fino a 500 quote.

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione Sanzione Pecuniaria da 200 a 600 quote.

Sanzioni Interdittive

- ✓ Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ✓ Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
- ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

5. **Frode informatica in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)**

È opportuno evidenziare come la frode informatica (articolo 640-ter del codice penale), richiamata dall'articolo 24 D. Lgs n. 231/2001, per i fini in esame, assuma rilievo solo se realizzata a danno della Pubblica Amministrazione. Si tratta di una tipologia di reato che, pur essendo ancora relativamente infrequente, è però destinata a trovare sempre maggiore diffusione in futuro, in parallelo con la crescita dell'informatizzazione.

Un esempio è dato dalla alterazione di registri informatici della Pubblica Amministrazione, per ottenere quanto segue:

- fare risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare;
- in caso di aste *on line*, indette dalla Pubblica Amministrazione, introdursi nel sistema informatico dell'appaltante, al fine di impedire alle società concorrenti di presentare offerte;

- fare risultare come verificatisi fatti e circostanze inesistenti;
- modificare dati fiscali/previdenziali di interesse dell'impresa (ad esempio, il modello Unico), già trasmessi all'Amministrazione.

Reato

Alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, ci si procura, per sé o per altri, un ingiusto profitto, a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

Sanzione Pecuniaria

Fino a 500 quote.

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la Sanzione Pecuniaria da 200 a 600 quote.

Sanzioni Interdittive

- ✓ Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ✓ Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
- ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati (articolo aggiunto dall'art. 7 della legge n. 48 del 2008)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter⁷, 617-quater⁸, 617-quinquies⁹, 635-bis¹⁰, 635-ter¹¹, 635-quater¹² e 635-quinquies¹³ del codice penale, si applica all'ente la Sanzione Pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater¹⁴ e 615-quinquies¹⁵ del codice penale, si applica all'ente la Sanzione Pecuniaria sino a trecento quote.

⁷ **Art. 615-ter. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.**

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

⁸ **Art. 617-quater. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.**

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

⁹ **Art. 617-quinquies. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.**

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

¹⁰ **Art. 635-bis. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

¹¹ **Art. 635-ter. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

¹² **Art. 635-quater. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

¹³ **Art. 635-quinquies. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità**

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

¹⁴ **Art. 615-quater. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.**

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto

3. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies¹⁶ del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la Sanzione Pecuniaria sino a quattrocento quote.*
4. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le Sanzioni Interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le Sanzioni Interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le Sanzioni Interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

La Legge n. 48/2008 di ratifica della "Convenzione sulla criminalità informatica" - GU n. 80 del 4 aprile 2008, SO n. 79 - ha esteso, a far data dal 5 aprile 2008, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati di "criminalità informatica".

In particolare, la citata Legge, ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/01 l'art. 24-bis, che fa riferimento ai seguenti reati:

1. Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
 2. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
 3. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
 4. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
 5. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
 6. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
 7. Danneggiamento volontario di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
 8. Danneggiamento volontario di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
 9. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
 10. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
 11. Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).
- 1. Falsità in un documento informatico pubblico o privato (491-bis c.p.)**

da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

¹⁵ **Art. 615-quinquies. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico**

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

¹⁶ **Art. 640-quinquies Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica**

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Reato

Commettere in un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, alcune delle falsità previste dal Capo III, Libro II del c.p.

Sanzione Pecuniaria

Sino a 400 quote.

Sanzioni Interdittive

- ✓ Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ✓ Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
- ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le Sanzioni Interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.

Per documento informatico si intende qualunque supporto informatico, contenente

- ✓ dati o informazioni, aventi efficacia probatoria;
- ✓ programmi specificatamente destinati ad elaborarli.

Le falsità previste dal Capo III, Libro II del Codice Penale che possono essere commesse da soggetti privati (non da pubblici ufficiali da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, giacché la norma non è applicabile allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici, nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, con esclusione quindi delle fattispecie previste agli artt. 476-481¹⁷) sono le seguenti:

- Falsità materiale commessa dal privato (art.482¹⁸ c.p.)

¹⁷ L'art. 357 c.p. dispone che "agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". Agli stessi effetti, come disposto dal secondo comma dell'art. 357 novellato dalla l. n. 86/90 e successivamente modificato dalla l. n. 181/92, "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Dalla lettura della norma, pertanto, si evince che la qualifica di pubblico ufficiale va attribuita a tutti quei soggetti che "concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione; coloro che sono muniti di poteri: decisionali; di certificazione; di attestazione di coazione" (Cass. Pen. n. 148796/81); "di collaborazione anche saltuaria" (Cass. Pen. n. 166013/84). Sebbene in passato lo status di pubblico ufficiale fosse tradizionalmente legata al ruolo formale del soggetto all'interno dell'amministrazione pubblica (come quello dell'impiegato statale), dopo le leggi n. 86/90 e n. 181/92 l'attenzione si è spostata sulla funzione del soggetto e non più sul ruolo, ampliando (attraverso la novella dell'art. 357 c.p.) anche la nozione di "pubblica funzione". La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che è ormai "irrelevante la qualifica formale della persona all'interno dell'amministrazione" (Cass. n. 172198/85) e che può essere considerato pubblico ufficiale anche "chi concorre in modo sussidiario o accessorio all'attuazione dei fini della pubblica amministrazione, con azioni che non possano essere isolate dal contesto delle funzioni pubbliche" (Cass. Pen. n. 172191/85).

Pertanto, "la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 c.p. (come modificato dalle leggi 86/1990 e 181/92), deve esser riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, possono e debbono - quale che sia la loro posizione soggettiva - formare e manifestare, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, la volontà della p.a., ovvero esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati" (Cass. Pen. 7.6.2001; n. 191171/92; n. 213910/99).

Tipologie di pubblici ufficiali

La qualità di pubblico ufficiale è stata riconosciuta nel tempo a diversi soggetti. A titolo esemplificativo sono considerati pacificamente pubblici ufficiali: i consulenti tecnici, i periti d'ufficio, gli ufficiali giudiziari e i curatori fallimentari, quali ausiliari del giudice (Cass. Pen. 16.6.1983; 11.5.1969); i portalettere e i fattorini postali (Cass. n. 5.10.1982); gli ispettori e gli ufficiali sanitari; i notai; il sindaco quale ufficiale del governo; i consiglieri comunali (Cass. n. 18.11.1974); gli appartenenti alle forze di polizia e armate; i vigili del fuoco e urbani; i magistrati nell'esercizio delle loro funzioni (ecc.). La giurisprudenza ha individuato la qualifica di pubblico ufficiale anche nei seguenti soggetti: capotreni delle Ferrovie dello Stato anche dopo la trasformazione dell'ente in società per azioni (Cass. n. 39389/2009); gli impiegati comunali che rilasciano certificati (ad esempio, i dipendenti dell'anagrafe dello stato civile) e i tecnici comunali, mentre i dipendenti che preparano i certificati senza avere potere di firma sono considerati incaricati di pubblico servizio ex art. 358 c.p.; gli insegnanti delle scuole pubbliche (v., da ultimo, Cass. n. 15367/2014 che ha ribadito la qualità di pubblico ufficiale per l'insegnante di scuola media nell'esercizio delle sue funzioni non circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma esteso "alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori degli allievi" riconoscendo tutti gli elementi del reato di pubblico ufficiale a carico di un genitore).

¹⁸ Art. 482. Falsità materiale commessa dal privato.

Consiste nel formare, in tutto o in parte, un atto falso o alterare un atto vero; contraffare o alterare certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fare apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità; ovvero, supponendo esistente un atto pubblico o privato, simulare una copia di esso e rilasciarla in forma legale o rilasciare una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale.

- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art.483¹⁹ c.p.)

Si intende quella volta ad attestare falsamente ad un pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

- Falsità in registri e notificazioni (art.484²⁰ c.p.)

Si ha quando, essendo per legge obbligati a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, si scrivono o si lascia scrivere false indicazioni.

- Falsità in scrittura privata (art.485²¹ c.p.)

Consiste nel formare, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o alterare una scrittura privata vera facendone uso o lasciando che altri ne facciano uso.

- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486²² c.p.)

Consiste nello scrivere o far scrivere, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco del quale si ha il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello al quale si è obbligati o autorizzati, facendone uso o lasciando che altri ne facciano uso.

- Uso di atto falso (art. 489²³ c.p.)

Consiste nel fare uso di un atto falso senza essere concorsi nella falsità.

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

¹⁹ **Art. 483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.**

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

²⁰ **Art. 484. Falsità in registri e notificazioni.**

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

²¹ **Art. 485. Falsità in scrittura privata.**

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.

²² **Art. 486. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato**

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.

²³ **Art. 489. Uso di atto falso**

Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490²⁴ c.p.)
Consiste nel distruggere, sopprimere od occultare, in tutto o in parte, un atto pubblico o una scrittura privata veri.

2. **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615- ter c.p.)**

Reato

Introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero mantenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Con tale norma si intende, quindi, punire colui che viola la riservatezza delle comunicazioni o delle informazioni.

Deve intendersi sistema informatico un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche che sono caratterizzate dalla registrazione o memorizzazione, per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di dati, cioè di rappresentazioni elementari di fatto, effettuata attraverso i simboli (bit), in combinazione diverse, e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare informazioni, costituite da un insieme di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente. La condotta punita da tale norma, tuttavia, risulta di difficile individuazione concreta. Il dolo richiesto è generico. Il delitto si consuma nella prima ipotesi con la semplice introduzione nel sistema mentre, nella seconda, col permanervi dopo che chi ha diritto di escluderlo ha appunto manifestato tale intenzione. Il tentativo appare configurabile solo nella prima ipotesi.

Sanzione Pecuniaria

Da 100 a 500 quote.

Sanzioni Interdittive

- ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito;
- ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le Sanzioni Interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.

3. **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.)**

Reato

Procurare abusivamente, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

É noto che a protezione dell'accesso a programmi riservati sono previste password la cui disponibilità di utilizzo è riservata agli utenti del sistema informatico.

²⁴ **Art. 490. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri**

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulto un atto pubblico, o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

Trattasi di reato di pericolo tendente ad evitare la consumazione di più gravi delitti contro la riservatezza o contro il patrimonio. Il dolo è specifico, dovendo essere la condotta diretta a procurare un profitto.

Il delitto si consuma al momento del compimento dell'atto; il tentativo appare configurabile in tutte le forme di condotta.

Sanzione Pecuniaria

Sino a 300 quote.

Sanzioni Interdittive

- ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito;
- ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le Sanzioni Interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.

L'articolo 615 quater c.p. dispone che, affinché si possa configurare il reato, la condotta debba essere finalizzata a procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno.

4. **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.)**

Reato

Viene punito chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Con tale norma si mira a reprimere la diffusione dei famigerati virus. Il reato è configurabile solo in caso di messa in circolazione di programmi virus. Il reato è punibile solo a titolo di dolo generico; il delitto si consuma nel momento e luogo in cui si realizza la messa in circolazione del programma virus.

La natura di reato di pericolo astratto rende giuridicamente inammissibile il tentativo.

Sanzione Pecuniaria

Sino a 300 quote.

Sanzioni Interdittive

- ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito;
- ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le Sanzioni Interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.

5. **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.)**

Reato:

Intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedirle o interromperle.

Sanzione Pecuniaria:

Da 100 a 500 quote.

Sanzioni Interdittive:

- ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito;
- ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le Sanzioni Interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.

6. **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617- quinquies c.p.)**

Reato

Installare, fuori dai casi consentiti dalla legge, apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Sanzione Pecuniaria

Da 100 a 500 quote.

Sanzioni Interdittive

- ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito;
- ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le Sanzioni Interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.

7. **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-bis c.p.)**

Reato

Fuori dai casi in cui la condotta configura un più grave reato, distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Sanzione Pecuniaria

Da 100 a 500 quote.

Sanzioni Interdittive

- ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito;
- ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni Sanzioni Interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.

8. **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter c.p.)**

Reato

Fuori dai casi in cui la condotta configura un più grave reato, commettere un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Sanzione Pecuniaria

Da 100 a 500 quote.

Sanzioni Interdittive

- ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito;
- ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le Sanzioni Interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.

9. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.)

Reato

Fuori dai casi in cui la condotta configura un più grave reato, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui, oppure ostacolare gravemente il loro funzionamento, mediante distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione, soppressione di informazioni, dati o programmi informatici, o attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

Sanzione Pecuniaria

Da 100 a 500 quote.

Sanzioni Interdittive

- ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito;
- ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le Sanzioni Interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.

10. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-quinquies c.p.)

Reato

Fuori dai casi in cui la condotta configura un più grave reato, commettere un fatto diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, o ostacolare gravemente il loro funzionamento, mediante distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione, soppressione di informazioni, dati o programmi informatici, o attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

Sanzione Pecuniaria

Da 100 a 500 quote.

Sanzioni Interdittive

- ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito;
- ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le Sanzioni Interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.

11. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640-quinquies c.p.)

Reato

Violare gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Sanzione Pecuniaria

Sino a 400 quote.

Sanzioni Interdittive

- ✓ Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ✓ Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
- ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le Sanzioni Interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.

Si tratta di un reato che può essere commesso solamente dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata - (articolo aggiunto dall'art. 2, comma 29, legge n. 94 del 2009)

1. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416²⁵, sesto comma, 416-bis²⁶, 416-ter²⁷ e 630²⁸ del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74²⁹ del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la Sanzione Pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

²⁵ **Art. 416. Associazione per delinquere**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

²⁶ **Art. 416-bis. Associazione di tipo mafioso**

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

²⁷ **Art. 416-ter. Scambio elettorale politico-mafioso**

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

²⁸ **Art. 630. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.**

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

²⁹ **Art. 74. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38, comma 2) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope**

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale³⁰, si applica la Sanzione Pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
3. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le Sanzioni Interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
4. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3).*

Le fattispecie di reato qui contemplate sono quelle di:

1. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
2. Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
3. Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
4. Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
5. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
6. Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
7. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.);
8. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 – D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

1. Associazione per delinquere (art. 416 c.p. co. 1,2,3,4,5,7)

Reato

Si sostanzia quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti.

Sanzione Pecuniaria

2. *Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.*

3. *La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

4. *Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

5. *La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.*

6. *Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.*

7. *Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.*

8. *Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.*

³⁰ **Art. 407. Termini di durata massima delle indagini preliminari.**

2. *La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:*

a) *i delitti appresso indicati:*

5) *delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.*

Da 300 a 800 quote.

Sanzioni Interdittive

- ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito;
- ✓ Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ✓ Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le Sanzioni Interdittive sono irrogate per la durata non inferiore ad un anno.

2. **Delitto di cui all'art. 407, co. 2, lett. a), numero 5 del C.P.P.**

Reato

È commesso in relazione all'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (fucili con due o tre carni miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale).

Sanzione Pecuniaria

Da 300 a 800 quote.

Sanzioni Interdittive

- ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito;
- ✓ Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ✓ Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le Sanzioni Interdittive sono irrogate per la durata non inferiore ad un anno.

3. **Associazione per delinquere (art. 416 c.p. co. 6):**

Reato

Si verifica quando l'associazione per delinquere è quella finalizzata a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di persone) e 602 (Acquisto e alienazione di schiavi), nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente).

Sanzione Pecuniaria

Da 400 a 1.000 quote.

Sanzioni Interdittive

- ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività per almeno 1 anno;
- ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito;

- ✓ Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ✓ Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le Sanzioni Interdittive sono irrogate per la durata non inferiore ad un anno.

4. Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

Reato

Si ha quando è formata da tre o più persone e coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Sanzione Pecuniaria

Da 400 a 1.000 quote.

Sanzioni Interdittive

- ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività per almeno 1 anno;
- ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito;
- ✓ Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ✓ Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le Sanzioni Interdittive sono irrogate per la durata non inferiore ad un anno.

5. Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter)

Reato

Lo commette chiunque accetta la promessa di procurare o promette di procurare voti mediante modalità mafiose (cioè di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis) in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Sanzione Pecuniaria

Da 400 a 1.000 quote.

Sanzioni Interdittive

- ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività per almeno 1 anno;
- ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito;
- ✓ Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ✓ Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le Sanzioni Interdittive sono irrogate per la durata non inferiore ad un anno.

6. **Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)**

Reato

È commesso da chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Sanzione Pecuniaria

Da 400 a 1.000 quote.

Sanzioni Interdittive

- ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività per almeno 1 anno;
- ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito;
- ✓ Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ✓ Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le Sanzioni Interdittive sono irrogate per la durata non inferiore ad un anno.

7. **Tutti i delitti, punibili con pena diversa dall'ergastolo, se commessi avvalendosi di modalità mafiose (cioè delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo - L. 203/91)**

Reato

Tutti i delitti che comportano una pena diversa dall'ergastolo poiché commessi con modalità mafiose.

Sanzione Pecuniaria

Da 400 a 1.000 quote.

Sanzioni Interdittive

- ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività per almeno 1 anno;
- ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito;
- ✓ Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ✓ Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le Sanzioni Interdittive sono irrogate per la durata non inferiore ad un anno.

8. **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)**

Reato

È commesso quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli che integrano la fattispecie di traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Sanzione Pecuniaria

Da 400 a 1.000 quote.

Sanzioni Interdittive

- ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività per almeno 1 anno;
- ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito;
- ✓ Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ✓ Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le Sanzioni Interdittive sono irrogate per la durata non inferiore ad un anno.

Art. 25 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e Corruzione - articolo modificato dalla L. n. 190/2012]

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318³¹, 321³² e 322³³, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la Sanzione Pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319³⁴, 319-ter³⁵, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la Sanzione Pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317³⁶, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis³⁷ quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter³⁸, comma 2, 319-quater³⁹ e 321⁴⁰ del codice penale, si applica all'ente la Sanzione Pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320⁴¹ e 322-bis⁴².

³¹ **Art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione.**

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

³² **Art. 321. Pene per il corruttore.**

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

³³ **Art. 322. Istigazione alla corruzione.**

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

³⁴ **Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.**

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

³⁵ **Art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari.**

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

³⁶ **Art. 317. Concussione.**

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

³⁷ **Art. 319-bis. Circostanze aggravanti.**

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

³⁸ **Art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari.**

Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

³⁹ **Art. 319-quater-. Induzione indebita a dare o promettere utilità**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

⁴⁰ **Art. 321. - Pene per il corruttore**

1. Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319 bis, nell'art. 319 ter, e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità (32-quater).

⁴¹ **Art. 320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.**

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le Sanzioni Interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

I delitti individuati all'art. 25 integrano quelli che vengono definiti come reati contro la Pubblica Amministrazione. Questo è l'elenco ricompreso nell'art. 25:

1. Concussione (art. 317 c.p.);
2. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012];
3. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
4. Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
5. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
6. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012];
7. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
8. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
9. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
10. Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012];

1. Concussione (art. 317 c.p.)

Reato

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

⁴² **Art. 322-bis. Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.**

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, (³) 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Si sostanzia quando un pubblico ufficiale, o un incaricato di un pubblico servizio⁴³, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.

Sanzione Pecuniaria

Da 300 a 800 quote.

Sanzioni Interdittive

- ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito;
- ✓ Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ✓ Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
- ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le Sanzioni Interdittive si applicano per una durata non inferiore ad un anno.

Nella concussione, richiamata dall'articolo 25 del D. Lgs n. 231/2001, un soggetto di natura privata subisce la condotta di un pubblico ufficiale, o di un incaricato di pubblico servizio, finalizzata ad estorcergli denaro o altra utilità.

Il soggetto di natura privata non ha la prospettiva di trarre alcun vantaggio da tale condotta: ad esempio, un funzionario di un ente pubblico chiede denaro, o altri vantaggi, per non sanzionare l'inottemperanza di un'impresa ad una normativa fiscale, piuttosto che in materia di lavoro. Nell'ambito degli enti, il reato di concussione (art. 317 del c. p.) può essere realizzato da persone ad essi appartenenti, che rivestano uno dei seguenti ruoli:

- ✓ pubblico ufficiale;
- ✓ incaricato di un pubblico servizio, cui fa riferimento l'articolo 320 c.p.;
- ✓ membri degli organi e funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, cui fa riferimento l'articolo 322-bis c.p..

È però estremamente raro che, in seguito al reato di concussione commesso da tali soggetti, venga coinvolto, in termini di responsabilità amministrativa, il loro ente di appartenenza: tali persone commettono infatti il reato, abusando della propria posizione nell'ambito dell'ente, a vantaggio delle proprie tasche, non certo nell'interesse o a vantaggio dell'ente (condizione che è invece necessaria, ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs n. 231/2001, perché l'ente possa essere considerato responsabile).

⁴³ **La differenza tra pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio consiste nel fatto che:**

Sono definiti pubblici ufficiali coloro che esercitano una pubblica funzione; è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (art. 357 c.p.). Alcuni esempi di pubblici ufficiali: medici ospedalieri, assistenti sociali di un ente pubblico, dipendenti di uffici pubblici (es. uffici anagrafici) che rilasciano certificati, insegnanti di scuole pubbliche e private, notai, il capotreno e chi ha la funzione di controllore sui mezzi pubblici.

Sono definiti incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio; per pubblico servizio si intende un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (art. 358 c.p.). Alcuni esempi di incaricati di pubblico servizio: i bidelli, i dipendenti comunali che preparano i certificati senza avere potere di firma, i dipendenti delle aziende sanitarie locali, gli stradini cantonieri dell'ANAS, i volontari della protezione civile.

N. B.: non sono pubblici ufficiali né incaricati di pubblico servizio, coloro che svolgono semplici mansioni d'ordine o prestazioni d'opera meramente materiali, anche presso enti pubblici (art. 358 c.p.).

Sono persone esercenti un servizio di pubblica necessità, i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi, come anche il privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione (art. 359 c.p.).

Più frequenti sono i casi in cui l'ente potrebbe essere chiamato a rispondere per concorso nel reato di concussione: si pensi, a titolo di esempio, al caso di una società di servizi, specializzata nell'ambito fiscale, che segnali le magagne delle aziende dei propri clienti ad un funzionario dell'Agenzia delle entrate che, abusando del proprio ruolo, estorca denaro dalle imprese segnalate e lo divida con la società di servizi stessa.

2. Corruzione (artt. 318 e segg. c.p.)

Reato

La corruzione, richiamata dall'articolo 25 D. lgs 231/2001, si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco (mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale, o dell'incaricato del pubblico servizio, senza trarre alcun vantaggio).

Una persona appartenente all'ente può, in linea di principio, macchiarsi di:

A *Corruzione attiva*, calandosi cioè nei panni del corruttore, che corrompe membri della Pubblica Amministrazione per ottenere favori quali:

- vendere beni, fornire servizi e realizzare opere per la P.A.;
- ottenere concessioni, licenze ed autorizzazioni dalla P.A.;
- ottenere da essa trattamenti di favore, ad esempio in sede di conciliazione amministrativa;
- ottenere trattamenti di favore da parte di Autorità di controllo e/o di vigilanza.

È evidente come, in questi casi, le persone agiscano in genere nell'interesse o a vantaggio dell'ente di appartenenza, con la conseguenza di assoggettare lo stesso a responsabilità amministrativa.

B *Corruzione passiva*, nella veste cioè di corrotto che, rivestendo una carica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio nell'ambito dell'ente, approfitta della sua posizione per farsi corrompere.

Tale soggetto agisce in generale nell'interesse ed a vantaggio esclusivo delle proprie tasche, non certo nell'interesse dell'ente (condizione che è invece necessaria, ai sensi dell'articolo 5 del D Lgs n. 231/2001, perché l'ente possa essere considerato responsabile).

Di conseguenza, è in generale raro che, in seguito al reato di corruzione passiva commesso da tali soggetti, il loro ente di appartenenza venga coinvolto, in termini di responsabilità amministrativa. Tuttavia, non si può escludere che si verifichino corruzioni passive che generano responsabilità nell'ente, con particolare riferimento ai soggetti di diritto privato o agli enti pubblici economici la cui attività è, in tutto o in parte, da considerare come pubblica funzione o pubblico servizio: può essere, ad esempio, il caso di una banca di diritto privato, che svolge una pubblica funzione allorché riscuote le imposte, rilasciando documentazione certificativa dell'avvenuto versamento.

Perché il reato di corruzione, sia essa attiva oppure passiva, possa comportare la responsabilità amministrativa dell'ente, il soggetto che assume la veste di corrotto deve agire in base ad una delle seguenti qualifiche:

1. pubblico ufficiale: la qualifica viene riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione, ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi;
2. incaricato di un pubblico servizio: sono coloro i quali, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa (la qualifica di incaricato di un pubblico servizio non viene però attribuita a coloro che svolgono semplici mansioni d'ordine, o prestano un'opera meramente materiale);
3. membro degli organi delle Comunità europee o funzionario delle Comunità europee o di Stati esteri. Secondo l'elencazione dell'articolo 322-bis c.p., in questa categoria rientrano:
 - a. membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 - b. funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 - c. persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 - d. membri e addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
 - e. coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

L'attività del soggetto corrotto può, in linea di massima, estrinsecarsi:

- A. in un atto dovuto: ad esempio, velocizzare una pratica la cui evasione è di competenza del corrotto stesso. In questo caso si incorre nella corruzione per un atto d'ufficio;
- B. in un atto contrario ai suoi doveri: ad esempio, garantire l'aggiudicazione di una gara in modo scorretto. In questo caso si incorre nella corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- C. nell'ambito di un atto giudiziario. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario, ed al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) venga corrotto. La fattispecie si realizza al fine di ottenere un vantaggio per un ente o per una società che non necessariamente devono essere parte del procedimento.

Oltre alla corruzione consumata, vengono punite anche le condotte di istigazione alla corruzione, siano esse poste in essere da un soggetto che tenta di corrompere un pubblico funzionario, o da un funzionario che tenta di farsi corrompere.

A. I REATI DI CORRUZIONE COMPIUTI DAI SOGGETTI CORROTTI:

A.1. Corruzione per un atto d'ufficio (318 c.p.)

Reato

Un pubblico ufficiale, per compiere un atto del suo ufficio, o per un atto d'ufficio da lui già compiuto, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa.

Sanzione Pecuniaria

Fino a 200 quote.

Sanzioni Interdittive

///

A.2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319 c. p. e 319 bis c.p. - circostanze aggravanti-)

Reato

Un pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Sanzione Pecuniaria

Da 200 a 600 quote, che sale da 300 a 800 quote quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Sanzioni Interdittive

- ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito;
- ✓ Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ✓ Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
- ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le Sanzioni Interdittive si applicano per una durata non inferiore ad un anno.

A.3 Corruzione in atti giudiziari (319-ter c. p.)

Reato

Pubblico ufficiale che, al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa:

- per compiere un atto del suo ufficio, o per un atto d'ufficio da lui già compiuto;
- o per omettere o ritardare o per avere ommesso o ritardato un atto del suo ufficio;
- ovvero per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.

Sanzione Pecuniaria

Da 200 a 600 quote, che sale da 300 a 800 quote se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione.

Sanzioni Interdittive

- ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito;
- ✓ Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ✓ Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
- ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le Sanzioni Interdittive si applicano per una durata non inferiore ad un anno.

B4 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater)

Reato

Pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità

Sanzione Pecuniaria

Da 300 a 800 quote.

Sanzioni Interdittive

- ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito;
- ✓ Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ✓ Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
- ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le Sanzioni Interdittive si applicano per una durata non inferiore ad un anno.

B. I REATI DI CORRUZIONE COMPIUTI DAI SOGGETTI CORRUTTORI.

B.1 Corruzione per un atto d'ufficio (318 c.p. e 321 c.p.)

Reato

Dare o promettere, ad un pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio, per compiere un atto del suo ufficio, o per un atto d'ufficio da lui già compiuto, una retribuzione che non gli è dovuta, in denaro od altra utilità.

Sanzione Pecuniaria

Fino a 200 quote.

Sanzioni Interdittive

///

B.2 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319, 319 bis, 321 c. p.)

Reato

Dare o promettere, al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio, denaro o altra utilità, per omettere o ritardare, o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.

Sanzione Pecuniaria

Da 200 a 600 quote, che sale da 300 a 800 quote quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Sanzioni Interdittive

- ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito;
- ✓ Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ✓ Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
- ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le Sanzioni Interdittive si applicano per una durata non inferiore ad un anno.

B.3 Corruzione in atti giudiziari (319-ter c.p. e 321 c.p.)

Reato

Al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, dare o promettere al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità, a titolo di retribuzione non dovuta:

- per compiere un atto del suo ufficio, o per un atto d'ufficio da lui già compiuto;
- o per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio;
- ovvero per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.

Sanzione Pecuniaria

Da 200 a 600 quote, che sale da 300 a 800 quote se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione.

Sanzioni Interdittive

- ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito;
- ✓ Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ✓ Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
- ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le Sanzioni Interdittive si applicano per una durata non inferiore ad un anno.

C. I REATI DI ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE COMPIUTI DA CHI TENTA DI CORROMPERE:

C.1. Istigazione alla corruzione per compiere un atto d'ufficio (322 c.p., comma 1)

Reato

Offrire o promettere denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Sanzione Pecuniaria

Fino a 200 quote.

Sanzioni Interdittive

- ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito;
- ✓ Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ✓ Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
- ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

C.2. Istigazione alla corruzione per omettere o ritardare un atto d'ufficio (322 c.p., comma 2)

Reato

Offrire o promettere denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Sanzione Pecuniaria

Da 200 a 600 quote.

Sanzioni Interdittive

- ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito;
- ✓ Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ✓ Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
- ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le Sanzioni Interdittive si applicano per una durata non inferiore ad un anno.

I reati di istigazione alla corruzione compiuti dal potenziale corrotto.

C.3. Istigazione alla corruzione per compiere un atto d'ufficio (322 c.p., comma 3)

Reato

Un pubblico ufficiale, o un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato, per compiere un atto del suo ufficio, o per un atto d'ufficio da lui già compiuto.

Sanzione Pecuniaria

Fino a 200 quote.

Sanzioni Interdittive

///

C.4 Istigazione alla corruzione per omettere o ritardare un atto d'ufficio (322 c.p., comma 4)

Reato

Un pubblico ufficiale, o un incaricato di un pubblico servizio sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità, da parte di un privato, per omettere o ritardare, o per avere omesso o ritardato, un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.

Sanzione Pecuniaria

Da 200 a 600 quote.

Sanzioni Interdittive

- ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito;
- ✓ Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ✓ Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
- ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le Sanzioni Interdittive si applicano per una durata non inferiore ad un anno.

Art. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento). [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009]

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per il delitto di cui all'articolo 453⁴⁴ la Sanzione Pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- per i delitti di cui agli articoli 454⁴⁵, 460⁴⁶ e 461⁴⁷ la Sanzione Pecuniaria fino a cinquecento quote;
- per il delitto di cui all'articolo 455⁴⁸ le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
- per i delitti di cui agli articoli 457⁴⁹ e 464⁵⁰, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
- per il delitto di cui all'articolo 459⁵¹ le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
- per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la Sanzione Pecuniaria fino a trecento quote.

⁴⁴ **Art. 453 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.**

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

⁴⁵ **Art. 454. Alterazione di monete.**

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

⁴⁶ **Art. 460. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.**

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

⁴⁷ **Art. 461. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.**

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

⁴⁸ **Art. 455 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.**

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

⁴⁹ **Art. 457 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.**

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

⁵⁰ **Art. 464 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.**

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

⁵¹ **Art. 459 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.**

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

((f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473⁵² e 474⁵³, la Sanzione Pecuniaria fino a cinquecento quote)).

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 ((, 461, 473 e 474)) del codice penale, si applicano all'ente le Sanzioni Interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

I delitti individuati all'art. 25 bis integrano una serie di reati contro monete, valori di bollo, carte di credito pubblico, marchi, segni distintivi, brevetti, modelli e disegni:

1. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
2. Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
3. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
4. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
5. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
6. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
7. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
8. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
9. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
10. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Vediamone di seguito il dettaglio.

1. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (453 c.p.)

Reato

Contraffazione, alterazione, introduzione nello Stato, detenzione, spendita o messa in circolazione di monete contraffatte o alterate previo concerto con chi tale contraffazione e

⁵² **Art. 473 - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali.**

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

⁵³ **Art. 474 - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.**

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

alterazione ha eseguito, ovvero acquisto o ricevimento di monete false o alterate al fine di metterle in circolazione.

- a. La contraffazione consiste in una imitazione del vero e si realizza creando una specie metallica o una carta di pubblico credito che imiti quelle vere, idonee ad ingannare (spendibili). Il reato si consuma con la contraffazione; non è richiesta la spendita della moneta (delitto di pericolo). Elemento soggettivo è il dolo generico.
- b. Alterare significa modificare l'aspetto, la sostanza la natura di una cosa. L'alterazione di moneta si realizza quando un soggetto altera in qualsiasi modo monete genuine col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore (ipotesi prevista in questo articolo) o quando un soggetto altera monete genuine scemandone in qualsiasi modo il valore (ipotesi di cui al successivo art. 454). Il delitto si consuma con l'avvenuta alterazione (ammissibile il tentativo). Delitto di pericolo, è richiesto il dolo generico.
- c. Introduzione nello Stato, detenzione, spendita o messa in circolazione di monete contraffatte o alterate previo concerto. Sono configurabili due fattispecie:
 - ✓ commette la prima (453 n.3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita o con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate o col dare ad esse l'appartenenza di un valore superiore;
 - ✓ commette la seconda (453 n. 4) chiunque, non essendo concorso nella alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita o con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette in circolazione monete alterate scemandone in qualsiasi modo il valore. Introduzione nel territorio dello Stato è l'importazione di monete, già alterate o contraffatte dall'estero; il reato si consuma con l'oltrepassare il confine.
- d. Detenzione è la disponibilità, anche temporanea e a qualsiasi titolo delle monete contraffatte o alterate.
- e. Spendita è la consegna della moneta in cambio di altra cosa.
- f. Messa in circolazione è qualsiasi fatto, diverso dalla spendita, per effetto del quale la moneta esce dalla sfera dell'agente. In entrambe le ipotesi la gente non deve avere concorso nella contraffazione o alterazione ma deve agire di concerto (d'accordo), col falsario o con un intermediario.
- g. Intermediario è colui che, acquistando banconote dal falsificatore o da altro che sia con questi in relazione, non le metta direttamente in circolazione, ma provveda a questo scopo a mezzo di altri.
- h. Concerto è un qualunque consapevole rapporto tra falsificatore o intermediario e spacciatore.
- i. Il dolo richiesto è generico.
- j. Acquisto o ricevimento di monete false o alterate al fine di metterle in circolazione. Commette la prima chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le falsifica, o da un intermediario, monete contraffatte o alterate; commette

la seconda chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, o da un intermediario, monete alterate scemandone in qualsiasi modo il valore.

k. L'acquisto o la ricezione possono essere a titolo oneroso o gratuito; le monete devono essere acquistate o ricevute dal falsario o dal suo intermediario.

l. Il dolo richiesto è specifico.

Sanzione Pecuniaria

Da 300 a 800 quote.

Sanzioni Interdittive

- ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito;
- ✓ Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ✓ Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
- ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le Sanzioni Interdittive si applicano per una durata non superiore ad un anno.

2. Alterazione di monete (Art. 454 c.p.)

Reato

L'alterazione ha come presupposto l'esistenza di una moneta genuina e la sua circolazione legale costante e consiste, attraverso la manomissione, in una modificazione della sostanza o delle caratteristiche formali della moneta, tale da alterarne il valore. In tal caso il valore ne viene diminuito. È punita anche l'ipotesi di introduzione nel territorio dello Stato o detenzione o spendita o messa altrimenti in circolazione di monete alterate.

Sanzione Pecuniaria

fino a 500 quote.

Sanzioni Interdittive

- ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito;
- ✓ Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ✓ Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
- ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le Sanzioni Interdittive si applicano per una durata non superiore ad un anno.

3. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.)

Reato

La Corte di Cassazione ha affermato che la fattispecie criminosa di cui all'art. 455 c.p. si sostanzia in una vera e propria forma di ricettazione.

L'elemento psicologico del reato in questione consiste nella finalità di mettere in circolazione la falsa moneta, ricevuta in mala fede, a tanto consegue che, da un lato, non può ravvisarsi "dolus in re ipsa", dall'altro, esso può essere desunto solo da elementi sintomatici, gravi e

convergenti, idonei a rappresentare, in modo inequivoco, l'intenzione di mettere in circolazione la banconota.

Tra gli elementi da valorizzare, in particolare, vi sono:

- a) il numero ed il valore delle false monete detenute;
- b) il tempo intercorso tra la ricezione e la spendita delle stesse;
- c) lo scopo della conservazione e della mancata consegna all'autorità.

Sanzione Pecuniaria

Medesime sanzioni previste per gli artt. 453 e 454, ma ridotte da 1/3 alla 1/2.

Sanzioni Interdittive

- ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito;
- ✓ Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ✓ Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
- ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le Sanzioni Interdittive si applicano per una durata non superiore ad un anno.

4. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Reato

Punisce chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate da lui ricevute in buona fede.

L'agente dopo averle ricevute deve rendersi conto della loro falsità e dolosamente, deve spenderle o metterle in circolazione (se la buona fede sussiste anche nel successivo momento della spendita o della messa in circolazione viene meno la punibilità). Il dolo è generico.

Sanzione Pecuniaria

fino a 200 quote.

Sanzioni Interdittive

- ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito;
- ✓ Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ✓ Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
- ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le Sanzioni Interdittive si applicano per una durata non superiore ad un anno.

5. Falsificazione di valori di bollo, spendita e introduzione nello Stato di valori di bollo falsificati (459 c.p.)

Reato

Contraffare valori di bollo nazionali o stranieri, aventi corso legale nello Stato o fuori.

Alterare in qualsiasi modo valori di bollo genuini, col dare ad essi l'apparenza di un valore superiore.

Pur non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, introdurre nel territorio dello Stato o detenere o spendere o mettere altrimenti in circolazione valori di bollo contraffatti o alterati.

Al fine di metterli in circolazione, acquistare o comunque ricevere, da chi li ha falsificati, ovvero da un intermediario, valori di bollo contraffatti o alterati.

Sanzione Pecuniaria

Da 200 a 533 quote, se vi è concerto.

Sanzioni Interdittive

- ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito;
- ✓ Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ✓ Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
- ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le Sanzioni Interdittive si applicano per una durata non superiore ad un anno.

6. Spendita di valori di bollo ricevuti in buona fede (459 c.p.)

Reato

Spendere, o mettere altrimenti in circolazione valori di bollo contraffatti o alterati, ricevuti in buona fede.

Sanzione Pecuniaria

Fino a 133 quote.

Sanzioni Interdittive

///

7. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (460 c.p.)

Reato

Contraffare la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquisire, detenere o alienare tale carta contraffatta.

Sanzione Pecuniaria

Fino a 500 quote.

Sanzioni Interdittive

- ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito;
- ✓ Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ✓ Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
- ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le Sanzioni Interdittive si applicano per una durata non superiore ad un anno.

8. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (461 c.p.)

Reato

Fabbricare, acquistare, detenere o alienare filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Sanzione Pecuniaria

Fino a 500 quote.

Sanzioni Interdittive

- ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito;
- ✓ Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ✓ Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
- ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le Sanzioni Interdittive si applicano per una durata non superiore ad un anno.

9. **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (464 c.p.)**

Reato

Non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fare uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Sanzione Pecuniaria

Fino a 300 quote. Se i valori sono ricevuti in buona fede, la sanzione è fino a 200 quote.

Sanzioni Interdittive:

///

10. **Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali. (Art. 473 c.p.)**

Reato

- a. contraffazione o alterazione di marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale,
- b. senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fare uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati,
- c. contraffazione o alterazione di brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri
- d. essere concorso nella contraffazione o alterazione fare uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Sanzione Pecuniaria

Fino a 500 quote.

Sanzioni Interdittive

- ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito;
- ✓ Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ✓ Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
- ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le Sanzioni Interdittive si applicano per una durata non superiore ad un anno.

11. **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)**

Reato

- a. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, introduzione nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati
- b. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione e introduzione nel territorio dello Stato, il reato consiste nel detenere per la vendita, porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, , prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Sanzione Pecuniaria

Fino a 500 quote.

Sanzioni Interdittive

- ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito;
- ✓ Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ✓ Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
- ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le Sanzioni Interdittive si applicano per una durata non superiore ad un anno.

Art. 25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio - Articolo aggiunto dalla L. 23 luglio 2009, n. 99.

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513⁵⁴, 515⁵⁵, 516⁵⁶, 517⁵⁷, 517-ter⁵⁸ e 517-quater⁵⁹ la Sanzione Pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis⁶⁰ e 514⁶¹ la Sanzione Pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le Sanzioni Interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Si riportano di seguito solo i titoli degli articoli qui menzionati e rubricati sotto il titolo di "Reati contro l'industria e il commercio". Le fattispecie di reato contemplate nel presente articolo

⁵⁴ **Art. 513. Turbata libertà dell'industria o del commercio.**

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

⁵⁵ **Art. 515. Frode nell'esercizio del commercio.**

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

⁵⁶ **Art. 516. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

⁵⁷ **Art. 517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

⁵⁸ **Art. 517-ter. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.**

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

⁵⁹ **Art. 517-quater. Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.**

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

⁶⁰ **Art. 513-bis. Illecita concorrenza con minaccia o violenza.**

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

⁶¹ **Art. 514. Frodi contro le industrie nazionali.**

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

vengono qui solo elencate, non avendo neppure alla lontana un attinenza con l'attività della Fondazione ed essendo quindi remotissima, se non impossibile il rischio di un coinvolgimento della responsabilità dell'Ente:

1. Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
2. Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
3. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
4. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art.517 c.p.);
5. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
6. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
7. Illecita concorrenza con minaccia e violenza (art.513-bis c.p.);
8. Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

Art. 25-ter Reati societari – (articolo aggiunto dall'art. 3, del d.lgs. n. 61 del 2002, modificato dall'art. 1, co. 77 della L. n. 190/2012⁶², poi modificato dall'art. 12, comma 1, legge n. 69 del 2015)⁶³

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621⁶⁴ del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis⁶⁵ del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622⁶⁶ del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) (abrogata)

⁶² **Art. 1. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione** (...omissis)

77. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25:

1) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione» sono inserite le seguenti: «, induzione indebita a dare o promettere utilità»;

2) al comma 3, dopo le parole: «319-ter, comma 2,» sono inserite le seguenti: «319-quater»;

b) all'articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente: «s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote».

⁶³ **Art. 12 - Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari.**

1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinnea e' sostituito dal seguente: «In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie.»;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote»;

⁶⁴ **2621 - False comunicazioni sociali** (articolo così sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge n. 69 del 2015)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

⁶⁵ **Art. 2621 bis. - Fatti di lieve entità** - (articolo inserito dall'art. 10, L. 27 maggio 2015, n. 69, con decorrenza dal 14 giugno 2015).

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. (Articolo inserito dall'art. 10, L. 27 maggio 2015, n. 69, con decorrenza dal 14 giugno 2015).

⁶⁶ **2622 False comunicazioni sociali delle società quotate** - (articolo così sostituito dall'art. 11, comma 1, della legge n. 69 del 2015)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623⁶⁷, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624⁶⁸, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625⁶⁹, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632⁷⁰ del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626⁷¹ del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627⁷² del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

⁶⁷ Art. 2623. Falso in prospetto - (articolo abrogato dall'art. 34, L. 28 dicembre 2005, n. 262).

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è dalla reclusione da uno a tre anni.

⁶⁸ Art. 2624. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione - (articolo abrogato dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)

I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

⁶⁹ Art. 2625. Impedito controllo.

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

⁷⁰ Art. 2632. Formazione fittizia del capitale.

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

⁷¹ Art. 2626. Indebita restituzione dei conferimenti.

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

⁷² Art. 2627. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.

- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628⁷³ del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a settecentoventi quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629⁷⁴ del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633⁷⁵ del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636⁷⁶ del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637⁷⁷ del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis⁷⁸ del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; (lettera così modificata dall'art. 31 della legge n. 262 del 2005);
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638⁷⁹, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

⁷³ Art. 2628. **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.**

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

⁷⁴ Art. 2629. **Operazioni in pregiudizio dei creditori.**

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

⁷⁵ Art. 2633. **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.**

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

⁷⁶ Art. 2636. **Illecita influenza sull'assemblea.**

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

⁷⁷ Art. 2637. **Aggio.**

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

⁷⁸ Art. 2629-bis. **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi.**

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (1), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

⁷⁹ **Articolo 2638 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (1)**

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635⁸⁰ del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

(lettera aggiunta dall'art. 1, comma 77, lettera b), legge n. 190 del 2012);

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

L'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n.61⁸¹, in vigore dal 16 aprile 2002, emanato nell'ambito della riforma del diritto societario, aveva introdotto l'articolo 25-ter nel D Lgs n.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

⁸⁰ **Art. 2635. Corruzione tra privati.**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

⁸¹ **Art. 3. - Responsabilità amministrativa delle società**

1. La rubrica della sezione III del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituita dalla seguente: "Responsabilità amministrativa da reato".

2. Dopo l'articolo 25-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

"Articolo 25-ter (Reati societari). - 1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

231/2001, estendendo il regime di responsabilità amministrativa anche all'ambito dei reati societari: tali reati, configurati inizialmente dallo stesso D. Lgs n. 61/2002, erano stati successivamente modificati dalla Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 (cosiddetta legge sulla tutela del risparmio).

Si osserva che l'estensione della normativa in esame ai reati societari, era stata attuata con modalità tali, da introdurre più di una anomalia, rispetto alle regole generali del sistema, previste dal D. Lgs n. 231/2001.

1. La prima difformità riguardava il **numero dei soggetti** cui si applicava la responsabilità amministrativa, che era significativamente più ristretto, rispetto agli enti per i quali trovava applicazione, in generale, tale responsabilità (**enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica**): in materia di reati societari, venivano infatti sanzionate le condotte che configuravano determinate violazioni delle disposizioni penali in materia di **società e consorzi**, che nel caso specifico erano quindi gli unici destinatari della normativa.
2. La seconda differenza, più di carattere terminologico che effettiva, riguardava i presupposti che dovevano sussistere, affinché il reato compiuto da una persona fisica potesse coinvolgere la società o il consorzio, per il quale la persona aveva agito: la **regola generale del D Lgs n. 231/2001** prevedeva che l'ente fosse responsabile se la persona aveva agito nel suo **interesse o a suo vantaggio**.

In materia di reati societari, il primo comma dell'articolo 25-ter precisava che la responsabilità amministrativa, e di conseguenza la sanzione, trovavano applicazione solo nei casi in cui i reati societari, elencati in tale articolo, venissero commessi nell'**interesse della società**, ignorando invece completamente il **concetto di vantaggio**: la società era quindi chiamata a rispondere solo se il reato di natura societaria era stato commesso, in tutto o in parte, nel suo interesse. Se, invece, il reato era stato commesso esclusivamente nell'interesse di terzi, la società non era mai chiamata a rispondere, neppure nell'eventualità in cui avesse ottenuto un qualche vantaggio, anche considerevole, per effetto della commissione del reato.

3. Una terza differenza era legata al fatto che il primo comma dell'articolo 25-ter circoscriveva l'ambito di responsabilità dell'ente ai casi in cui i reati fossero stati commessi:
 - a. da **amministratori** (ovvero **componenti del Consiglio di gestione**, in caso di adozione del sistema di amministrazione dualistico), **direttori generali o liquidatori**, per quanto concerne le persone in **posizione apicale**.

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo."

- b. da persone sottoposte alla vigilanza dei soggetti di cui sopra, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.

A seguito della entrata in vigore della Legge 27 maggio 2015 n. 69 recante *"Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"*, il cui obiettivo è quello di inasprire il trattamento sanzionatorio per i delitti di corruzione, concussione e peculato, sono state previste al contempo una serie di modifiche al codice civile, consistenti nell'aumento delle pene per il reato di falso in bilancio, in caso di società quotate e non.

Ai nostri fini per quanto concerne le novelle apportate al **codice civile**:

- ✓ le false comunicazione sociali, attualmente sanzionate come contravvenzione, tornano ad essere un delitto, procedibile d'ufficio, salvo le ipotesi di lieve entità. Tale ultima ipotesi sarà oggetto di accertamento da parte del Giudice il quale dovrà tener conto *"della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta"*;
- ✓ L'aumento di pena previsto per il delitto di falso in bilancio nelle società quotate, consentirà l'utilizzo di eventuali intercettazioni lecite soltanto in caso di reati punibili con pene detentive superiori ai cinque anni.

Le modifiche al falso in bilancio impattano, infine, sulla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Nell'elenco dei reati presupposto contenuto nel citato decreto figura infatti anche l'art. 25-ter (Reati societari), che prevede l'applicazione esclusivamente delle sanzioni amministrative pecuniarie in relazione agli illeciti in materia societaria previsti dal codice civile.

In caso di condanna, per effetto delle modifiche operate dalla legge n. 69/2015, nei confronti dell'ente trovano dunque applicazione le seguenti sanzioni pecuniarie:

- ✓ da duecento a quattrocento quote per il delitto di false comunicazioni sociali ex art 2621 c.c. (False comunicazioni ed illegale ripartizione di utili);
- ✓ da cento a duecento quote per il delitto di false comunicazioni sociali ex art 2621-bis c.c. (fatti di lieve entità);
- ✓ da quattrocento a seicento quote per il delitto di false comunicazioni sociali ex art. 2622 c.c. (divulgazione di notizie sociali riservate);

La modifica di maggior rilievo, tuttavia, concerne l'ambito applicativo della disposizione che, nella formulazione previgente, restringeva il novero ai reati societari commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali o liquidatori, ovvero da persone sottoposte alla loro vigilanza, laddove la realizzazione del fatto fosse imputabile ad una violazione dei doveri di vigilanza imposti dagli obblighi inerenti la loro carica.

Il nuovo testo dell'art. 25-ter, conformemente alle altre disposizioni sanzionatorie del d.lgs. 231/2001, si limita invece a disporre l'applicazione delle sanzioni pecuniarie "in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile", stabilendone l'entità.

Nella nuova formulazione, dunque, è eliminato qualsiasi riferimento alla nozione di "interesse" della società, al novero dei soggetti dalle cui azioni possono derivare le conseguenze sanzionatorie per l'ente e, infine, ai criteri di imputazione oggettiva dell'illecito. In particolare, molta perplessità in dottrina aveva suscitato il riferimento al solo "interesse" e non anche al "vantaggio" dell'ente, criteri entrambi enunciati dall'art. 5, allorché individua i presupposti generali ai fini dell'imputabilità all'ente del reato commesso dalla persona fisica. Non a caso, l'eliminazione del riferimento al solo "interesse" della società era stata già auspicata molti anni prima, proprio al fine di rendere il testo dell'art. 25-ter omogeneo rispetto a quello delle altre norme sanzionatorie del d.lgs. 231/2001, evitando di enunciare nuovamente i presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità dell'ente, già compiutamente disciplinati negli articoli 5,6, e 7 dello stesso decreto. In questa sede, tuttavia, interessa di più rimarcare come la nuova formulazione della norma consenta di superare la problematica, anch'essa sorta in vigore del precedente art. 25-ter, inerente alla presunta esistenza di un criterio di imputazione "alternativo" della responsabilità dell'ente, atteso che la norma identificava, ai fini dell'applicabilità della sanzione, esclusivamente la *culpa in vigilando* dei soggetti elencati e non anche l'omessa adozione e l'efficace attuazione dei modelli organizzativi.

La questione, ancorché di carattere squisitamente interpretativo, deve ritenersi superata per effetto delle modifiche apportate all'art. 25-ter: ne consegue che le società che hanno già adottato modelli organizzativi per la prevenzione dei reati societari dovranno effettuare nuovamente la mappatura dei rischi alla luce delle mutate indicazioni normative e, laddove all'esito di tale valutazione emergano nuovi profili di rischio, adeguare i protocolli esistenti.

1. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Reato

Il reato in esame si riferisce ad ipotesi di società non quotate nel mercato azionario e si realizza quando, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge:

- a. consapevolmente
- b. al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto
- c. espongono nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero. Ad esempio, nella redazione del bilancio si raggruppano delle voci che la legge vuole distinte, o si effettuano

- compensazioni di poste attive e passive, allo scopo di impoverire il contenuto informativo del bilancio e di occultare dati significativi sulla situazione della liquidità aziendale
- d. ovvero omettono in tali documenti informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge. Ad esempio, si ignora l'esigenza di rettificare in diminuzione l'importo dei crediti verso un cliente, tramite apposito accantonamento al relativo fondo svalutazione, nonostante il cliente sia in una situazione di crisi, con la conseguenza di iscrivere in bilancio crediti per un ammontare superiore a quanto è possibile riscuotere.
- e. le informazioni false od omesse devono essere rilevanti, e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.
- f.

Autori del reato, affinché possa venirsi a configurare una responsabilità amministrativa in capo alla società, devono essere:

- ✓ gli amministratori, o in alternativa i liquidatori, o i direttori generali, per quanto concerne i soggetti in posizione apicale;
- ✓ i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili generali, per quanto riguarda i soggetti sottoposti. Questa precisazione delimita il novero dei soggetti sottoposti, le cui azioni comportano la responsabilità della società, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili generali (sono quindi escluse le persone con altre qualifiche, quali ad esempio impiegati e funzionari della direzione amministrativa). È quindi esclusa la responsabilità per le condotte poste in essere da dirigenti di altre funzioni, diverse da quella amministrativa, nonostante essi possano esercitare una notevole influenza, sui valori che vengono esposti in bilancio (ad esempio, fornendo informazioni essenziali, al fine di valutare l'importo da iscrivere in bilancio di poste quali crediti, rimanenze, partecipazioni, fondi rischi ed oneri, eccetera).

Sanzione Pecuniaria

Da 200 a 400 quote

2. False comunicazioni sociali per fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

Reato

Il medesimo profilo di reato è integra la fattispecie di reato di cui all'art. 2621-bis, che però è unito in maniera più lieve in una di queste due ipotesi:

- a. tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta;
- b. se i fatti riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 del RD 267/42 (società non fallibili).

In questo specifico caso il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Le ipotesi contemplate dall'art. 2621-bis c.c. sembrano costituire autonome fattispecie di reato e non mere circostanze attenuanti (ad effetto speciale).

La questione non è solo formale, dal momento che solo qualificando le ipotesi come autonome fattispecie i giudici non potrebbero ricorrere al giudizio di bilanciamento rispetto ad eventuali circostanze aggravanti, con applicazione della più grave sanzione di cui all'art. 2621 c.c.

Sanzione Pecuniaria

Da 100 a 200 quote

3. False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622).

Reato

Di particolare importanza si presentano le differenze tra il reato di false comunicazioni sociali nelle società quotate (nuovo art. 2622 c.c.) e nelle non quotate (nuovo art. 2621 c.c.).

Esse riguardano:

- a. **l'entità della sanzione**, che, come sopra evidenziato, nelle spa quotate è della reclusione da tre a otto anni; appare evidente come la maggiorazione rispetto alle società non quotate (dove la reclusione è compresa, nell'ipotesi base, tra uno e cinque anni) sia correlata al particolare contesto societario in cui la condotta è posta in essere.⁸²
- b. **la mancata precisazione che la condotta si esplica su bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico "previste dalla legge"**: l'art. 2622 c.c., diversamente dall'art. 2621 c.c., non precisa che la condotta deve esplicitarsi su bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, "previste dalla legge". Di conseguenza, solo nelle società quotate presentano rilevanza penale, ad esempio, le false dichiarazioni rese dagli amministratori durante una conferenza stampa.
- c. **la mancata precisazione che la condotta espositiva, di fatti materiali non rispondenti al vero, intervenga su fatti "rilevanti"**: è stato sottolineato come tale situazione faccia pensare ad una rilevanza penale, in tale ambito, anche a fronte dell'esposizione di fatti non rispondenti al vero di scarsa rilevanza. Si è, peraltro, osservato come l'idea che si sia voluto dilatare l'ambito operativo della fattispecie a ogni falsa comunicazione potrebbe essere smentita dal requisito della materialità, che rinvia alla significatività del fatto.

⁸² Da tale misura, peraltro, scaturiscono importanti differenze in relazione ai termini di prescrizione, alle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni. Termini di prescrizione in applicazione della disciplina del codice penale, dalla reclusione da tre a otto anni consegue che il reato di false comunicazioni nelle società quotate si prescrive:

in 8 anni dalla consumazione, in assenza di interruzione;

in 10 anni dalla consumazione, in presenza di interruzione

Quanto al tema delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, la reclusione da tre ad otto anni, inoltre, in forza di quanto stabilito dall'art. 266 co. 1 lett. a) c.p.p., autorizza, nella nuova fattispecie di cui all'art. 2622 c.c., l'utilizzo di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione.

- d. l'inapplicabilità delle ipotesi di lieve entità di cui all'art. 2621-bis c.c. e di non punibilità per particolare tenuità di cui all'art. 2621-ter c.c.⁸³; è l'art. 2621-bis c.c., "fatti di lieve entità", che l'art. 2621-ter c.c., "non punibilità per particolare tenuità", attengano esclusivamente alle false comunicazioni sociali poste in essere nelle società "non" quotate. Relativamente a quest'ultima ipotesi, poi, al di là dell'espresso riferimento normativo ai soli artt. 2621 e 2621-bis c.c., è la stessa disciplina dell'art. 131-bis c.p. a precluderne l'applicabilità alle società quotate. Ai relativi fini, infatti, è richiesta una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni.

Società equiparate alle quotate

Ai sensi del nuovo art. 2622 co. 2 c.c., alle società ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea sono equiparate:

1. le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea (ovvero quelle società che, pur non essendo ancora quotate, hanno avviato le procedure necessarie);
2. le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3. le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione europea;
4. le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono

Sanzione Pecuniaria

- a. da 400 a 600 quote;
- b. l'art. 12 co. 1 lett. d) della L. 69/2015, in particolare, sostituisce la lett. b) dell'art. 25-ter co. 1 del DLgs. 231/2001, ma non il co. 2 dell'art. 25-ter del DLgs. 231/2001, sicchè se, in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un **profitto di rilevante entità**, la sanzione pecuniaria è **aumentata di un terzo**.
- c. resta in vigore anche l'art. 39 co. 5 della L. 262/2005, ai sensi del quale le **"sanzioni pecuniarie"** previste dall'art. 25-ter del DLgs. 231/2001 **sono raddoppiate**. Tale raddoppio è **da riferire all'entità della sanzione pecuniaria e non al numero delle quote**, e consentirà al giudice un maggior rigore in ragione delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente (allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione). Di conseguenza, mentre, in genere, l'importo delle singole quote varia da 258,00 a 1.549,00 euro, nel caso in esame varia da 516,00 a 3.098,00 euro. Quindi, ad esempio, in caso di falso in bilancio in una spa quotata, che

⁸³ L'art. 10 della L. 69/2015 ha anche inserito nel codice civile il nuovo art. 2621-ter rubricato "Non punibilità per particolare tenuità", ai sensi del quale "ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis". La nuova previsione normativa, quindi, introduce un elemento di differenziazione rispetto ai criteri generali sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto previsti dall'art. 131-bis c.p., dovendo il giudice considerare, in modo prevalente (non esclusivo), l'entità dell'eventuale danno cagionato (alla società, ai soci o ai creditori) in conseguenza dei fatti di cui agli artt. 2621 e 2621-bis c.c.

abbia conseguito da esso un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria potrebbe arrivare fino a 2.478.400,00 euro (3.098,00 euro × 600 quote + aumento di 1/3).

Sanzioni interdittive

///

4. Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)

Reato

Gli amministratori, i direttori generali o le persone sottoposte alla loro vigilanza, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espongono false informazioni od occultano dati o notizie, in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari.

Sanzione Pecuniaria:

Da 200 a 260 quote se la condotta non ha cagionato danno patrimoniale ai destinatari del prospetto.

Da 400 a 660 quote se la condotta ha cagionato loro danno patrimoniale.

Siccome la responsabilità amministrativa delle società è disciplinata, in termini procedurali dal diritto penale, nell'ambito del quale vige il principio della certezza della pena, principio non passibile di essere scalfito da mere interpretazioni estensive di norme eventualmente scritte male, si deve dedurre che il compimento del reato in esame non provochi, attualmente, alcuna conseguenza per la società, in quanto:

- per disciplinare la responsabilità amministrativa della società, l'articolo 25-ter del D. Lgs n. 231/2001 fa riferimento ad un reato che non esiste più, essendo stato abrogato l'articolo 2623 del codice civile⁸⁴ dalla medesima Legge 28 Dicembre 2005, n. 262;
- al gemello di tale reato, nato sulle sue ceneri e contraddistinto dall'articolo 173-bis del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52" , il D. Lgs n. 231/2001 non opera alcun richiamo.

5. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)

⁸⁴ Art. 2623 - Falso in prospetto [abrogato] - Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è dalla reclusione da uno a tre anni.

Reato

I responsabili della società di revisione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione.

Sanzione Pecuniaria:

Da 200 a 260 quote se la condotta non ha cagionato danno patrimoniale ai destinatari della comunicazione.

Da 400 a 800 quote se la condotta ha cagionato loro danno patrimoniale.

Dal compimento del reato in esame, previsto dall'articolo 2624 del codice civile, conseguirebbe innanzitutto la responsabilità amministrativa della società di revisione, qualora la condotta sia stata posta in essere nell'interesse della stessa, da suoi amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza: si sottolinea che, qualora tali persone abbiano agito spinte da motivazioni diverse dall'interesse della società di revisione (ad esempio, semplicemente per intascare una tangente), la società di revisione non è tenuta a rispondere ai sensi del Dlgs 231/2001.

Per effetto della condotta in esame può essere assoggettata a responsabilità amministrativa anche la società oggetto di revisione, qualora i suoi amministratori, direttori generali, liquidatori, o i soggetti sottoposti alla loro vigilanza, si siano resi colpevoli di concorso nella commissione del reato (articolo 110 del codice penale), determinando o istigando la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

Siccome la responsabilità amministrativa delle società è disciplinata, in termini procedurali dal diritto penale, nell'ambito del quale vige il principio della certezza della pena, principio non passibile di essere scalfito da mere interpretazioni estensive di norme eventualmente scritte male, si deve dedurre che il compimento del reato in esame non provochi, attualmente, alcuna conseguenza per la società, in quanto per disciplinare la responsabilità amministrativa della società, l'articolo 25-ter del D. Lgs n. 231/2001 fa riferimento ad un reato che non esiste più, essendo stato l'art. 2624 del codice civile⁸⁵ abrogato dall'art. 37, co. 34 della Legge 27 gennaio 2010, n. 39.

⁸⁵ Art. 2623 - Falso in prospetto [abrogato] - Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è dalla reclusione da uno a tre anni.

6. Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Reato

Gli amministratori, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.

Sanzione Pecuniaria

Da 200 a 360 quote se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

La responsabilità amministrativa della società si viene a configurare solo se l'attività degli amministratori, finalizzata ad impedire il controllo, ha cagionato un danno ai soci, con la conseguenza che la condotta in esame viene a configurare un reato, come dispone il secondo comma dell'articolo 2625 c.c.

In assenza di danno, invece, il primo comma dell'articolo 2625 c.c. prevede che la condotta degli amministratori sia punita in via amministrativa, non penale, per cui non sorge alcuna responsabilità della società, non essendovi commissione di reato societario.

7. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Reato

L'amministratore, anche in parte, forma od aumenta fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Sanzione Pecuniaria

Da 200 a 360 quote.

Tale ipotesi di reato, prevista dall'articolo 2632 del codice civile, è integrata dalle seguenti condotte:

- a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

8. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Reato

Gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Sanzione Pecuniaria

Da 200 a 360 quote.

Ai sensi dell'articolo 2626 del codice civile, il reato colpisce l'indebita restituzione dei conferimenti:

- sia nei casi in cui vi sia una simulazione: ad esempio l'assemblea, su proposta degli amministratori, delibera la compensazione di un debito fittizio della società, verso il socio, con il credito da conferimento che la prima vanta verso il secondo;

- sia nei casi in cui la restituzione avvenga senza simulazione, quindi diminuendo il patrimonio netto della società, al di fuori delle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale, previste ad esempio dall'articolo 2445 del codice civile.

4. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Reato

Gli amministratori ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Sanzione Pecuniaria

Da 200 a 260 quote.

Il reato, previsto dall'articolo 2627 del codice civile, ricorre nei casi di:

- ripartizione di utili, o di acconti su utili, non effettivamente conseguiti o che devono essere destinati per legge a riserva;
- ripartizione di riserve, ivi incluse quelle che non sono costituite da utili (ad esempio, riserve di rivalutazione), che non possono per legge essere distribuite.

Si deve evidenziare che la restituzione alla società degli utili, o la ricostituzione delle riserve, prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, dell'esercizio nel quale è avvenuta la ripartizione illecita, estingue il reato e di conseguenza la responsabilità amministrativa dell'Ente.

5. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Reato

Gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, ovvero azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Il reato, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, si realizza attraverso l'acquisto, da parte della società, di azioni o quote proprie, o di azioni o quote dell'eventuale società controllante, al di fuori dei casi o oltre i limiti consentiti dalla legge, che provochi una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Soggetti attivi del reato sono, in generale, gli amministratori della società che acquista o sottoscrive le azioni o le quote.

Nell'ipotesi in cui tali acquisti o sottoscrizioni si riferiscano ad azioni o quote della società controllante, può inoltre in taluni casi configurarsi una responsabilità a titolo di concorso, degli amministratori della società controllante, nell'ipotesi in cui essi abbiano istigato gli amministratori della società controllata a porre in essere l'illecito. Si fa presente che, se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta illecita, si estingue il reato, e di conseguenza la responsabilità amministrativa della società.

Sanzione Pecuniaria

Da 200 a 360 quote.

Sanzione Interdittiva

6. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Reato

Gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Il reato, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni, attuate in violazione delle disposizioni di legge, che cagionino danno ai creditori: il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato, e di conseguenza la responsabilità amministrativa della società.

Sanzione Pecuniaria

Da 300 a 660 quote.

7. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Reato

I liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

Presupposto per questa fattispecie di reato, prevista dall'articolo 2633 del codice civile, è lo stato di liquidazione della società.

Il reato si perfeziona con la ripartizione dei beni sociali tra i soci, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, con conseguente danno per questi ultimi.

Il risarcimento del danno ai creditori, prima del giudizio, estingue il reato.

Sanzione Pecuniaria

Da 300 a 660 quote.

12. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Reato

Con atti simulati o fraudolenti, gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori o persone ad essi sottoposte determinano la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

La condotta in oggetto, sanzionata dall'articolo 2636 del codice civile, consiste nel raggiungere la maggioranza in assemblea con atti simulati o con frode, allo scopo di conseguire un ingiusto profitto: ad esempio, gli amministratori predispongono apposita documentazione, falsa o comunque alterata, ai fini della deliberazione dell'assemblea su uno specifico ordine del giorno. Tale documentazione è in grado di influenzare la maggioranza dei soci e determina, come tale, la volontà dell'assemblea in sede di deliberazione.

Resta fermo, anche secondo la giurisprudenza consolidata, che il reato non si verifica allorché, anche in assenza di una condotta illecita degli amministratori, la maggioranza sarebbe stata ugualmente raggiunta.

Si evidenzia come, generalmente, il reato in esame venga commesso per realizzare un interesse di parte, non l'interesse della società: sono quindi rari i casi in cui è ravvisabile una responsabilità amministrativa a carico di quest'ultima.

Sanzione Pecuniaria:

Da 300 a 660 quote.

13. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Reato

Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori o persone ad essi sottoposte diffondono notizie false, ovvero pongono in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

La fattispecie, prevista dall'articolo 2637 del codice civile, consiste nel diffondere notizie false, o nell'adoperare altri artifici idonei a comportare una significativa alterazione del prezzo di strumenti finanziari, allo scopo di alterare l'apprezzamento dei terzi sulla stabilità patrimoniale della società. Per notizie deve intendersi una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto: non sono invece considerate tali né le semplici voci, né le previsioni di tipo soggettivo. La notizia è da considerarsi falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori, determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare. Si evidenzia come tale tipo di manipolazione del mercato comprenda anche i casi in cui la creazione di una indicazione fuorviante derivi dalla inosservanza degli obblighi di comunicazione, da parte dell'emittente degli strumenti finanziari o di altri soggetti obbligati.

Con riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie penale, non viene ravvisato l'estremo della **diffusione** di notizie false quando esse non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano state dirette solo a poche persone.

Per **altri artifici** si deve intendere qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi, ivi inclusa, se ha tale effetto, la comunicazione a poche persone di notizie false.

I soggetti, i cui strumenti finanziari possono essere oggetto del reato in esame sono i seguenti:

- società che hanno emesso strumenti finanziari **non quotati** e per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato: per tali soggetti la normativa di riferimento è l'articolo 2637 del codice civile, che viene esplicitamente richiamato dall'articolo 25-ter D. Lgs n. 231/2001;
- **banche o gruppi bancari**: stando al tenore letterale della norma, anche per tali soggetti la normativa di riferimento sembra essere l'articolo 2637 del codice civile, indipendentemente

dalla circostanza che gli strumenti finanziari da essi emessi siano quotati, o meno - società, diverse dalle banche, i cui strumenti finanziari sono **quotati**, o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato: la legge n. 62/2005 ha eliminato il riferimento a tali soggetti, in precedenza contenuto dell'articolo 2637 del codice civile, per procedere ad autonoma disciplina con l'articolo 185 TUIF. La relativa sanzione amministrativa, a carico dell'ente, non è disciplinata dall'articolo 25-ter D. Lgs n. 231/2001, ma dall'articolo 25 - sexies - Abusi di mercato.

Sanzione Pecuniaria

Da 400 a 1.000 quote.

Sanzioni Interdittive

///

8. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

Reato

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D. Lgs n. 58/1998, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al D. Lgs n. 385/1993, del testo unico di cui al D. Lgs n. 58/1998, della L. n. 576/1982, o del D. Lgs n.124/1993, viola gli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma del codice civile.

Il reato, previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, punisce la violazione del primo comma dell'articolo 2391 c.c., che dispone quanto segue: l'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale; se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

In relazione alla violazione di tali precetti, da parte degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione, si viene a configurare un'ipotesi di reato, e di conseguenza la responsabilità amministrativa della società, solo nel caso di:

- società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea;
- società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante: ai sensi dell'articolo 116 del TUIF, tali società sono individuate applicando le regole dettate da regolamento Consob;
- soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria (D. Lgs n. 385/1993), del testo unico dell'intermediazione finanziaria (D. Lgs n. 58/1998), della legge 576/1982 (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni) o del D. Lgs n. 124/1993 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari).

Sanzione Pecuniaria

Da 400 a 1.000 quote.

Sanzioni Interdittive

///

14. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Reato

Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari di società o enti:

- nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima;
- in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

Questa figura di reato, prevista dall'articolo 2638 del codice civile, risponde all'esigenza di coordinare ed armonizzare le fattispecie riguardanti le numerose ipotesi, esistenti nella disciplina previgente, di falsità nelle comunicazioni agli organi di vigilanza, di ostacolo allo svolgimento delle funzioni, di omesse comunicazioni alle autorità medesime. Viene così completata la tutela penale dell'informazione societaria, nella sua destinazione alle autorità di vigilanza settoriali (Consob, Banca d'Italia, Isvap).

A titolo di esempio, del reato in esame, si possono citare gli amministratori di una società quotata in Borsa, che trasmettano alla Consob il progetto di Bilancio con relazioni ed allegati, riportando notizie false, o comunque notizie incomplete e frammentarie, relativamente a determinate rilevanti operazioni sociali, al fine di evitare possibili controlli da parte della Consob stessa.

Sanzione Pecuniaria

Da 400 a 800 quote.

Sanzioni Interdittive

Corruzione tra privati- Art. 2635.

Reato

La corruzione è un reato, di solito commesso nell'ambito della pubblica amministrazione (artt. 318 e 319 c.p. e anche art. 319 ter, 320, 321 e 322 c.p.), che ha una struttura abbastanza complessa.

Si parla di **corruzione attiva**, quando c'è l'attività del corrompere, e di **corruzione passiva**, che sta nell'essere corrotti.

Per la maggioranza della dottrina e per la giurisprudenza, siamo in presenza di reato a concorso necessario, e quindi di un unico reato cui partecipano necessariamente più persone, anche se è vero che le condotte dei soggetti attivi sono diverse, e quindi saranno considerate separatamente

Nella corruzione c'è anche da stabilire se la promessa o la dazione di denaro o altra utilità siano effettuate prima del compimento dell'atto e allora si parla di corruzione antecedente, oppure dopo che l'atto sia stato già compiuto e allora si parla di corruzione susseguente.

Si distingue poi una corruzione propria, quando l'atto è contrario ai doveri del proprio ufficio, (art. 319 c.p.), ovvero impropria, quando l'atto compiuto è conforme ai doveri che scaturiscono dalla propria funzione (art. 318 c.p. riformato dalla l. 6\11\2012 n. 190; il vecchio articolo 318 era rubricato Corruzione per un atto d'ufficio).

Avendo presenti questi concetti sulla corruzione, tratti dal codice penale, possiamo meglio intendere il nuovo articolo 2635, che si occupa di una nuova ipotesi di corruzione, la corruzione tra privati, partendo dalla corruzione passiva.

Soggetti attivi: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori; Si tratta, dal lato passivo di reato proprio.

Soggetto passivo: la società.

Fatto tipico: il soggetto attivo, o i soggetti attivi in seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Come si vede l'art. 2365 c.c. si occupa solo della corruzione antecedente, e il reato si può realizzare con una azione o un'omissione.

La condotta deve aver cagionato anche un nocumento alla società, termine più esteso di danno, volendo far ricomprendere un qualsiasi danno subito dalla società, non escluso un danno di immagine presso il pubblico.

Si tratta, comunque, di reato di evento.

L'elemento soggettivo è il dolo specifico, perché i soggetti attivi devono essere coscienti di accettare il denaro o altra utilità per una condotta che viola gli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Nella corruzione tra privati, quindi, non è prevista

- ✓ la corruzione susseguente
- ✓ l'istigazione alla corruzione.
- ✓ la corruzione impropria, che si verifica quando l'attività corruttiva è svolta per il compimento un atto conforme ai doveri degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori .

Venendo alla corruzione attiva:

Soggetto attivo: chiunque prometta dia prometta denaro o altra utilità; se tratta si reato comune.

Fatto tipico: dare o promettere denaro o altra utilità;

Elemento soggettivo: dolo specifico, poiché la dazione e la promessa sono effettuate per indurre gli organi della società a compiere o omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Pene per il corruttore: le stesse previste per i corrotti.

Il quarto comma dell'art. 2365 prevede il raddoppio delle pene se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Per evitare queste sanzioni, non è sufficiente che i modelli si limitino a enunciare i nuovi delitti ma è necessario predisporre un sistema effettivo di prevenzione e controllo, collegato alla procedure aziendali, idoneo a evitare gli illeciti.

Sanzione pecuniaria

da 200 a 400 quote

///

Art. 25-quater. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico - (articolo aggiunto dall'art. 3, della legge n. 7 del 2003⁸⁶)

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la Sanzione Pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la Sanzione Pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le Sanzioni Interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Articolo 25-quater D. lgs n. 231/2001 – I Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

L'articolo 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7 ha introdotto nel D. Lgs n. 231/2001 l'articolo 25-quater: esso dispone la responsabilità amministrativa degli enti in seguito ai delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale.

Si riportano di seguito solo i titoli degli articoli qui menzionati e rubricati sotto il titolo di "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Le fattispecie di reato contemplate nel presente articolo vengono qui solo elencate, essendo remotissima, se non impossibile il rischio di un coinvolgimento della responsabilità dell'Ente:

⁸⁶ ART. 3.

1. Dopo l'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

"ART. 25-quater. - (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico).

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.).

Accanto alle fattispecie disciplinate dal codice penale, vanno presi in considerazione i reati previsti dalle disposizioni contenute in leggi speciali:

LEGGE 10 maggio 1976, n. 342 - Repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, relativamente ai reati di cui all'art. 1 (Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo) e all'art.2 (Danneggiamento delle installazioni a terra)

LEGGE 28 dicembre 1989, n. 422 - Ratifica ed esecuzione della convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, con protocollo per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale, firmata a Roma il 10 marzo 1988, e disposizioni penali in materia di delitti contro la sicurezza della navigazione marittima e delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale, particolarmente riguardo alle fattispecie di cui all'art. 3.

LEGGE 6 febbraio 1980, n. 15 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica

Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - Conclusa a New York il 9 dicembre 1999, particolarmente con riguardo all'art. 2

Art. 25-quater. 1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili - (articolo aggiunto dall'art. 8, della legge n. 7 del 2006⁸⁷)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la Sanzione Pecuniaria da 300 a 700 quote e le Sanzioni Interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Reato

La legge 9 gennaio 2006, n. 7 - Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile ha inserito l'articolo 25-quater.1, nell'ambito del D. Lgs n. 231/2001, contestualmente con la nuova previsione introdotta, con pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

Sanzione Pecuniaria

Da 300 a 700 quote.

Sanzioni Interdittive

- ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito;
- ✓ Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ✓ Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le Sanzioni Interdittive sono irrogate *per una durata non inferiore ad un anno.*

⁸⁷ Art. 8.

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Dopo l'articolo 25-quater del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

"Art. 25-quater. 1. - (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). - 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

Art. 25-quinquies. Delitti contro la personalità individuale (articolo aggiunto dall'art. 5, della legge n. 228 del 2003)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600⁸⁸, 601⁸⁹ e 602⁹⁰, la Sanzione Pecuniaria da quattrocento a mille quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis⁹¹, primo comma, 600-ter⁹², primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.¹⁹³, e 600-quinquies⁹⁴, la Sanzione Pecuniaria da trecento a ottocento quote; (lettera così modificata dall'art. 10, della legge n. 38 del 2006)

⁸⁸ **Art. 600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.**

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

⁸⁹ **Art. 601. Tratta di persone.**

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

⁹⁰ **Art. 602. Acquisto e alienazione di schiavi.**

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

⁹¹ **Art. 600-bis. Prostituzione minorile.**

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

⁹² **Art. 600-ter. Pornografia minorile.**

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde (²) o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

⁹³ **Art. 600-quater.1. Pornografia virtuale.**

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, la Sanzione Pecuniaria da duecento a settecento quote.

(lettera così modificata dall'art. 10, della legge n. 38 del 2006)

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le Sanzioni Interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Reato

L'articolo 5 della legge n. 228/2003, in tema di misure contro la tratta delle persone, ha aggiunto al D. Lgs n. 231/2001 l'articolo 25-quinquies, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative agli enti, in relazione alla commissione di delitti contro la personalità individuale. Le fattispecie individuate sono quelle di:

1. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
2. Tratta di persone (art. 601 c.p.)
3. Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Sanzione Pecuniaria

da 400 a 1.000 quote.

Sanzioni Interdittive

- ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito;
- ✓ Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ✓ Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le Sanzioni Interdittive sono irrogate per una durata non inferiore ad un anno.

4. Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p., 1 co);
5. Pornografia minorile (art. 600-ter c.p. 1 e 2 co);
6. Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38] anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1.);
7. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.).

Sanzione Pecuniaria

Da 300 a 800 quote.

⁹⁴ Art. 600-quinquies. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

Sanzioni Interdittive

- ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito;
- ✓ Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ✓ Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le Sanzioni Interdittive sono irrogate *per una durata non inferiore ad un anno.*

8. Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p., 2 co)
9. Pornografia minorile (art. 600-ter c.p. 3 e 4 co.)
10. Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1.)

Sanzione Pecuniaria

Da 200 a 700 quote.

Sanzioni Interdittive

- ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito;
- ✓ Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ✓ Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le Sanzioni Interdittive sono irrogate per una durata non inferiore ad un anno.

Art. 25-sexies. Abusi di mercato - (articolo aggiunto dall'art. 9, comma 3, della legge n. 62 del 2005)

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la Sanzione Pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Articolo 25-sexies D. Lgs n. 231/2001 – Abusi di mercato

La Legge Comunitaria 2004 (legge 18 aprile 2005, n.62) ha inserito nel D. Lgs n. 231/2001 il nuovo articolo 25-sexies, che ha previsto la responsabilità amministrativa degli enti per i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, con riferimento agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, previsti dagli articoli 184 e 185 del Dlgs 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF).

1. Abuso di informazioni privilegiate (184 e 187-bis D. Lgs n. 58/1998);
2. Manipolazione del mercato (185 e 187-ter D. Lgs n. 58/1998).

Art. 25-septies. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro - (articolo aggiunto dall'art. 9, comma 1, legge n. 123 del 2007, poi sostituito dall'art. 300 del d.lgs. n. 81 del 2008)

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589⁹⁵ del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una Sanzione Pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le Sanzioni Interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una Sanzione Pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le Sanzioni Interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590⁹⁶, terzo comma del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una Sanzione Pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le Sanzioni Interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

L'art. 9 legge 3 agosto 2007, n. 123, ha esteso l'ambito applicativo della responsabilità da reato degli enti alla materia degli infortuni sul lavoro, inserendo nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-septies entrato in vigore il 25 agosto 2007, che sancisce la responsabilità degli enti per i delitti di omicidio colposo (art. 589 c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e di lesioni colpose gravi (art. 590 comma 3 c.p.).

⁹⁵ **589. Omicidio colposo**

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni. (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, legge n. 102 del 2006)

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

⁹⁶ **590. Lesioni personali colpose**

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione e duecentomila, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni e quattrocentomila.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. (comma così modificato dall'art. 2, comma 2, legge n. 102 del 2006)

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Successivamente l'art. 300 del D. Lgs. n.81 del 09/04/2008 di attuazione della legge n. 123/2007 (informalmente chiamato Testo unico sulla sicurezza) ha, a sua volta, modificato i profili sanzionatori della responsabilità dell'ente da omicidio colposo e da lesioni gravi e gravissime, derivanti dalla violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, modulando la sanzione a carico dell'ente in ragione della gravità delle violazioni e distinguendo tra il reato di lesioni e il reato di omicidio colposo.

La nuova formulazione dell'art. 25-septies del D. Lgs n. 231/2001 prevede, nel reato di gravi lesioni personali colpose, una Sanzione Pecuniaria non superiore a 250 quote e le Sanzioni Interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per un periodo non superiore a 6 mesi.

Nel reato di omicidio colposo la nuova formulazione dell'art. 25-septies del D. Lgs n. 231/2001 distingue secondo che l'omicidio sia derivato da violazioni connesse dall'omissione della valutazione dei rischi o dall'omissione dalla incompleta adozione del relativo documento (di cui agli artt. 17 e 28 del T.U.) prevedendo, in tali casi, una Sanzione Pecuniaria di 1.000 quote e le Sanzioni Interdittive (di cui al comma 2 dell'art. 9) per un periodo compreso tra 3 mesi e 1 anno, dagli altri casi per l'omicidio colposo sono comminate una Sanzione Pecuniaria compresa tra 250 e 500 quote e le Sanzioni Interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per un periodo compreso tra 3 mesi e 1 anno.

Il quadro riassuntivo dalla nuova formulazione dell'art. 25-septies del D. Lgs n. 231/2001 e delle nuove sanzioni comminate è il seguente:

1. Omicidio colposo (art.589 c.p.)

Reato

Cagionare per colpa la morte in conseguenza della omissione della valutazione dei rischi e della completa adozione del documento di valutazione dei rischi (di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a e 28 del Testo Unico delle Sicurezza), o in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (di cui all'art. 18 del Testo Unico delle Sicurezza).

Sanzione Pecuniaria

1.000 quote.

Sanzioni Interdittive

- ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito;
- ✓ Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ✓ Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
- ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni Sanzioni Interdittive si applicano per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Reato

Fuori dei casi previsti dal precedente punto cagionare per colpa la morte in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza nei posti di lavoro.

Sanzione Pecuniaria

Tra 250 e 500 quote.

Sanzioni Interdittive

- ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito;
- ✓ Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ✓ Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
- ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le Sanzioni Interdittive si applicano per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Si evidenzia come, per i casi in esame, sia stata prevista:

- la sanzionabilità di una condotta meramente colposa, che abbia cagionato un evento lesivo non volutamente, ma come conseguenza dell'inosservanza delle regole cautelari in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro;
- l'applicazione di Sanzioni Interdittive molto severe, con la previsione di una durata non inferiore a tre mesi.

3. Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Reato

Cagionare per colpa una lesione personale, con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. La lesione può essere grave e come tale si definisce:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, o una malattia che determini un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione diviene addirittura gravissima quando si verifica:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Sanzione Pecuniaria

Massimo 250 quote.

Sanzioni Interdittive

- ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito;
- ✓ Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ✓ Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
- ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le Sanzioni Interdittive si applicano per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore sei mesi.

25-octies. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio - (articolo aggiunto dall'art. 63, del d.lgs. n. 231 del 2007).

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648⁹⁷, 648-bis⁹⁸, 648-ter⁹⁹ e 648-ter.1¹⁰⁰ del codice penale, si applica all'ente la Sanzione Pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la Sanzione Pecuniaria da 400 a 1000 quote.

(comma così modificato dall'art. 3, comma 5, legge n. 186 del 2014)

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le Sanzioni Interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 25 octies D. Lgs n. 231/2007 – I Reati di ricettazione e riciclaggio

In sede di recepimento della direttiva 2005/60/CE, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, il comma 3 dell'articolo 63 del D. Lgs n. 231/2007 ha inserito nell'ambito del D. Lgs n. 231/2001 l'articolo 25-octies, che ha attratto nell'ambito della responsabilità amministrativa di società ed enti i reati di:

1. ricettazione (articolo 648 c.p.);

⁹⁷ 648. Ricettazione

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire un milione a venti milioni.

2. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire un milione, se il fatto è di particolare tenuità.

3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

⁹⁸ 648-bis. Riciclaggio

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

⁹⁹ 648-ter. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

3. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma.

¹⁰⁰ Art. 648-ter.1. Autoriciclaggio

(articolo introdotto dall'art. 3, comma 3, legge n. 186 del 2014)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

2. riciclaggio (articolo 648-bis c.p.);
3. impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter c.p.).

Caratteristica comune, affinché possano configurarsi tali reati, è che chi ha posto in essere la condotta criminosa non abbia concorso nel reato – base (ad esempio, furto, rapina, truffa, usura, traffico di stupefacenti, eccetera), dal quale sono scaturiti il denaro o i beni oggetto di ricettazione, riciclaggio o reimpiego.

Ne consegue che la responsabilità amministrativa della società o dell'ente non sorge se la persona, ad essa appartenente, pone in essere le condotte di ricettazione, riciclaggio o reimpiego di denaro o beni provenienti da reati che ha direttamente compiuto, o che ha concorso a compiere.

Come precisa il paragrafo 3 dell'articolo 3 Direttiva 2005/60/CE, con il termine di beni (o proventi) del reato si intendono i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili e i documenti o gli strumenti legali, in qualsiasi forma, compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi.

1. Ricettazione (648 c.p.)

Reato

Acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque intromettersi nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Pone dunque in essere il reato di ricettazione chi acquista, riceve od occulta, o comunque si intromette nel fare acquistare, ricevere od occultare i proventi del delitto: ad esempio, chi acquista un motorino dal ladro.

L'articolo 648 c.p. dispone che, perché si possa configurare il reato, la condotta debba essere finalizzata a procurare a sé o ad altri un profitto.

Sanzione Pecuniaria

Da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la Sanzione Pecuniaria da 400 a 1.000 quote.

Sanzioni Interdittive

- ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito;
- ✓ Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ✓ Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
- ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le Sanzioni Interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.

2. Riciclaggio (648-bis c.p.)

Reato

Sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Pone in essere dunque il reato di riciclaggio chi, in relazione ai proventi di un delitto non colposo, compie una serie di operazioni (tra cui sostituzione e trasferimento), finalizzate ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di tali proventi: il termine riciclaggio identifica quindi le attività di ripulitura di proventi illeciti, mediante una serie di operazioni che consentono di occultarne la provenienza delittuosa e di trasformarli in capitali leciti da immettere sul mercato. Esempi di operazioni che configurano il riciclaggio sono riconducibili alle categorie:

- della sostituzione, che è l'attività mediante le quali i proventi illeciti vengono sostituiti o cambiati con denaro pulito o altri valori;
- versamenti su conti correnti da parte dei riciclatori, che rimettono poi le somme agli effettivi destinatari mediante assegni o successivi prelievi;
- operazioni finanziarie o di investimento effettuate con denaro di provenienza delittuosa;
- sostituzione di denaro di provenienza delittuosa con preziosi, oro o altri beni di valore, come quadri, tappeti eccetera;
- costituzione in pegno di beni provenienti da delitto, al fine di ottenere prestiti di denaro;
- trasferimento, che si può attuare spostando il provento criminoso da un luogo ad un altro (ad esempio portando il denaro sporco all'estero), ovvero ponendo in essere passaggi artificiali per celare la provenienza illecita del denaro e la sua appartenenza (come nel caso in cui un soggetto terzo acquisti, con le somme provenienti da un delitto, un immobile, per poi successivamente ricederlo al vero destinatario).

Si osserva che, mentre il delitto di ricettazione richiede una generica finalità di profitto, in quello di riciclaggio è presente lo scopo ulteriore di fare perdere le tracce dell'origine illecita dei proventi: ad esempio, si ha ricettazione se si depositano nelle cassette di sicurezza i soldi di una rapina compiuta da un altro. Si ha riciclaggio se si versano i soldi su un conto, per poi successivamente prelevarli.

Affinché si possa configurare il reato di riciclaggio, è inoltre necessario che venga accertata la consapevolezza, da parte dell'agente, della provenienza delittuosa del denaro o dei beni.

Sanzione Pecuniaria

Da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la Sanzione Pecuniaria da 400 a 1.000 quote.

Sanzioni Interdittive

- ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito;
- ✓ Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ✓ Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
- ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le Sanzioni Interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.

3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.)

Reato

Fuori dei casi in cui la condotta configura ricettazione o riciclaggio, impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Il reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita è innanzitutto configurabile come una speciale ipotesi di riciclaggio, quando il denaro o i beni, di provenienza delittuosa, siano stati ricevuti dal riciclatore per essere impiegati in attività economiche o finanziarie.

In secondo luogo, esso può configurarsi anche come un reato conseguente a quello di riciclaggio: in questo caso la fase di pulitura dei proventi illeciti è già avvenuta, a cura di un riciclatore, ed i proventi ripuliti vengono affidati ad un soggetto, consapevole della loro origine delittuosa, che provvede ad impiegarli in attività economico – finanziarie lecite. Tipicamente, possono costituire attività di impiego intestazioni di quote societarie, aziende commerciali, immobili e conti correnti, da parte di soggetti non in grado di spiegare la relativa disponibilità. Ad esempio:

- ad un soggetto sono state sequestrate partecipazioni azionarie, perché egli è stato ritenuto un prestanome della criminalità;
- i parenti di un malavitoso sono stati ritenuti responsabili di impiego di denaro di provenienza illecita, per avere fatto costruire, con i proventi dell'attività criminale del congiunto, immobili che poi venivano locati a terzi.

Sanzione Pecuniaria

Da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la Sanzione Pecuniaria da 400 a 1.000 quote.

Sanzioni Interdittive

- ✓ Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito;
- ✓ Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ✓ Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
- ✓ Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le Sanzioni Interdittive si applicano per una durata non superiore a due anni.

Le conseguenze dei reati societari e tributari

È opportuno evidenziare come il reato di riciclaggio si possa configurare in relazione all'occultamento ed al reimpiego dei proventi di qualsiasi tipologia di reati: non solo di quelli considerati più sporchi (furti, rapine, estorsioni, sequestri, traffico di droga), ma anche di quelli da colletti bianchi (che consistono, tipicamente, in violazioni di carattere penale delle norme del diritto societario e tributario).

Con riferimento ai reati tributari la dottrina prevalente è però orientata a ritenere che tutti i delitti tributari possano senz'altro costituire presupposto dei reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita.

Anche nell'ambito fiscale, si deve applicare la regola per cui alla base del reato di riciclaggio, o di impiego di proventi di provenienza illecita, vi è il presupposto che l'agente non abbia concorso nella commissione del reato-base, cioè dell'illecito fiscale grazie al quale i proventi si sono formati.

Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)

La Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (in G.U. 17/12/2014, n.292) , recante *"Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio"*, enuncia all'art. 3 le modifiche al codice penale con l'introduzione, dell'art. 648 ter.1 – Autoriciclaggio.

Lo stesso articolo modifica l'art. 25-octies del decreto legislativo 231/01, integrando l'autoriciclaggio nell'elenco dei reati che possono dare luogo a "responsabilità amministrativa di impresa".

Per autoriciclaggio si intende l'occultamento dei proventi derivanti da crimini propri: in particolare lo commette chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

L'autoriciclaggio consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti dunque da crimini propri (anziché altrui, come è per il riciclaggio); si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali. Al fine di evidenziare più chiaramente la portata innovativa del nuovo articolo 648-ter.1 del codice penale si rammenta che il legislatore, fino ad oggi, ha configurato le condotte di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita come un reato contestabile solo a soggetti diversi dall'autore del reato presupposto: oggi questa prospettiva è cambiata e si commette un autonomo reato nel riciclare beni, denaro o altre utilità frutto di un illecito alla cui commissione si è concorso.

Facciamo un esempio pratico: poniamo il caso che Tizio realizzi un'estorsione e che i proventi derivanti da quest'attività illecita siano immessi nell'economia legale direttamente dallo stesso Tizio. Senza l'introduzione del reato di auto riciclaggio, egli sarebbe stato sì punito per il reato di estorsione, ma non per quello di riciclaggio.

L'autoriciclaggio, quindi, è il reato commesso dall'autore del reato principale, che poi, da solo, usa i proventi per investirli o immetterli in attività economiche o finanziarie oppure, può essere anche il reato del "prestatore di servizi di riciclaggio" che partecipa anche al reato presupposto; quest'ultima ipotesi appare diffusa in fenomeni di appropriazione di beni sociali, evasione fiscale, creazione di fondi neri e corruzione.

Il comma terzo dell'art. 648-ter.1 disciplina il caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni e le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (convertito dalla legge n. 203 del 1991 in materia di provvedimenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa): detto art. 7, stabilisce a sua volta che, per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice

penale (associazioni di tipo mafioso) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Nei casi non previsti dalle disposizioni che precedono, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale.

La pena è invece aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale (commi quarto e quinto).

Inoltre si prevede una diminuzione della pena fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto (comma sesto).

Si prevede, infine, l'applicabilità dell'ultimo comma dell'articolo 648 del codice penale, secondo cui la disposizione in questione si applica anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Assai importante è la disciplina delineata dai commi 4 e 5¹⁰¹ dell'articolo 63: essi recano ulteriori novelle al codice penale al fine di inserire il riferimento al nuovo reato di autoriciclaggio anche nell'articolo 648-quater del codice penale (che contiene alcune previsioni speciali in materia di confisca per i delitti di riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita).

Sanzione Pecuniaria

Da 200 a 800 quote, aumentata da 400 a 1000 per le ipotesi in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale sia stabilita la pena della reclusione superiore, nel massimo, a cinque anni.

Sanzioni Interdittive

Interdizione dallo svolgimento dell'attività per un periodo non superiore a due anni.

La confisca dei beni (art. 648 quater c.p.)

Dopo l'articolo 648-ter 1 del codice penale (e salva la successiva introduzione dell'art. 648 ter.) è inserito il seguente articolo l'art. 648-quater c.p., che prevede nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articolo 648-bis e 648-ter e 648-ter.1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

¹⁰¹ 4. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale è inserito il seguente articolo: «Art. 648-quater (Confisca). - Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articolo 648-bis e 648-ter, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.».

5. All'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «al sesto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605».

In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter e 648-ter.1, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.

Il D. Lgs n. 231/2007 ha introdotto il nuovo articolo 648-quater c.p., che disciplina le modalità di applicazione della confisca (anche per equivalente), in caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i reati di riciclaggio (articolo 648-bis) o di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter) o di auto riciclaggio (articolo 648-ter.1): è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto di tali reati, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca per identità, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

Art. 25-novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore - (articolo aggiunto dall'art. 15, comma 7. legge n. 99 del 2009)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171¹⁰², primo comma, lettera a-bis), e terzo comma¹⁰³, 171-bis¹⁰⁴, 171-ter¹⁰⁵, 171-septies¹⁰⁶ e 171-octies¹⁰⁷s della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la Sanzione Pecuniaria fino a cinquecento quote.

¹⁰² **Art. 171**

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

(.omissis...)

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

¹⁰³ (.omissis...)

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da da euro 1.032 a euro 5.164.

¹⁰⁴ **Art. 171-bis**

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

¹⁰⁵ **Art. 171-ter**

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le Sanzioni Interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies¹⁰⁸ della citata legge n. 633 del 1941.

titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

¹⁰⁶ Art. 171-septies

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

¹⁰⁷ Art. 171-octies

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

¹⁰⁸ Art. 174-quinquies

1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.

Reati

Riassuntivamente i reati ipotizzati sono:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Sanzione Pecuniaria

Fino a 500 quote.

Sanzioni interdittive

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.

Le Sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore ad un anno.

Art. 25-decies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - (articolo aggiunto dall'art. 4 della legge n. 116 del 2009, come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 121 del 2011).

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis¹⁰⁹ del codice penale, si applica all'ente la Sanzione Pecuniaria fino a cinquecento quote.

Reato

Chiunque, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Sanzione Pecuniaria

Fino a 500 quote.

Sanzioni Interdittive

///

¹⁰⁹ **Art. 377. Intralcio alla giustizia.**

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi.

La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa.

Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo.

Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se concorrono le condizioni di cui all'articolo 339.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 25-undecies. Reati ambientali (articolo aggiunto dall'art. 4 della legge n. 116 del 2009, come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 121 del 2011)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'enté le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis¹¹⁰, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater¹¹¹, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies¹¹², la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies¹¹³, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies¹¹⁴, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis¹¹⁵, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote»;

¹¹⁰ **Art. 452-bis. Inquinamento ambientale**

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro

100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

¹¹¹ **Art. 452-quater. Disastro ambientale.**

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

¹¹² **Art. 452-quinquies. Delitti colposi contro l'ambiente.**

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

¹¹³ **Art. 452-octies. Circostanze aggravanti**

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

¹¹⁴ **Art. 452-sexies. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività..

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena e' aumentata fino alla metà.

¹¹⁵ **Art. 733-bis. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.**

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la Sanzione Pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la Sanzione Pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la Sanzione Pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la Sanzione Pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la Sanzione Pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la Sanzione Pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la Sanzione Pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la Sanzione Pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la Sanzione Pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la Sanzione Pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la Sanzione Pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la Sanzione Pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la Sanzione Pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la Sanzione Pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la Sanzione Pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

- 1) la Sanzione Pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la Sanzione Pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la Sanzione Pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 4) la Sanzione Pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la Sanzione Pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la Sanzione Pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la Sanzione Pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la Sanzione Pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le Sanzioni Interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il governo italiano ha recepito le direttive europee in merito ai danni ambientali che impongono di sanzionare penalmente le condotte illecite individuate dalla direttiva 2008/99, e fino ad oggi non sancite come reati, e di introdurre la responsabilità delle persone giuridiche. Nel provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri, oltre alla direttiva 2008/99CE, viene recepita anche la 2009/123CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento.

L'inserimento dei reati ambientali, nel corpo del Decreto n. 231/2001, tramite l'articolo 25-undecies, impone all'azienda un'attenta analisi dei rischi cui è esposta e l'identificazione di misure volte a prevenire l'accadimento di episodi che possono comportare una responsabilità amministrativa, con gravi impatti sul business e sulla reputazione aziendale.

La tutela penale dell'ambiente è, come è noto, realizzata quasi esclusivamente mediante contravvenzioni. I reati contravvenzionali non hanno sufficiente efficacia deterrente, sono ad elevato rischio di prescrizione, non consentono l'applicazione di misure cautelari personali e neppure le intercettazioni telefoniche ed ambientali. Le condotte poste in essere dai destinatari previste e vietate dal decreto riguardano i reati di:

1. Inquinamento ambientale (Art. 452-bis).

Reato

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Sanzione pecuniaria

da 250 a 600 quote;

Sanzioni interdittive

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.

Le Sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore ad un anno.

2. Disastro ambientale - (Art. 452-quater).

Reato

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Sanzione pecuniaria

da 400 a 800 quote;

Sanzioni interdittive

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.

3. **Art. 452-quinquies. (Delitti colposi contro l'ambiente)**

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Sanzione pecuniaria

da 200 a 500 quote;

Sanzioni interdittive

///

4. **Circostanze aggravanti - (Art. 452-octies).**

Reato

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Sanzione pecuniaria

da 300 a 1.000 quote;

Sanzioni interdittive

///

5. **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività. (Art. 452-sexies)**

Reato

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Sanzione pecuniaria

da 200 a 600 quote;

Sanzioni interdittive

///

6. **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (727-bis c.p.)**

Reato

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie

Sanzione Pecuniaria

Fino a 250 quote.

Sanzioni Interdittive

///

7. **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)**

Reato

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Sanzione Pecuniaria

Da 150 a 250 quote.

Sanzioni Interdittive

///

Con l'articolo 25-undecies, altresì, sono stati inseriti nell'ambito del D. Lgs n. 231/2001 anche i reati previsti dal D. Lgs n. 152/2006 (Testo unico in materia di tutela ambientale).

8. Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137)

Reato

comma 1: chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

comma 2: quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Sanzione Pecuniaria

Da 200 a 300 quote.

Sanzioni Interdittive

- ✓ l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- ✓ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- ✓ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- ✓ il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

comma 3: chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Sanzione Pecuniaria

Da 150 a 250 quote.

Sanzioni Interdittive

///

comma 5: chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.

Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centotrentamila euro.

Sanzione Pecuniaria

Primo periodo: da 150 a 250 quote

Secondo periodo: da 200 a 300 quote.

Sanzioni Interdittive

///

comma 11: chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Sanzione Pecuniaria

Da 200 a 300 quote.

Sanzioni Interdittive

///

comma 13: se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Sanzione Pecuniaria

Da 150 a 250 quote.

Sanzioni Interdittive

///

9. **Reati in materia di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)**

Reato

comma 1: chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito

1. con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

Sanzione Pecuniaria

Fino a 250 quote.

Sanzioni Interdittive

///

2. con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Sanzione Pecuniaria

Da 150 a 250 quote.

Sanzioni Interdittive

///

comma 3, 1^a co: chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

Sanzione Pecuniaria

Da 150 a 250 quote.

Sanzioni Interdittive

///

comma 3, 2^a co: si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Sanzione Pecuniaria

Da 200 a 300 quote

Sanzioni Interdittive

///

comma 3 3^a co: alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Sanzioni Interdittive

- ✓ l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- ✓ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- ✓ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- ✓ il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

comma 5: chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Sanzione Pecuniaria

Da 150 a 250 quote.

Sanzioni Interdittive

///

comma 6: chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un

anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa Sanzione Pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Sanzione Pecuniaria

Fino a 250 quote.

Sanzioni Interdittive

///

10. **Reati di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee e bonifica dei siti (art. 257)**

Reato

comma 1: chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Sanzione Pecuniaria

Fino a 250 quote.

Sanzioni Interdittive

///

comma 2: si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Sanzione Pecuniaria

Da 150 a 250 quote.

Sanzioni Interdittive

///

11. **Reati nei casi di violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4)**

Reato

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa Sanzione Pecuniaria da

milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Sanzione Pecuniaria

Secondo periodo da 150 a 250 quote.

Sanzioni Interdittive

///

12. Reati in materia di violazione del traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1)

Reato

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Sanzione Pecuniaria

Da 150 a 250 quote.

Sanzioni Interdittive

///

13. Reati per attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260)

Reato:

comma 1: chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Sanzione Pecuniaria

Da 300 a 500 quote.

Sanzioni Interdittive

///

comma 2: se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Sanzione Pecuniaria

Da 400 a 800 quote.

Sanzioni Interdittive

- ✓ l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- ✓ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- ✓ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- ✓ il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

14. **Reati in tema di sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art 260 bis)**

Reato

comma 6: si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Sanzione Pecuniaria

Da 150 a 250 quote.

Sanzioni Interdittive

///

comma 7: il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa Sanzione Pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Sanzione Pecuniaria

Da 150 a 250 quote secondo e terzo periodo .

Sanzioni Interdittive

///

comma 8: il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Sanzione Pecuniaria

Da 150 a 250 quote primo periodo.

Da 200 a 300 quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo.

Sanzioni Interdittive

///

15. Norme in materia di emissioni in atmosfera di impianti ed attività - Sanzioni (art. 279 comma 5).

Reato

Nei casi previsti dal comma 2 (Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione) si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Sanzione Pecuniaria

Fino a 250 quote.

Sanzioni Interdittive

///

16. Reati in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione di cui alla Legge 7 febbraio 1992, n. 150.

Reato

- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi I e 2, e 6, comma 4:

Sanzione Pecuniaria

Fino a 250 quote.

Sanzioni Interdittive

///

- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2:

Sanzione Pecuniaria

Da 150 a 250 quote.

Sanzioni Interdittive

///

- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n.150 del 1992, rispettivamente:

- I. In caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione.

Sanzione Pecuniaria

Fino a 250 quote.

Sanzioni Interdittive

///

- II. In caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione.

Sanzione Pecuniaria

Da 150 a 250 quote.

Sanzioni Interdittive

///

- III. In caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

Sanzione Pecuniaria

Da 250 a 300 quote.

Sanzioni Interdittive

///

- IV. In caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

Sanzione Pecuniaria

Da 300 a 500 quote.

Sanzioni Interdittive

///

17. Reati in materia di misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549 art. 3 comma 6

Reato

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Sanzione Pecuniaria

Da 150 a 250 quote.

Sanzioni Interdittive

///

18. Reati in materia di inquinamento provocato dalle navi previsti dal D.Lgs 6 novembre 2007 n. 202

a) Inquinamento colposo (art. 9 comma 1)

Reato

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Sanzione Pecuniaria

Fino a 250 quote.

Sanzioni Interdittive

///

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Sanzione Pecuniaria

Da 150 a 250 quote.

Sanzioni Interdittive

- ✓ l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- ✓ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- ✓ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- ✓ il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

b) Inquinamento doloso (art. 8, comma 1)

Reato

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Sanzione Pecuniaria

Da 150 a 250 quote.

Sanzione interdittiva

- ✓ l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- ✓ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- ✓ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- ✓ il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

c) Danni permanenti (art. 8 comma 2)

Reato

Se la violazione di cui al comma 1 degli articoli 8 e 9 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Sanzione Pecuniaria

Da 200 a 300 quote.

Sanzioni Interdittive

- ✓ l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

- ✓ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- ✓ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- ✓ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- ✓ il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

19. **Reati in materia di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 comma 4)**

Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), per i reati di cui all'art. 256 del D. Lgs n. 152/2006, sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata di cui al comma 4 del medesimo art. 256 (le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Sanzioni Interdittive

- ✓ l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- ✓ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- ✓ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- ✓ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- ✓ il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

20. **Comma 8 art 25-undecies**

Reato

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 e del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231

PARTE 3: LE ESIGENZE DEL MODELLO

LA MAPPATURA DEI RISCHI: INTERVISTE ED ESAME DOCUMENTALE DELLA RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI E DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA E GESTIONE DELL'ENTE.

L'art. 6, co. 2, del D. Lgs. n. 231/2001, indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, le lettere a) e b) della citata disposizione si riferiscono, espressamente, ad un tipico sistema di gestione dei rischi (risk management).

La norma segnala infatti le due fasi principali in cui un simile sistema deve articolarsi:

1. l'identificazione dei rischi: ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità, si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D. Lgs. n. 231/2001;
2. la progettazione del sistema di controllo, ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'Ente ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare i rischi identificati.

Sotto il profilo concettuale, ridurre un rischio comporta l'intervento su fattori determinanti quali possono essere:

- a. la probabilità di verificazione dell'evento;
- b. gli effetti che il verificarsi dell'evento provocherà per l'Ente.

Il sistema dovrà prevedere un aggiornamento continuo alla luce delle possibili evoluzioni legislative e dell'organigramma aziendale (apertura di nuove sedi, ampliamento di attività, acquisizioni, riorganizzazioni, ecc.).

Relativamente al rischio di comportamenti illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tale sistema deve necessariamente tenere conto della legislazione vigente e, in particolare oggi, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.. Tale complesso normativo, infatti, delinea specifiche prescrizioni che, se integrate con il Modello, possono risultare idonee a ridurre la possibilità di una condotta rilevante ai fini della consumazione del reato di omicidio o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme prevenzionistiche.

L'ELABORAZIONE DEI PROTOCOLLI DI CONDOTTA ...

Primo obiettivo per la costruzione di un Modello organizzativo è la procedimentalizzazione delle attività che comportano un rischio di reato, al fine di evitarne la commissione, tenendo presente che gli stessi reati possono comunque essere commessi anche una volta attuato il Modello ma, in tal caso, laddove si tratti di reati dolosi, se dall'agente siano realmente voluti sia come condotta che come evento.

In questa ipotesi il Modello e le relative misure, devono cioè essere tali che l'agente non solo dovrà "volere" l'evento reato (ad esempio corrompere un pubblico funzionario) ma potrà attuare il suo proposito criminoso soltanto aggirando fraudolentemente le procedure predisposte dall'ente.

La mappatura dovrà concretizzarsi nella stesura di protocolli di condotta volti a disciplinare e regolamentare le attività sensibili dell'Ente, con il fine specifico di prevenire situazioni potenzialmente idonee alla commissione di fattispecie criminoso ritenute rilevanti ai fini della responsabilità ex D.Lgs 231/01.

I protocolli di condotta dovranno ispirarsi ai citati principi di trasparenza ed efficienza. Ad esempio, ogni operazione dovrà avere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico può essere assicurata mediante, ad esempio, l'adozione delle misure di sicurezza già previste dal d. lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici.

Ed ancora, i citati controlli dovranno garantire l'applicazione del principio della separazione delle funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione.

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO: AEMILIA

La situazione nella quale ci si trova ad approvare il modello organizzativo è quella della persistenza della crisi finanziaria ed economica che sta influenzando il nostro paese negli ultimi anni e che ha portato ad una forte depressione anche nella città di Reggio Emilia.

La Fondazione opera dunque in un contesto socio economico sfavorevole sin dalla sua nascita. Nonostante tale contesto esterno, si può affermare la totale assenza di pressioni di alcun genere, proprio in virtù del fatto che essa è una realtà di piccole dimensioni, come precedentemente già ampiamente illustrato.


In un contesto di crisi, quale quello che sta attraversando il nostro paese, l'aumento delle organizzazioni criminali risulta più favorevole e non ha risparmiato Reggio Emilia: nel corso del 2014, infatti, la città è stata oggetto dell'operazione "Aemilia", che ha avuto risonanza a livello nazionale e che ha implicato oltre cinquanta arresti sul territorio provinciale. Le infiltrazioni della 'ndrangheta in Emilia durano da almeno dieci anni soprattutto nell'ambiente edilizio e si sostanziano nella commissione di diversi delitti, estorsioni, usure e nell'acquisizione diretta o indiretta della gestione e del controllo di attività economiche, di appalti pubblici e privati e nell'impedimento del libero esercizio del diritto di voto, come nel caso delle elezioni svoltesi dal 2007 al 2012 nelle province di Parma e Reggio Emilia.

Proprio in virtù del fatto che la Fondazione è in realtà un Ente di piccole dimensioni, non è mai stata oggetto di interesse per le organizzazioni mafiose; non vi è stato tra l'altro nessun caso di corruzione o di pressione per quanto riguarda lavori edilizi, anche perché la Fondazione non ha mai operato in questo settore fino agli ultimi anni, in quanto la sua attività si sostanzia per lo più nello svolgimento di piccole indagini di mercato. Nonostante la scarsa entità delle gare di appalto che vengono effettuate, è intendimento della Fondazione predisporre con la Prefettura di Reggio Emilia un protocollo d'intesa al fine di esercitare un controllo preventivo delle ditte che potrebbero intrattenere rapporti lavorativi con l'ente.

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO: ORGANIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE / APPROCCIO METODOLOGICO

La Fondazione per lo Sport si caratterizza per una struttura organizzativa molto semplice, contraddistinta secondo una distribuzione delle competenze che richiama in genere quella degli Enti locali, sicchè i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita al Direttore mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

A tale proposito ai fini della individuazione delle funzioni e delle responsabilità del Direttore trovano applicazione le disposizioni in materia di attribuzione di Funzioni Dirigenziali, previste dalla disciplina normativa degli Enti Locali, che si intende convenzionalmente richiamata dallo Statuto. L'organigramma è quello sotto riportato.



ANALISI DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

I *principali processi sensibili ex L. gs. 231/2001* che la Fondazione ha individuato al proprio interno sono riconducibili in questa prima stesura del Modello alle funzioni:

- finanziarie;
- contrattuali;
- tecniche;
- gestionali;
- amministrative.

I processi a rischio possono essere posti in essere:

- a. dagli Amministratori (organi statutari);
- b. dal Direttore;
- c. dal Responsabile del Bilancio, contabilità e gestione del personale;
- d. dai dipendenti in ognuna delle aree a rischio reato;
- e. dai collaboratori esterni e/o consulenti esterni, di cui la Fondazione si avvale per svolgere la propria attività, ovvero per adeguare l'attività e la struttura della Fondazione alle normative vigenti.

La valutazione del rischio di commissione del reato è classificata secondo tre parametri:

- Alto (Alto rischio di commissione reato);
- Medio (Medio rischio di commissione reato);
- Basso (Basso rischio di commissione reato).

I parametri saranno stabiliti secondo i seguenti criteri:

- Probabilità (probabilità che il reato venga commesso nella procedura analizzata);
- Incidenza (Incidenza del reato commesso sulla Fondazione).

Tali indicatori determinano il grado di rischio di commissione del reato come descritto dalla tabella sottostante:

RISCHIO	PARAMETRI
ALTO	Probabilità alta/Incidenza Alta
MEDIO	Probabilità Bassa/Incidenza Alta Probabilità Alta/Incidenza Bassa
BASSO	Probabilità Bassa/Incidenza Bassa

Obiettivo dei paragrafi a seguire è:

- la mappatura dei processi sensibili;

- identificazione dei reati previsti nel decreto in relazione al processo considerato;
- valutazione del grado di rischio;
- individuazione dei principi generali e dei modelli comportamentali volti a minimizzare il rischio di reato.

La ratio della legge 231/2001 è quella di sensibilizzare gli enti alla prevenzione dei reati, sancendo la loro "responsabilità personale" per il caso di omissione o negligenza. In base ad essa, l'ente risponde personalmente del reato realizzato, rispettivamente dai:

- soggetti operanti in "posizione apicale" (amministratori, direttori generali, preposti a sedi secondarie, direttori di divisione fino agli amministratori di fatto);
- soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza" (lavoratore subordinato od equiparato, ma anche i collaboratori, come agenti, distributori, consulenti).


Come accennato, l'assunzione ed implementazione preventiva di Codici comportamentali, procedure definite e di un'adeguata programmazione dell'attività decisionale e gestionale, data la modesta struttura, configurano adeguati strumenti preventivi del reato che possono essere ritenuti dal giudice penale idonei ad escludere la responsabilità diretta dell'Ente per i reati realizzati.

A ciò si aggiunga che la presenza di un Comitato di Indirizzo e Controllo può dare a quest'ultimo l'opportunità di monitorare l'applicazione, la conformazione e l'adeguamento dei Modelli assunti, nonché richiedere eventuali variazioni e l'applicazione di un sistema sanzionatorio per le violazioni realizzate.

L'adozione di tali strumenti preventivi, richiede anche la determinazione dei principi etici cui l'ente intende uniformarsi (obiettivo già realizzato col Codice di Comportamento) e la mappatura e proceduralizzazione delle principali linee di attività esposte al rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 (cfr. *Flow-chart o diagrammi di flusso delle linee di attività*).

Nella descrizione dei "diagrammi di flusso", ciò consente l'elaborazione di modelli comportamentali, destinati a standardizzare e proceduralizzare l'attività dei soggetti aziendali, operanti negli ambiti e nelle funzioni "a rischio", oltreché a consentire rotazione nei ruoli, reciproca interazione e controllo, condivisione di responsabilità, sostituibilità dei profili, certezza delle risposte: il Modello organizzativo è – come l'applicazione delle norme dettate in trasparenza – un'opportunità organizzativa ed uno stimolo alla verifica costante di adeguatezza del modello rispetto ai bisogni che vanno soddisfatti.

ATTIVITÀ DEGLI AMMINISTRATORI



Ai fini dell'individuazione dei diversi ambiti di responsabilità si rammenta che:

1. **L'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE:** costituita dai Partecipanti, dai Partecipanti istituzionali, dai Partecipanti a progetti speciali e dagli eventuali Partecipanti esteri (che si riunisce almeno una volta all'anno ed elegge i propri rappresentanti all'interno del Consiglio di Gestione), svolge le seguenti funzioni:
 - a. formula pareri consultivi e proposte sulle attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci consuntivo e preventivo.

In ragione della sua natura essenzialmente consultiva, nessuno dei reati previsti nel decreto 231/2001 può essere di per sé portato a termine attraverso l'agire dell'Assemblea, ovvero di taluno dei suoi membri. Oltre a ciò contribuiscono a ridurre tendenzialmente a zero i limiti da un lato la proceduralizzazione delle attività, la verbalizzazione e pubblicità delle sedute, la trasparenza delle decisioni assunte.

RISCHIO: BASSO

2. **IL COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO:** composto dai rappresentanti dei Partecipanti Istituzionali nella misura di un membro ciascuno, indicati rispettivamente dal C.O.N.I., dal C.S.I. e dall' U.I.S.P., svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma di attività della Fondazione e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Gestione ne richieda espressamente il parere. In particolare ha il compito di fornire al Consiglio di Gestione indirizzi per la individuazione delle linee fondamentali delle politiche

sportive della Fondazione. Ciò avviene attraverso la produzione di elaborati, formalizzati nei verbali di riunione, che conterranno la sintesi e le proposte del Comitato e saranno indirizzate al Consiglio di Gestione per i provvedimenti conseguenti.

In particolare il Comitato di Indirizzo e Controllo:

- A. provvede con atti di indirizzo alla segnalazione delle priorità e degli obiettivi della Fondazione, secondo criteri di programmazione e con valenza anche pluriennale, in relazione tra il resto alla verifica dei risultati;
- B. segnala al Consiglio di Gestione i provvedimenti di cui ritenga opportuna l'adozione, al fine del migliore perseguimento degli scopi della Fondazione e del compimento delle sue attività;
- C. sorveglia il funzionamento della Fondazione ai fini del perseguimento degli scopi istituzionali e della difesa del valore del patrimonio della stessa;
- D. esprime un parere circa:
 - a. la costituzione di eventuali Commissioni tecniche e scientifiche consultive, sia occasionali che permanenti e la nomina dei loro membri;
 - b. la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti e delle manutenzioni straordinarie di natura strutturale;
 - c. l'ammontare e la natura delle prestazioni che dovranno essere conferite dagli associati per aderire alla Fondazione;
 - d. i principi generali per l'assegnazione degli impianti in concessione nel rispetto delle norme stabilite in materia;
 - e. i principi generali per la definizione dei criteri validi per assegnazione dei contributi relativi ad eventi, attività e manifestazioni nel rispetto delle norme stabilite in materia;
 - f. proposte di regolamento;
 - g. attività di ricerca, raccolta dati, loro elaborazione e pubblicazione riguardante i diversi ambiti in cui la Fondazione opera;
 - h. attività di formazione a favore degli associati

Al Comitato è altresì assegnato il compito di vigilare sulla conformità allo Statuto ed al pubblico interesse, nonché sulla coerenza dell'azione della Fondazione rispetto alle finalità e ai principi d'azione da essa individuati. In particolare, il Comitato svolge una funzione di garanzia relativamente all'impiego delle risorse della Fondazione. Al Comitato sarà in ogni caso attribuito il potere di riferire e di appellarsi al Sindaco del Comune di Reggio Emilia.

Il Comitato di Indirizzo e Controllo è presieduto dal Presidente della Fondazione, che lo convoca almeno due volte all'anno ed ogniqualvolta lo richieda almeno uno dei suoi componenti. La convocazione è estesa anche all'Assessore competente del Comune di Reggio Emilia, che vi potrà partecipare con diritto di parola, ma – al pari del Presidente – senza diritto di voto, secondo quanto disposto al successivo co. 13. Il verbale di ogni seduta del Comitato di Indirizzo e Controllo deve essere trasmesso, al più presto, dal Direttore al Consiglio di Gestione, affinché prenda atto dei contenuti e, nei limiti delle compatibilità di bilancio, decida di conformarsi e dare esecuzione alle direttive impartite.

In ragione della sua natura essenzialmente consultiva, nessuno dei reati previsti nel decreto 231/2001 può essere di per sé portato direttamente a termine attraverso l'agire del Comitato, ovvero di taluno dei suoi membri. Oltre a ciò, contribuiscono a ridurre tendenzialmente a zero tali limiti, la proceduralizzazione delle attività, la verbalizzazione e pubblicità delle sedute, la trasparenza delle decisioni assunte, il fatto che esse debbano poi essere assunte anche dal Consiglio di Gestione ed attuate attraverso la struttura organizzativa.

RISCHIO: BASSO

3. **IL CONSIGLIO DI GESTIONE** ha le seguenti attribuzioni:

- a. approvare, con particolare attenzione ai vincoli di Bilancio, le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi, attività e funzioni, di cui agli artt. 2, 3 e 4, demandandone al Presidente o al Direttore l'attuazione secondo le rispettive competenze;
- b. approvare eventuali proposte di modifiche statutarie, per sottoporle successivamente all'approvazione dei competenti organi Comunali;
- c. deliberare in merito alle eventuali domande di adesione alla Fondazione, approvando secondo le procedure previste le nomine dei Sostenitori, dei Partecipanti e dei membri del Comitato di Indirizzo e Controllo;
- d. stabilire gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione, approvando il Bilancio preventivo, il Bilancio consuntivo e le relazioni di cui all'art. 10, proposti dal Presidente e redatti a cura del Direttore;
- e. approvare e modificare i Regolamenti;
- f. deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e l'alienazione di beni immobili, salvo quanto previsto dall'art. 20, co. 3, lett.h);
- g. deliberare l'ammontare delle tariffe annuali d'uso relative agli impianti, da comunicare previamente al Comune;
- h. deliberare in ordine all'aggiornamento dell'apporto minimo a carico dei Partecipanti e Sostenitori per divenire associati alla Fondazione;
- i. nominare il Direttore, su proposta del Presidente della Fondazione, scelto tra persone qualificate ed estranee al Consiglio di Gestione, fissandone durata e tipo di incarico, compenso, eventuali incompatibilità e divieti all'esercizio di altre professioni;
- j. istituire eventuali Commissioni Scientifiche anche a sostegno dell'attività del Comitato di Indirizzo e Controllo;
- k. deliberare in merito all'opportunità dello scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del suo patrimonio, secondo le leggi vigenti;
- l. svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto;
- m. esercitare in genere ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria e straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto ad altro organo.

A sua volta, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Gestione e dell'Assemblea, ha la legale rappresentanza della

Fondazione di fronte a terzi, salva la possibilità di delega al Direttore per gli atti di sua competenza, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando legali, cura le relazioni con Enti, associazioni, istituzioni, imprese ed altri organismi pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione, sottopone al Consiglio di Gestione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.

Ai sensi dell'art. 29, co. 3 dello Statuto, *"ai fini della individuazione delle funzioni e delle responsabilità del Direttore troveranno applicazione le disposizioni in materia di attribuzione di Funzioni Dirigenziali previste dalla disciplina normativa degli Enti Locali, da intendersi qui convenzionalmente richiamata"*.¹¹⁶

La possibilità di commissione dei reati previsti nel decreto 231/2001 potrebbe essere portata a termine attraverso l'agire del Consiglio, ovvero del Presidente, solo ove non si rispettasse la ripartizione di competenze o nel caso in cui si volesse coercire o condizionare la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica attribuita al Direttore.

Per evitare ciò occorre da un lato che le deliberazioni consiliari si attengano strettamente (e di concerto con gli indirizzi del Comitato di indirizzo e controllo) al reale esercizio di poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo, riscontrabile mediante la puntuale verbalizzazione delle sedute e la trasparenza delle decisioni assunte, dall'altro che la

¹¹⁶ Ai sensi dell'art. 107 del DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali "Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 5

Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.

Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.¹¹⁶

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.

6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

proceduralizzazione delle attività gestionali consenta ad ognuno dei Consiglieri la verifica della correttezza delle determinazioni assunte.

RISCHIO BASSO

4. PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Gestione e dell'Assemblea, è nominato dal Sindaco del Comune di Reggio Emilia.

Il Presidente ha le seguenti attribuzioni:

- a. nomina il Vice-Presidente;
- b. ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi, salva la possibilità di delega al Direttore per gli atti di sua competenza.
- c. agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando legali;
- d. esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
- e. può delegare singole funzioni al Vice-Presidente della Fondazione, il quale, inoltre, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge i compiti;
- f. cura le relazioni con Enti, associazioni, istituzioni, imprese ed altri organismi pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- g. sottopone al Consiglio di Gestione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione;
- h. su mandato del Consiglio e nei limiti da esso stabiliti può accettare donazioni ed eredità.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente. La firma del Vicepresidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

RISCHIO MEDIO

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, la Fondazione opera secondo criteri di efficacia ed efficienza, nel rispetto del vincolo del bilancio. A tal fine essa è fornita di una propria dotazione organica di personale, la cui consistenza e composizione è deliberata dal Consiglio di Gestione ed al cui vertice è posto il Direttore.

1. IL DIRETTORE

Come detto, ai fini della individuazione delle funzioni e delle responsabilità del Direttore troveranno applicazione le disposizioni in materia di attribuzione di Funzioni Dirigenziali previste dalla disciplina normativa degli Enti Locali, da intendersi qui convenzionalmente richiamata.

Al Direttore sono in particolare assegnate le seguenti attribuzioni:

- a. partecipazione, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Gestione;
- b. sovrintendenza e organizzazione delle attività tecnico-amministrative ed economico-finanziarie della Fondazione, di cui è il responsabile nell'ambito delle competenze gestionali di cui sopra, oltre a quelle eventualmente assegnategli dal Consiglio di Gestione;
- c. predisposizione e presentazione al Consiglio di Gestione delle proposte di bilancio preventivo annuale e pluriennale, nonché del Bilancio consuntivo, corredati da apposite relazioni;
- d. esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione, per quanto di propria competenza, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio stesso;
- e. attuazione delle decisioni deliberate dal Consiglio di Gestione per ciò che attiene alle sue competenze gestionali ed esecuzione, nell'ambito di sua competenza, degli atti del Presidente;
- f. direzione del personale della Fondazione. In particolare il Direttore in nome e per conto del Consiglio di Gestione, nel rispetto delle normative di legge provvede entro i limiti stabiliti dal Consiglio di Gestione, all'assunzione e alla gestione del personale dipendente della Fondazione, nonché all'adozione di tutte le disposizioni o misure riguardanti la carriera, lo stato giuridico ed economico, la disciplina, la cessazione del rapporto di lavoro; provvede, inoltre, alla sottoscrizione dei contratti collettivi individuali di lavoro e degli eventuali contratti di prestazione d'opera, anche professionale;
- g. tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione;
- h. esecuzione di incarichi specifici conferiti dal Presidente per iscritto;
- i. esercizio di tutti i poteri eventualmente conferitigli dal Consiglio di Gestione con provvedimenti ad hoc.

Oltre a ciò, come da Deliberazione n. 3 del Consiglio di Gestione del 25 marzo 2010, spetta al Direttore:

- a. provvedere a tutti gli adempimenti in materia civilistica, amministrativa, fiscale e tributaria prescritti dalle norme e dalle leggi vigenti;
- b. compiere nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, tutte le operazioni di natura commerciale in relazione alle finalità istituzionali della Fondazione;
- c. effettuare presso gli istituti di credito ogni tipo di operazione connessa con l'attività di ordinaria amministrazione, operazioni che qui di seguito si elencano in termini esemplificativi e non esaustivi:
 - aprire e chiudere conti correnti, emettere assegni bancari fino ad un importo massimo di euro 10.000,00 (diecimila) a valere sulle disponibilità giacenti in conti correnti postali o presso banche ed anche allo scoperto nei limiti di credito concesso alla Fondazione, effettuare prelievi e depositi di contante fino ad un valore complessivo per singola operazione non superiore a Euro 3.000,00 (tremila);
 - girare ad istituti di credito per l'incasso e per lo sconto, pagherò, tratte, assegni, ricevute bancarie, vaglia cambiari e postali ed ogni altro titolo di credito ricevuto dalla Fondazione, con facoltà di richiamarli o farli protestare;
 - provvedere ai pagamenti cui la Fondazione sia tenuta anche tramite supporti telematici;
 - effettuare su delega del Consiglio di gestione ogni tipo di operazione connessa con l'attività di straordinaria amministrazione da eseguirsi presso gli istituti di credito;
 - dare corso alle istruzioni di volta in volta impartite dal Consiglio di Gestione o dal Presidente in merito alle modalità di investimento delle somme costituenti il fondo vincolato a garanzia patrimoniale nell'interesse di terzi, sottoscrivendo quanto richiesto dall'istituto di credito;
 - delegare per iscritto tutto od in parte i propri poteri ad altro dipendente della Fondazione, fissandone i limiti;
- d. effettuare o ricevere depositi cauzionali in genere, gestirli, ottenerne lo svincolo, ritirarli e riscuoterli;
- e. riscuotere presso banche, casse, istituti di credito, uffici e privati, sovvenzioni, anche statali, mandati di pagamento e somme per qualsiasi titolo e da chiunque dovute alla Fondazione, con facoltà di rilasciarne quietanza con esonero per il solvente da ogni responsabilità;
- f. firmare la corrispondenza ed i documenti in genere inerenti alla gestione della Fondazione;
- g. rappresentare la Fondazione presso tutti gli Enti erogatori di Servizi, nonché presso gli Uffici Doganali, le imprese ferroviarie, tranviarie, di navigazione e di trasporti in genere, gli uffici postali, telegrafici, telefonici e qualunque altro pubblico e privato ufficio di spedizioni in ogni operazione di spedizione, svincolo, ritiro merci, valori,

assegni, pacchi, vaglia, telegrammi, lettere anche raccomandate, e/o assicurate, merci, pieghi e quant'altro anche contenente valori, firmando i relativi bollettini e ricevute e delegarvi dipendenti della Fondazione;

- h. a specificazione degli atti di amministrazione e gestione del personale egli può:
- su delega scritta del Presidente in caso di urgenza o dietro mandato del Consiglio di Gestione, assumere e licenziare proprio personale, determinando i termini e le condizioni d'impiego sulla base delle normative vigenti e stipulando i relativi contratti di lavoro, anche aventi natura interinale;
 - disporre regolamenti interni per il personale, o rappresentare la Fondazione innanzi a qualunque ente sindacale od organo di rappresentanza aziendale dei lavoratori, anche per addivenire a convenzioni e accordi;
 - organizzare e farsi carico del coordinamento del personale;
 - relativamente al proprio personale, proporre al Consiglio di gestione le retribuzioni e le promozioni, formularne e modificarne i regolamenti, prendere provvedimenti disciplinari;
 - relativamente ad eventuale personale assegnato, curare ogni adempimento amministrativo nei confronti del Comune di Reggio Emilia;
 - relativamente al proprio personale, curare nei confronti degli Enti assicurativi ogni adempimento amministrativo, denunce e comunicazioni, sottoscrivere la certificazione fiscale e previdenziale concernente i contributi e le retribuzioni, i libretti di lavoro ed in genere tutta la corrispondenza relativa all'Amministrazione del personale;
 - rappresentare la Fondazione in tutte le pratiche relative ad imposte, tasse, tributi e contributi di qualsiasi genere, con facoltà di sottoscrivere e presentare ricorsi e memorie alle competenti Autorità e Commissioni di ogni ordine e grado, chiedere e consentire accertamenti.
- i. provvedere alla gestione del fondo vincolato di € 15.000,00 da destinarsi ai fini di garanzia patrimoniale nei confronti dei terzi creditori quale componente del patrimonio complessivo, salvo rendiconto periodico;
- j. delegare per iscritto tutto od in parte i propri poteri ad altro dipendente della Fondazione, fissandone i limiti.

2. LE ALTRE RISORSE UMANE

Relativamente al resto del personale, per l'esercizio delle funzioni di propria competenza il Direttore si avvarrà della struttura tecnico-amministrativa, che costituisce la dotazione organica della Fondazione, oltreché di eventuali servizi acquisiti o collaborazioni esterne, nel rispetto delle norme stabilite in materia.

Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le

- ... disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni, predisposti dal Direttore e approvati dal Consiglio di Gestione, oltre che di un Codice di Comportamento da far sottoscrivere alle Persone giuridiche e/o fisiche, che vogliono partecipare alle iniziative promosse dalla Fondazione.

RISCHIO ALTO CON RIGUARDO AL DIRETTORE

RISCHIO MEDIO/ALTO CON RIGUARDO ALL'ADDETTO AL RESPONSABILE BILANCIO, GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, CONTABILITÀ E GESTIONE PERSONALE, CHE HA ANCHE L'INCARICO DI COORDINARE LE ATTIVITÀ DEGLI ADDETTI E AL BILANCIO

RISCHIO MEDIO/ALTO CON RIGUARDO AL TECNICO PER GLI APPALTI DI LAVORI

RISCHIO MEDIO CON RIGUARDO AL RESTO DEL PERSONALE ED A EVENTUALI RISORSE DI PERSONALE ESTERNE AGGIUNTIVE

(organi statutari), *Tabella Analisi dei Rischi*

Processi a rischio	Reati 231	Indice di Rischio
Procedura Aperta per l'acquisto di forniture di beni e servizi	<i>Art. 317c.p.(art.25 ex DLgs 231/01) - concussione</i> <i>Art. 321. c.p. (art. 25 ex DLgs 231/01) - corruzione</i>	<i>Basso/medio/alto</i>
Procedura "Negoziale" per l'acquisto di forniture di beni e servizi	<i>Art. 322 c.1 e 2 c.p. (art. 25 ex DLgs 231/01) - Istigazione alla corruzione</i> <i>Art. 648 c.p. (art. 25-octies ex DLgs</i>	
Procedura acquisti fuori budget annuale	<i>231/01) - ricettazione</i> <i>Art. 648 bis c.p. (art. 25-octies ex DLgs</i>	
Procedura gestione mensile beni in ingresso	<i>231/01) - riciclaggio</i> <i>Art. 648 ter c.p. (art. 25-octies ex DLgs</i>	
Procedura gestione settimanale beni in uscita	<i>231/01) - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</i> <i>Reati informatici (art. 24-bis ex DLgs</i>	
Procedura gestione richieste dei presidi incontinenza	<i>231/01)</i>	

**PARTE 4: I DIAGRAMMI DI FLUSSO DELLE LINEE DI
ATTIVITÀ E LE TABELLE CON L'ANALISI DEI RISCHI**


1^ ESIGENZA: INDIVIDUARE LE ATTIVITÀ NEL CUI AMBITO POSSONO ESSERE COMMESSI I REATI

In relazione infine alla prima delle esigenze indicate all' art. 6, comma 2 del Decreto in questione, ai fini della stesura del Modello di organizzazione, occorrono alcune precisazioni preliminari:

- a. nella "individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati" sono escluse tutte quelle meramente routinarie, operative, ripetitive, meccaniche, o nelle quali l'elemento volontaristico e discrezionale è assente o talmente ridotto al minimo, da apparire insignificante. Pertanto un primo criterio da tenere presente al fine della valutazione dei rischi è quello del "calcolo probabilistico" rispetto alla commissione dei reati;
- b. tanto nell'analisi dei rischi, quanto nella costruzione di un sistema di controllo preventivo, la nozione di rischio da considerare è quella di "rischio accettabile", ovvero la definizione di una soglia effettiva che consenta di porre un limite alla quantità/qualità delle misure di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati. In assenza di una previa determinazione del rischio accettabile, la quantità/qualità di controlli preventivi istituibili è infatti virtualmente infinita, con le intuibili conseguenze in termini di operatività;
- c. data la ridotta dimensione della Fondazione, la definizione di un sistema di gestione del rischio si completa attraverso un unico sistema di controllo interno, che integri tanto il modello di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.Lgs. n. 231 del 2001, che il sistema di controlli per la prevenzione dei rischi di cui alla L. n. 190 del 2012, essendo tra l'altro unica la figura di Responsabile della prevenzione della corruzione e quelle degli altri organismi di controllo (O.I.V.), dato che unica è la figura del Direttore;
- d. quanto alle norme contenute nel presente modello e nel Codice di comportamento la creazione di diagrammi di flusso per le diverse attività è finalizzata a garantire un adeguato supporto informativo, cui va affiancato un corrispondente supporto interpretativo, ove richiesto, prevedendo per converso un apparato sanzionatorio e i relativi meccanismi di attivazione, auspicabilmente connessi ad un sistema per la raccolta di segnalazioni delle violazioni del codice. A tale proposito, mentre il responsabile di ciò è il Direttore, tutti gli altri soggetti operanti per conto della Fondazione sono tenuti a proporre correzioni, miglioramenti, integrazioni o a segnalare eventuali comportamenti in grado di integrare la commissione di fattispecie di reato, rilevanti tanto ai fini d.lgs. n. 231 del 2001, che della L. n. 190 del 2012;
- e. in una successiva implementazione del Modello verranno specificate le modalità di effettuazione dei controlli, compresi quelli relativi ai progetti e la formalizzazione dei processi di controllo di gestione degli impianti sportivi.

CONFERIMENTO INCARICHI

FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA



CONFERIMENTO INCARICHI

Processi a rischio	Reati	Indice di Rischio
Affidamento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni.	Fattispecie di reato: Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione - art. 24, 25 ex DLgs 231/01, Reati L. 190/2012 Abuso di ufficio art. 323 c.p.; Corruzione e Concussione (art. 317, 318 c.p. e seguenti)	medio

La Fondazione assicura:


1. che l'incarico rientri nelle competenze proprie della Fondazione e corrisponda ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
2. che l'incarico abbia comunque carattere temporaneo e sussista, dunque, una effettiva straordinarietà ed eccezionalità della prestazione richiesta;
3. che vi sia stato il preliminare accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno della Fondazione in grado di poter realizzare tale prestazione;
4. che si sia provveduto a verificare l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e che i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico;
5. che l'incarico si caratterizzi per la sua elevata qualificazione, che implica necessariamente una particolare e comprovata specializzazione, potendosi prescindere dal livello universitario della stessa soltanto per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali e che siano in possesso di una specifica esperienza nel settore;
6. che il soggetto incaricato possieda conoscenze e professionalità funzionali allo svolgimento delle attività oggetto del conferimento;
7. che l'incarico sia preceduto da una idonea procedura comparativa pubblica, dovendo l'assegnazione diretta rappresentare una eccezione da motivarsi in relazione alle ragioni di particolare urgenza o di particolare qualificazione, abilità o conoscenza richieste;
8. che siano adottate le misure necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse;
9. che l'affidamento di incarichi esterni sia effettuato nel rispetto del relativo Regolamento.

Nell'impiego di eventuali collaboratori esterni per affidamento di incarichi specifici o per i quali è necessaria l'iscrizione ad un albo professionale va prevista:

- ✓ la presenza, nei contratti di collaborazione, di opportune clausole di risoluzione in caso di inosservanza o violazione del Codice di Comportamento e delle previsioni del Modello Organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/01 e della legge 190/2012 della Fondazione, nonché di eventuali regole operative imposte nell'espletamento della prestazione;
- ✓ la ricezione e presa visione da parte del collaboratore, dei suddetti documenti anche attraverso la consegna della copia controfirmata;
- ✓ nell'ambito della gestione dei rapporti con la Fondazione, l'applicazione di opportuni meccanismi di verifica, anche mediante auto-dichiarazione del collaboratore esterno, circa l'insussistenza di collaborazione sulla stessa materia con le corrispondenti amministrazioni pubbliche, ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione;
- ✓ la richiesta del conto corrente dedicato ai sensi della normativa vigente.

SELEZIONE DEL PERSONALE

FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA



** Far riferimento alla linea di attività: CICLO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

SELEZIONE DEL PERSONALE

Processi a rischio	Reati	Indice di Rischio
<p>Selezione e assunzione del personale: si tratta delle attività per la gestione del processo di ricerca, selezione e ingresso del personale a tempo indeterminato e determinato, collaboratori, contratti di somministrazione di lavoro temporaneo.</p>	<p>Fattispecie di reato: Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione - art. 24, 25 ex DLgs 231/01, Reati Criminalità organizzata - art. 24 ter ex DLgs 231/01, Reati L. 190/2012 Abuso di ufficio (art. 323 c.p.); Corruzione e Concussione (art. 317, 318 c.p. e seguenti)</p>	<p>Basso</p>
<p>Impiego di personale di paesi terzi: si tratta delle attività necessarie a consentire l'assunzione e l'impiego di personale estero nel rispetto della normativa in materia di immigrazione nel territorio italiano</p>	<p>Fattispecie di reato: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - art. 25 duodecis, ex DLgs 231/01 Reati transnazionali - Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10</p>	<p>Basso</p>
<p>Sviluppo e incentivazione delle risorse: si tratta delle attività di valutazione, sviluppo professionale ed incentivazione delle risorse umane della Fondazione</p>	<p>Fattispecie di reato: Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione - art. 25, ex DLgs 231/01 Reati Criminalità organizzata - art. 24 ter, Reati Societari - art. 25 ter; ex DLgs 231/01 Reati L. 190/2012: Corruzione e Concussione (art. 317, 318 c.p. e seguenti)</p>	<p>Basso</p>

<p>Formazione: si tratta delle attività formative del personale finalizzate alla sensibilizzazione e crescita professionale delle risorse umane della Fondazione, con particolare riferimento alla predisposizione del materiale didattico nel rispetto dei diritti d'autore</p>	<p>Fattispecie di reato: Reati in materia di violazione del diritto di autore - art. 25 novies <i>ex DLgs 231/01</i></p>	<p>Basso</p>
--	---	--------------

La Fondazione assicura:

1. che il processo di ricerca e selezione del personale sia condotto nel rispetto delle Normative vigenti – Nazionali e Comunitarie – in materia di reclutamento del personale degli Enti di diritto privato in controllo pubblico e sulla base dei principi di pubblicità, trasparenza, oggettività e imparzialità: in particolare ogni ricerca di personale viene tempestivamente pubblicata sul sito della Fondazione ed effettuata nel rispetto del relativo Regolamento;
2. che le candidature siano valutate attraverso un processo di selezione predeterminato e diversamente articolato in funzione delle caratteristiche della posizione e del livello di esperienza richiesto.


La Fondazione assicura altresì:

1. che il processo di ricerca e selezione del personale avvenga:
 - ✓ attraverso il confronto di più soggetti candidati idonei rispetto ai requisiti richiesti;
 - ✓ sulla base di una valutazione condivisa delle capacità tecnico-professionali ed attitudinali delle risorse esaminate.
2. che le proposte economico contrattuali siano in linea con i CCNL di riferimento ed autorizzate dai soggetti titolari della Fondazione;
3. che siano accertati e valutati, anche mediante auto-certificazione, nel corso dell'iter di selezione, i rapporti, diretti o indiretti, di ciascun candidato con soggetti della Pubblica Amministrazione o facenti capo a fornitori/partner commerciali della Fondazione;

4. la verifica di affidabilità/onorabilità del candidato prescelto, attraverso l'esame di atti e documenti attestanti ai requisiti (tra cui carichi pendenti e casellario giudiziario), ovvero la sottoscrizione di un'autodichiarazione da parte del candidato, ai sensi della normativa vigente, circa il possesso dei suddetti requisiti. La Fondazione provvederà alle opportune verifiche a fronte di ogni autodichiarazione;
5. che i documenti/lettere/atti formali preordinati per l'assunzione e/o la collaborazione siano firmati dai soggetti interni dotati di specifica procura o delega in materia nonché dalla risorsa interessata;
6. in fase di inserimento di una nuova risorsa umana, si provvederà alla consegna e la verifica di presa visione da parte della stessa, dei documenti del Modello Organizzativo della Fondazione, del Codice di Comportamento, dell'informativa relativa alla privacy e sui rischi in materia di Sicurezza sul Lavoro specifici della mansione da ricoprire.


ASSENZA DALL'UFFICIO PER MOTIVI DI LAVORO

FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA




**GESTIONE ASSENZE
PER MALATTIA DEI DIPENDENTI**

FONDAZIONE PER LO SPORT
DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA



RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE E PAGAMENTO STIPENDI

FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI
REGGIO EMILIA



* Far riferimento alla linea di attività: GESTIONE ASSENZE PER MALATTIA DEI DIPENDENTI


**ASSENZA DALL'UFFICIO PER MOTIVI DI LAVORO – ASSENZA PER MALATTIA –
CONTROLLO PRESENZE E PAGAMENTO DEGLI STIPENDI**

Processi a rischio	Reati	Indice di Rischio
Assenza dall'Ufficio per motivi di lavoro: si tratta degli adempimenti cui i dipendenti sono tenuti nel caso, per ragioni di lavoro, debbano assentarsi dalla sede di lavoro.	<i>Art. 640 ter c.p. (art. 24 ex DLgs 231/01) – frode informatica</i> <i>Art. 491 bis c.p. (art. 24-bis ex DLgs 231/01) – falsificazione di documenti informatici</i> <i>Art. 317 c.p. (art. 25 ex DLgs 231/01) – concussione</i>	<i>Basso</i>
Procedura di assenza per malattia dei dipendenti	<i>Art. 321 c.p. (art. 25 ex DLgs 231/01) – corruzione</i>	<i>Basso</i>
Procedura di elaborazione di presenze e assenze	<i>Art. 322 c. 1 e 2 c.p. (art. 25 ex DLgs 231/01) – istigazione alla corruzione</i> <i>Reati informatici (art. 24-bis ex DLgs. 231/01)</i> <i>Reati di falso (art. 25-bis ex DLgs 231/01)</i>	<i>Basso</i>


La Fondazione determina con esattezza la situazione relativa alle presenze del personale aziendale, anche per mezzo di sistemi di rilevazione - timbratura badge e applicativi dedicati.

Il personale è tenuto ad aggiornare costantemente la propria situazione presenze, inserendo in modo corretto e veritiero i giustificativi di presenza/assenza occorrenti alla quadratura periodica.

Il soggetto preposto è tenuto a verificare ed approvare i dati disponibili a sistema, provvedendo alla esatta contabilizzazione delle presenze/assenze del personale.




EMMISSIONE FATTURE



ACQUISTI PER CASSA

FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA



LIQUIDAZIONE SPESE – EMISSIONE FATTURE . ACQUISTI PER CASSA

La presente è riferita ai tre precedenti diagrammi ed è dedicata alla trattazione del processo di gestione dei flussi monetari e finanziari e dei relativi reati rilevanti, così come individuati negli articoli 24, 25 e 25-octies del D.Lgs. 231/2001, di cui si riporta di seguito una breve descrizione.

Processi a rischio	Reati	Indice di Rischio
Liquidazione spese	1. Art. 318 c.p. (art. 25 ex DLgs 231/01) – corruzione per l'esercizio della funzione;	Basso
Emissione fatture	2. art. 319 c.p. (art. 25 ex DLgs 231/01) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; 3. Art. 648 c.p. (art. 25-octies ex DLgs 231/01) – Ricettazione; 4. art. 648-bis c.p. art. 25-octies ex DLgs 231/01) – Riciclaggio; 5. Art. 648 ter c.p. (art. 25-octies ex DLgs 231/01) – impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita	Basso
Acquisti per cassa	6. Reati di falso (art. 25-bis ex DLgs 231/01) ✓ Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.); ✓ Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.).	Basso

Gestione dei pagamenti

1. Le forniture di beni/servizi/lavori sono supportati da contratti/commesse/accordi con i fornitori/appaltatori/Concessionari riportanti le condizioni economiche.
2. Le fatture ricevute sono sottoposte ai controlli attinenti la corrispondenza a quanto ordinato e quanto ricevuto, in termini di quantità e prezzi, e sono timbrate con la dicitura "di conformità". Eventuali discrepanze fuori dai limiti di tolleranza sono indagate coinvolgendo il Presidente o il Consiglio di Gestione.

3. Le fatture sono autorizzate al pagamento (tramite apposizione di firma sulle stesse) da parte degli addetti coinvolti, del Responsabile dei pagamenti e del Direttore. Alla fattura sono allegare le bolle (per le merci) o i SAL (per i servizi/lavori).
4. Il Responsabile dei Pagamenti, verifica l'effettiva corrispondenza tra il soggetto legittimamente destinatario del pagamento, disponendo i pagamenti solo sui conti correnti indicati dal beneficiario al momento della stipula del contratto o successivamente tramite comunicazioni scritte dallo stesso (opportunamente verificate).
5. Il Responsabile dei Pagamenti verifica che il conto corrente indicato dal fornitore non risieda presso uno Stato considerato "a rischio" e che la sede legale / amministrativa del fornitore e / o Stati in cui opera abitualmente il fornitore coincida con la sede della filiale bancaria su cui effettuare il pagamento.
6. Il Responsabile dei Pagamenti verifica che i bonifici riportino sempre chiara identificazione della controparte ovvero che non siano effettuati pagamenti su conti c.d. "cifrati".
11. Le disposizioni di pagamento sono inoltrate alla banca tramite sistema di remote banking e l'accesso al sistema di remote banking è effettuato mediante l'utilizzo di User Name e Password dalle persone in possesso di adeguati poteri. In ogni caso deve essere assicurata la tracciabilità dei pagamenti effettuati
12. Il Responsabile dei Pagamenti provvede all'archiviazione della documentazione relativa al processo di gestione dei pagamenti.

Gestione degli incassi e delle operazioni di saldo, stralcio e passaggio a perdita dei crediti

Il Responsabile dei Pagamenti verifica che gli incassi ricevuti provengano da soggetti a qualsiasi titolo debitori verso la Fondazione, archiviando la documentazione creata nel corso del processo di gestione degli incassi e delle operazioni di saldo, stralcio e passaggio a perdita dei crediti, accertati come inesigibili.

Gestione della cassa


Tutte le uscite di cassa sono:

- ✓ documentate dai relativi giustificativi e dalla relativa documentazione di autorizzazione firmata da parte dei soggetti dotati di adeguati poteri
- ✓ effettuate nel rispetto dell'apposito Regolamento per la gestione di un fondo cassa (Approvato con deliberazione N. 12 del Consiglio di Gestione del 7/04/2008 e modificato con deliberazione N. 5 del Consiglio di Gestione del 17/12/2014)

Il Responsabile provvede all'archiviazione della documentazione creata nel corso del processo di gestione della piccola cassa (autorizzazioni, giustificativi, riconciliazioni, ecc.).

EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI - parte 1: I CONTRIBUTI

FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA




EROGAZIONE DI SOVVENZIONI

Secondo quanto previsto dallo Statuto, ai fini dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, benefici, sussidi, ausili ed ogni altro provvedimento di concessione di utilità o vantaggi economici o economicamente valutabili in genere, a sostegno di persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private ed enti, anche privi di personalità giuridica, tanto se trattasi di soci che di terzi beneficiari la Fondazione provvede nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, co. 2 della legge 241/1990 e s.m.i. e delle relative conseguenti disposizioni regolamentari.

In conseguenza di ciò la Fondazione assicura che:

1. la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di utilità o vantaggi economici o economicamente rilevanti avvenga nel rispetto dell'apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 22 Aprile 2010, come modificato con Deliberazione n. 2 del 23 giugno 2011 e con Deliberazione n. 4 del 8 novembre 2013.
2. la concessione di patrocinii, la partecipazione a comitati d'onore e la compartecipazione a iniziative sia realizzata nel rispetto del Regolamento per la definizione dei relativi criteri e modalità, approvato con Deliberazione n. 10 del 22 ottobre 2008.

CICLO DEL BILANCIO DI PREVISIONE



BILANCIO DI PREVISIONE E CONSUNTIVO


Processi a rischio	Reati	Indice di Rischio
<p>Gestione della contabilità generale e formazione del Bilancio civilistico: si tratta delle attività di rilevazione, classificazione e controllo, rendicontazione di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici.</p> <p>Tali attività sono finalizzate alla redazione ed emissione del bilancio civilistico della Fondazione, nonché dei report economici-finanziari infrannuali.</p>	<p>Fattispecie di reato: non si individuano fattispecie di reato direttamente riferibili alla Fondazione essendo i reati Societari, richiamati dall'art. 25 ter non riferibili ad enti del tipo di quelli in cui rientra la Fondazione.</p> <p>Il codice civile inoltre non contiene disposizioni sul bilancio di associazioni, fondazioni. Le uniche norme esistenti che impongono obblighi contabili agli enti non lucrativi sono quelle fiscali.</p>	Basso

La Fondazione assicura correttezza, trasparenza, veridicità e tracciabilità nella conduzione delle attività per la tenuta della contabilità e la formazione del bilancio civilistico, nel rispetto delle normative vigenti e delle disposizioni applicabili, anche attraverso le attività del Responsabile Preposto, garantendo:

- ✓ che le scritture e registrazioni contabili siano effettuate in modo da riflettere accuratamente e correttamente tutte le operazioni della Fondazione;
- ✓ che tutti i costi e oneri, i ricavi e proventi, gli incassi e gli esborsi siano rappresentati in contabilità in modo veritiero e corretto, opportunamente documentati in conformità alla legislazione vigente;
- ✓ che ogni rilevazione o registrazione relativa ad operazioni di natura straordinaria sia supportata da idonea documentazione predisposta dal soggetto competente;
- ✓ la stesura delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali richieste dalla legge;
- ✓ che la rilevazione delle informazioni contabili avviene per il tramite di sistemi e applicazioni informatiche, a garanzia della tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati;
- ✓ che il progetto di bilancio sia preventivo che consuntivo, predisposti dal Responsabile, devono essere sottoposti al Direttore, insieme con lo schema di nota illustrativa, per la successiva approvazione nei tempi previsti dallo Statuto da parte dell'organo competente e l'inoltro all'autorità tutoria, oltretutto al Fondatore.

ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E LAVORI

FONDAZIONE PER LO SPORT
DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA



* Far riferimento alla relativa linea di attività

** Far riferimento alla linea di attività: CICLO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

***Linea di attività in corso di proceduralizzazione

Il diagramma di flusso che precede indica l'iter procedurale per giungere all'individuazione della modalità attraverso cui procedere all'acquisizione di beni, servizi, lavori.

La scelta non è arbitraria, ma effettuata in base alle procedure stabilite dalle norme.

A tale proposito, come è scritto nello Statuto, "ai fini dell'affidamento ed esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, la Fondazione deve essere considerata come organismo di diritto pubblico, conformemente alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 e del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive integrazioni e modificazioni".

Ciò significa che la Fondazione garantisce il rispetto delle procedure contenute nelle norme, a partire dal Regolamento per gli acquisti in economia di lavori, beni e servizi (Approvato con deliberazione N. 5 del Consiglio di Gestione del 17/12/2014).

Processi a rischio	Reati	Indice di Rischio
<p>Procedura di acquisizione di beni, servizi, lavori (secondo i diversi diagrammi di flusso che seguono)</p> <p>Procedura di esecuzione e chiusura Lavori</p>	<p>Reati 231/2001</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Reati Criminalità organizzata - art. 24 ter;</i> 2. <i>art. 25</i> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Art. 317 c.p. - concussione</i> ✓ <i>Art. art. 321 c.p.- corruzione</i> ✓ <i>Art. art. 322 c.p. - istigazione alla corruzione</i> 3. <i>art. 25-septies</i> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Art. art. 589 c.p. - omicidio colposo</i> ✓ <i>Art. art. 590 c.p. - lesioni colpose</i> 4. <i>Art. 25-octies</i> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>art. 648 c.p. (art. Dlgs 231/01) - ricettazione</i> ✓ <i>Art. art. 648-bis c.p. (art. 25-octies Dlgs 231/01) - riciclaggio</i> ✓ <i>Art. art. 648-ter c.p. (art. 25-octies Dlgs 231/01) - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;</i> 5. <i>Reati informatici (art. 24-bis ex DLgs 231/01)</i> <p>Reati L. 190/2012:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Corruzione e Concussione (art. 317, 318 c.p. e seguenti)</i> 2. <i>Abuso di Ufficio – art. 323 c.p.,</i> 3. <i>Rifiuto di atti d'ufficio/Omissione – art. 328 c.p.</i> 	<p>medio</p>

In generale la Fondazione nella scelta dei contraenti in materia di lavori di manutenzione ordinaria si avvale dei medesimi appaltatori selezionati con procedura ad evidenza pubblica dal Comune di Reggio Emilia ed in generale opera nel rispetto dei criteri di programmazione, economicità, efficacia, tempestività, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici, improntati alla responsabilizzazione del soggetto che utilizza la procedura, attraverso la programmazione e il coordinamento della spesa, mediante programmi annuali e definizione di stanziamenti.

La Fondazione, nell'ambito delle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, assicura il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità degli operatori economici da selezionare e garantisce la tracciabilità delle operazioni a tal fine poste in essere.

La Fondazione per le ipotesi previste dalla legge assicura la verifica del possesso, da parte del fornitore scelto, dei requisiti di affidabilità ed onorabilità attraverso la verifica di appartenenza alle "white list" pubblicate dalle prefetture competenti, ovvero l'elenco degli operatori economici non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, nonché di Soci ed Amministratori dei medesimi alle "black list" di riferimento anche pubblicate dalla Banca d'Italia.

Possono intrattenere rapporti per conto della Fondazione solamente i Soggetti a cui è stato formalmente conferito incarico in tal senso, coerentemente con le responsabilità organizzative assegnate.


I soggetti incaricati di assumere decisioni nelle diverse fasi del processo in oggetto vengono identificati sulla base di criteri predefiniti quali inerenza, competenza, professionalità ed esperienza. Tali soggetti non possono autorizzare gli atti di gara ed esercitare gli opportuni controlli sulle operazioni stabilite, che sono in capo a soggetti diversi della Fondazione.

Il processo aziendale prevede per la sua attuazione l'intervento di più attori in maniera che intervengano più soggetti all'interno del procedimento. Ciò anche a causa dell'esiguità del proprio organico e nell'impossibilità a causa di ciò di potersi dotare di piani di effettiva rotazione degli incarichi e del personale con funzione di responsabilità, sulla base di criteri quali competenza, trasparenza, imparzialità e continuità dell'azione amministrativa.


La Fondazione assicura la documentabilità, tracciabilità e l'archiviazione di tutta la documentazione oggetto della gara pubblica.

La Fondazione assicura la pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni e dei dati relativi alle gare, in linea con quanto previsto dal codice degli appalti pubblici e dalla normativa sugli obblighi di pubblicazione e trasparenza da parte delle Pubbliche Amministrazioni.


I diagrammi di flusso che seguono descrivono le principali procedure per l'acquisizione di beni, servizi, lavori da parte della fondazione, specificandosi che per le procedure che eccedono euro 40.000,00 la Fondazione medesima per l'espletamento delle relative procedure ad evidenza pubblica si avvale del supporto dei competenti servizi comunali. Ciò ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. h) del "Protocollo d'intesa tra Comune di Reggio Emilia e Fondazione per lo sport per la concessione a titolo gratuito di beni mobili e immobili e la regolazione dei rapporti e delle attività", approvato con deliberazione di G.C. n. 291/22594 del 07/11/2007 e s.m.i., in base a cui *"la Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità, si avvale [...] dell'apporto di ogni tipo di attività svolta a supporto dai Servizi comunali, dietro rimborso spesa"*.




**PROCEDURA NEGOZIATA
PER LE FORNITURE**



**PROCEDURA NEGOZIATA
PER I SERVIZI**





CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

Relativamente all'affidamento in concessione ed uso degli impianti sportivi, la Fondazione tiene conto di quanto disposto dall'art. 90, co. 25 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 - *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, in base a cui "nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento"*.

L'assoggettabilità alla Legge Regionale 6 luglio 2007, n. 11 - *Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà degli enti locali* è esclusa tra l'altro per gli impianti gestiti da istituzioni costituite dagli Enti locali e partecipate, tra gli altri, da società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali.

La Fondazione tuttavia riconosce la distinzione tra impianti sportivi privi di rilevanza economica e con rilevanza economica.

La rilevanza economica degli impianti sportivi è legata all'impatto che l'attività può avere sull'assetto della concorrenza ed ai suoi caratteri di redditività: ha rilevanza economica il servizio che risponde ad un interesse pubblico e che si innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno in potenza, una redditività, e quindi una competizione sul mercato e ciò ancorché siano previste forme di finanziamento pubblico, più o meno ampie.

E' privo di rilevanza economica, invece, il servizio che per sua natura o per i vincoli ai quali è sottoposta la relativa gestione, non dà luogo ad alcuna competizione e quindi appare irrilevante ai fini della concorrenza, facendo riferimento sia alle caratteristiche tecnico strutturali degli impianti, che alla possibilità di sviluppare attività commerciali/imprenditoriali e/o tariffarie, oltre alla gestione sportiva tipica.

La rilevanza economica, in particolare, è caratterizzata da fattori che garantiscono potenzialmente un margine di profitto sulla base della redditività non determinabile a priori, ma previa analisi puntuale di fattori quali la dimensione dell'impianto sportivo, il bacino e la numerosità d'utenza attesa, la propensione al consumo dei servizi sportivi, la tipologia impiantistica (impianto monovalente/ polivalente), la tipologia della disciplina sportiva (agonistica o attività sportiva di base), la presenza di servizi aggiuntivi che consentano di incrementare l'autofinanziamento (wellness, fitness, ristorazione, vendita di prodotti sportivi, corsi di avviamento allo sport o per il benessere fisico, ecc.), la presenza o meno sul mercato di riferimento di potenziali imprese sponsor coinvolgibili.

Ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica, occorre verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il connotato della "redditività", anche solo in via potenziale".

In base a ciò, per ciò che riguarda gli impianti privi di rilevanza economica, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, la Fondazione:

1. assicura ai soggetti sportivi attraverso il principio di trasparenza la possibilità di richiedere la concessione in gestione ed uso di impianti sportivi;
2. attua il principio di economicità dell'azione amministrativa, assegnando gli impianti in via diretta nel caso in cui sia pervenuta una sola manifestazione di interesse;
3. promuove la collaborazione tra società sportive, verificando nel caso dell'insistenza di una pluralità di manifestazioni di interesse su di un unico impianto, la possibilità di una composizione negoziale degli interessi anche all'interno di forme associate di gestione, nel rispetto comunque dei principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza;
4. garantisce il rispetto del principio di imparzialità nel caso persista una pluralità di soggetti interessata alla concessione del medesimo impianto, promuovendo l'individuazione dei soggetti affidatari delle concessioni degli impianti sportivi nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica;
5. sancisce che condizione preliminare per poter richiedere l'affidamento in concessione in gestione ed uso degli impianti è che i richiedenti siano in regola con i pagamenti dovuti nei confronti del Comune di Reggio Emilia, della Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia e di eventuali altre società sportive Partecipanti della Fondazione o abbiano, in alternativa, firmato con i soggetti di cui sopra un piano di rientro per eventuali debiti.

Nel caso di impianti a rilevanza economica la Fondazione si attiene al principio in base a cui la scelta del Concessionario avviene mediante ricorso a procedura ad evidenza pubblica.

Ove per ragioni strutturali non ricorrano le condizioni di oggettiva convenienza per l'indizione di una gara a rilevanza pubblica, la Fondazione per lo sport garantisce perlomeno di acquisire il consenso dei propri associati e di eventuali altri soggetti sportive e gestionali presenti sul territorio, prima di procedere in via temporanea con un affidamento che prescindendo da procedure ad evidenza pubblica.


La Fondazione garantisce altresì che non appena siano venute meno le ragioni che possano impedire o rendere non conveniente il ricorso alla individuazione del contraente mediante procedura ad evidenza pubblica, si procederà sempre in tal senso.

La Fondazione potrà sottrarre la concessione di un impianto ad una procedura ad evidenza pubblica individuando in via diretta il concessionario solo in caso di particolari ragioni di carattere sociale o di progetti particolari cui legare il predetto affidamento.

La Fondazione garantisce comunque che l'affidamento delle concessioni in gestione ed uso degli impianti abbia sempre adeguata pubblicità, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.


**CONCESSIONI IMPIANTI
A RILEVANZA ECONOMICA**

FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA




**CONCESSIONI IMPIANTI
SENZA RILEVANZA ECONOMICA**

FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA




FORME DI FINANZIAMENTO ESTERNO

FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA



FORME DI FINANZIAMENTO ESTERO

Processi a rischio	Reati	Indice di Rischio
<p>Ipotesi di partecipazione a bandi o avvisi per l'ottenimento di finanziamenti da parte di soggetti pubblici o dell'Unione Europea</p>	<p>Processi a rischio Reati 231</p> <p>Art. 24 - reati in danno dello Stato o di un altro ente pubblico</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Art. 640, co. 2, n. 1 c.p. Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea ✓ Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ✓ Art. 640 ter c.p. Frode informatica ✓ Art. 316 bisc.p. Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico ✓ Art. 316 terc.p. Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee 	<p>basso</p>



ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

In relazione all'assegnazione in uso degli impianti sportivi assegnati dal Comune di Reggio Emilia alla Fondazione, quest'ultima garantisce che:

1. gli impianti sportivi sono destinati all'uso pubblico, ai fini della diffusione e della pratica dello sport, inteso eminentemente quale strumento di educazione e formazione personale e sociale, di prevenzione, tutela e miglioramento della salute, di impiego del tempo libero e come risorsa per l'integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità residenti sul territorio;
2. l'utilizzo degli impianti sportivi comunali è prioritariamente rivolto a soddisfare le richieste dei residenti nel Comune di Reggio Emilia;
3. ai sensi dell'art. 90, co. 24, della Legge 27/12/2002 n. 289 l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive;
4. nelle more dell'adozione dell'apposito regolamento, sottoposto ad approvazione degli organi competenti, ma ancora al vaglio dei medesimi, fatta salva la priorità da attribuirsi nell'assegnazione in uso degli impianti a particolari situazioni o categorie, caratterizzate da forte rilevanza sociale, si procederà all'assegnazione dei medesimi cercando il consenso di tutti gli interessati o, in mancanza, mediante sorteggio.


PROCESSO PARTECIPATIVO

Ad integrazione della descrizione delle modalità di perfezionamento del processo partecipativo, sta il rispetto delle norme contenute nello statuto a proposito dell'attivazione e del funzionamento degli organi sociali e dei conseguenti adempimenti.

Le attività sensibili / strumentali individuate in tale area sono costituite dalle attività di supporto alle riunioni degli organi sociali ed anche in questo caso, non è possibile ipotizzare neppure in astratto la commissione di reati societari ex art. 25 ter della Legge 231/01, proprio in ragione della natura della Fondazione.

Tuttavia anche in relazione al funzionamento degli organi sociali, la Fondazione garantisce riguardo ad essi il rispetto di tutte le norme e procedure stabilite all'interno dello Statuto.

CONTRATTO DI LOCAZIONE



** Far riferimento alla linea di attività: CICLO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE 5: IL MODELLO DELLA FONDAZIONE

2^ ESIGENZA: PREDISPORRE SPECIFICI PROTOCOLLI DIRETTI A PROGRAMMARE LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI DELLA SOCIETÀ IN RELAZIONE AI REATI DA PREVENIRE

Le esigenze indicate nel presente paragrafo sono soddisfatte attraverso alcuni principi di carattere generale ed altri specifici, aventi cioè riguardo a linee di attività specificamente individuate.

PRINCIPI GENERALI (VALIDI ANCHE AI FINI DELLE DISPOSIZIONI DEL D. LGS. N. 231 DEL 2001 CHE DELLA LEGGE N. 190 DEL 2012 RIGUARDO AI PIANI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE)

1. Rispetto della separazione di ruoli, competenze e responsabilità tra chi è titolare di poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo e chi è titolare della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, secondo quanto richiamato nello Statuto;
2. piena attuazione dei criteri e delle norme, dettati da leggi, statuti e regolamenti: specie in materia di appalti, seppure di importo relativamente contenuto, date le dimensioni ed il bilancio della Fondazione;
3. verifica dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse: tutti i soggetti sono tenuti a dichiarare eventuali condizioni di conflitto di interesse e ad astenersi eventualmente dalle relative procedure;
4. nella dichiarazione di corretta istruttoria dell'atto e prima della sottoposizione del medesimo per la sottoscrizione al Direttore, ogni incaricato attesta:
 - a. di essersi attenuto allo schema contenuto nei diagrammi di flusso del Modello in esame, se presenti;
 - b. di non avere agito, né al fine di realizzare "*contra legem*" alcun illecito interesse a favore dell'Ente, né a favore proprio;
 - c. di avere operato senza discriminazioni positive o negative verso alcuno;
 - d. di non avere, riguardo al procedimento in corso, alcun conflitto di interesse né attuale, né potenziale;
 - e. di avere verificato che nella sostanza, oltretché nella forma il provvedimento sottoposto alla firma del Direttore realizza nel rispetto di norme dettate dalle leggi e dalle procedure stabilite l'interesse pubblico;
5. tendenziale separazione delle linee di attività tra chi assume determinazione in materia di procedure di spesa, di chi le attua, di chi gestisce le relative risorse finanziarie e la rendicontazione;
6. introduzione, nei limiti dell'organico, del principio di rotazione, interazione e controllo reciproco delle competenze professionali, integrando e alternando tale misura con quella della articolazione delle competenze, che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche;

7. formalizzazione progressiva delle procedure per ogni singola attività sensibile (a partire da quelle contenute nel presente modello) e adeguamento del comportamento allo schema procedurale contenuto nei "diagrammi di flusso";
8. individuazione del responsabile di procedura per ogni istruttoria d'atto, con indicazione di ogni specifica operazione e della relativa assunzione di responsabilità;
9. formalizzazione e calendarizzazione, ove possibile, delle diverse forme di controllo che dovranno essere attuate;
10. ordini, commesse, contratti, accordi, incarichi e convenzioni debbono avere forma scritta, essere emessi, autorizzati, stipulati o conferiti preventivamente dagli organi competenti e nel rispetto delle procedure, attuati conformemente, nonché conosciuti o condivisi da almeno due soggetti dell'ente;
11. tracciabilità delle diverse fasi delle transazioni poste in essere mediante protocollazione;
12. rendicontazione delle spese sostenute;
13. menzione della "clausola" di rispetto dei principi di comportamento, da inserirsi nei contratti/convenzioni stipulati con concessionari, consulenti, fornitori, collaboratori e partner, la quale deve prevedere le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al decreto legislativo 231/2001, nonché dei principi contenuti nel Modello organizzativo;
14. sistema di deleghe e procure: il sistema di delega deve soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità formale:
 - tutti i soggetti che hanno il potere di impegnare la Fondazione all'esterno devono essere titolari della relativa procura;
 - ciascuna delega deve risultare da atto scritto, avente data certa e deve definire in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato, precisandone i limiti, salvo il possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - le deleghe e le procure devono essere tempestivamente aggiornate;
 - la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto;
 - il delegato ha la facoltà di sub-delegare le funzioni assegnategli, previa intesa con il delegante alle stesse condizioni previste per la delega;
15. la gestione e la comunicazione verso l'esterno di notizie e di dati deve essere svolta in base a specifiche procedure aziendali che prevedano:
 - la definizione di ruoli e responsabilità nella gestione e coordinamento della comunicazione e delle relazioni esterne della Fondazione;
 - il mantenimento della massima riservatezza per quanto riguarda dati/informazioni/documenti, acquisiti da dipendenti e/o consulenti/collaboratori esterni nel corso dell'attività svolta per la Fondazione;
 - l'esistenza di adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati, quali quelle contenute nel d.lgs. 196/2003.

PRINCIPI SPECIFICI

Al di fuori dei comportamenti specifici individuati per ciascun diagramma di flusso, valgono per gli altri ambiti di attività ritenuti rilevanti quelli di seguito elencati.

1. Servizi informativi e informatici

Il rischio per la commissione di Reati Informatici ex D.lgs 231/01 viene ad essere considerato come medio. I reati sopra considerati trovano come presupposto l'utilizzo di strumenti informatici e l'abuso di tali strumenti nell'interesse dell'Ente in generale.

Vengono definite aree a rischio, tutte le linee di attività che, per lo svolgimento della propria attività, utilizzano strumenti informatici, anche con riferimento alle funzioni che potrebbero accedere, quanto meno in linea teorica, agli strumenti informatici altrui.

Il rischio è ipotizzabile per tutte le linee di attività, stante l'utilizzo quotidiano da parte di tutti gli addetti degli strumenti informatici, ma ciò solo in linea astratta. In realtà, infatti, la Fondazione non ha alcuna possibilità concreta di accedere ai sistemi altrui, senza autorizzazione e l'ipotesi di abuso è molto remota.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio, quali sono state individuate in sede di identificazione dei processi sensibili, sono state circoscritte nelle seguenti:

1. utilizzo della rete aziendale, del servizio di posta elettronica e di accesso ad Internet;
2. gestione della rete informatica aziendale, evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché sicurezza informatica;
3. erogazione di servizi di installazione e servizi professionali di supporto al personale (ad esempio, assistenza, manutenzione, gestione della rete, manutenzione e *security*);
4. possibilità di trasmissione di documenti in formato elettronico alla PA nei casi di partecipazione a procedure, indette da enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di diritti, utilità, finanziamenti, concessioni etc;
5. gestione degli accessi a sistemi informatici e telematici gestiti da Pubbliche Amministrazioni o anche da privati per la trasmissione di documenti amministrativi (es. modello F24, ecc.) ed informazioni di qualsiasi genere.

Eventuali integrazioni delle situazioni di rischio potranno essere disposte con aggiornamenti del predetto Modello, anche a seguito dell'esame di attività di *reporting* periodico.

Al fine della individuazione delle figure professionali, dei ruoli, delle regole e degli obblighi cui i soggetti sono tenuti, al fine di prevenire la commissione di "reati informatici", si specifica che nella fase di avvio dell'attività della Fondazione per lo Sport, come previsto anche nel "*Protocollo d'intesa tra Comune di Reggio Emilia e Fondazione per lo Sport per la concessione a titolo gratuito di beni mobili e immobili e la regolazione dei rapporti e delle attività*", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22594/291 del 07/11/2007, la rete informatica è rimasta collegata a quella del Comune di Reggio

Emilia, sicché le relative competenze sono state da quest'ultimo garantite ed i relativi obblighi assolti.

Dopo il primo biennio di attività, data la completa autonomia statutaria e gestionale della Fondazione, si è ritenuto opportuno rendere sempre più autonoma la Fondazione medesima, anche ai fini di una corretta ripartizione dei costi: si è proceduto quindi al distacco dalla "Rete" comunale, dotandosi di autonomo server e mantenendo per contro in forma condivisa la piattaforma Intranet e il server di Posta elettronica.

Inoltre, data la particolarità dell'attività della Fondazione relativamente alla gestione degli impianti sportivi, ed in particolare delle palestre scolastiche in orario extra-scolastico, per le quali continua un uso promiscuo da parte dei due Enti, permane la necessità di dover essere collegati ad alcune procedure informatiche proprie del Comune di Reggio Emilia ed in particolare a quella relativa alla c.d. "gestione calore" per l'inserimento degli orari di attività delle palestre nonché a quella della manutenzione, solo come consultazione.

Tutta la fase di distacco e di relativo avviamento, così come previsto dal summenzionato Protocollo d'intesa tra Comune e Fondazione, è stata curata con l'assistenza dal Servizio Gestione e Sviluppo delle Tecnologie e dei Sistemi Informativi del Comune di Reggio Emilia, sicché successivamente (dovendosi garantire comunque al Comune l'inaccessibilità alla propria rete informatica da parte di terzi e data la residua interconnessione tra i due sistemi), si è proceduto a conferire apposito incarico, individuando nell'organico comunale (di concerto con il competente Servizio del Comune di Reggio Emilia) due figure professionali, dotati di adeguate competenze ed autorizzate ed in grado di operare da tramite tra i due sistemi (quello del Comune e quello della Fondazione).

Queste due figure, operano in qualità di Amministratori di sistema, ai sensi del provvedimento del Garante del 27 novembre 2008, G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008. Per Amministratore di sistema s'intende:

- sia la "figura professionale finalizzata alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti";
- sia la "figura equiparabile dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quali l'amministratore di basi di dati, l'amministratore di reti e di apparati di sicurezza e degli amministratori di sistemi software complessi".

L'Amministratore di sistema, secondo quanto afferma il Provvedimento, *svolge "attività tecniche quali il salvataggio dei dati (backup/recovery), l'organizzazione dei flussi di rete, la gestione dei supporti di memorizzazione e la manutenzione hardware" che "comportano, infatti, in molti casi, un'effettiva capacità di azione su informazioni che va considerata a tutti gli effetti alla stregua di un trattamento di dati personali; ciò anche quando l'amministratore non consulti in chiaro le informazioni medesime"*.

Per tali ragioni queste due figure professionali, al fine di garantire il pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, compreso il profilo della sicurezza, dovranno conformarsi alla Policy descritta nel dettaglio e ricoprire il seguente elenco di funzioni. Tali funzioni devono essere esplicitamente descritte nel contratto d'incarico e corrispondono a quelle di:

1. Database Administrator, mediante gestione ed accesso a tutti i dati presenti nel sistema informativo della Fondazione ed in particolare ai database connessi al sistema;
2. Network Administrator, sovrintendendo al funzionamento della rete, comprese le apparecchiature di protezione (Firewall);
3. System Administrator, monitorando lo stato dei sistemi con particolare attenzione alla sicurezza; effettuando interventi di manutenzione hardware e software su sistemi operativi ed applicativi;
4. sovrintendere all'operato di eventuali tecnici esterni all'Amministrazione che agiscono su strutture e dispositivi informatici o database;
5. gestire la disattivazione di codici identificativi personali (user.id), in caso di perdita delle qualità che consentiva all'incaricato l'accesso al personal computer, oppure nel mancato utilizzo del codice per oltre sei mesi;
6. gestire le password di root o di amministrazione del sistema;
7. collaborare con il responsabile del trattamento dei dati personali;
8. effettuare il ruolo di custode delle password, unitamente ad un altro soggetto da individuarsi all'interno della Fondazione
9. gestire il ruolo di responsabile della sicurezza informatica;
10. informare la Direzione sulle non corrispondenze con le norme di sicurezza e su eventuali incidenti;
11. predisporre sistemi idonei alla registrazione dei propri (nella qualità di "amministratore di sistema") accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici; tali registrazioni (access log) dovranno avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste;
12. garantire anche dopo l'abolizione dell'obbligo del DPS il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel Provvedimento generale del Garante del 27 novembre 2008 oppure le attestazioni di conformità, anche su base contrattuale, oltreché il rispetto delle regole in tema di privacy rilasciate da incaricati che effettuano interventi di manutenzione sui sistemi elettronici.

L'amministratore di sistema è, ai sensi del suddetto Provvedimento del Garante, soggetto ad una "verifica" (almeno annuale) sulle attività di cui questo è stato incaricato. Questo allo scopo di controllare la sua rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza rispetto ai trattamenti dei dati personali previste dalle norme vigenti.

Sempre al fine di prevenire la commissione di reati informatici, si richiamano con la presente:

1. il Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 27 novembre 2008 (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008, così modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009), che qui viene richiamato integralmente ed al quale si rimanda per i principi di autoregolamentazione;
2. le regole contenute nel Documento programmatico per la sicurezza dei dati (DPS), già in vigore presso il Comune di Reggio Emilia, che qui si richiama *per relationem* e si allega ed al quale si rimanda per le misure cautelari previste;
3. in ogni caso particolarmente i seguenti obblighi di:
 - ✓ autenticazione informatica e adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione per le necessarie autorizzazioni;
 - ✓ aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, fornendo opportune e chiare istruzioni per l'effettiva protezione dei dati;
 - ✓ protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti degli stessi, ad accessi non consentiti e a programmi informatici dannosi;
 - ✓ aggiornamento degli strumenti elettronici al fine di prevenirne la loro vulnerabilità e correggerne i difetti;
 - ✓ adozione di procedure e fornitura di istruzioni per la custodia di copie di sicurezza, backup completi dei dati e dei sistemi e ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi a seguito di distruzione o danneggiamento;
 - ✓ adozione di misure per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
 - ✓ adozione di misure di protezione e ripristino specifiche per i dati sensibili rispetto ad accessi abusivi e fornitura di istruzioni tecniche e organizzative per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili contenenti tale tipologia di dati;
 - ✓ predisposizione e sottoscrizione di attestazioni di conformità da parte di soggetti esterni, rispetto alla struttura del titolare, riguardanti il rispetto delle disposizioni privacy nell'ambito dei loro interventi e/o trattamenti;
 - ✓ adozione di altre misure finalizzate alla protezione e conservazione dei dati, in caso di utilizzo di strumenti diversi da quelli elettronici.
 - ✓ implementazione, presso la struttura del titolare, di sistemi informatici che forniscono traccia di tutte le operazioni (access log) effettuate dagli amministratori di sistema nell'espletare la propria attività;
 - ✓ definizione dei ruoli di responsabilità e nomine dei responsabili del trattamento come quello del responsabile della sicurezza informatica avente la qualifica di "amministratore di sistema";
 - ✓ realizzazione di interventi informativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in

- rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare;
- ✓ fornire la propria consulenza per l'adeguamento alla struttura della Fondazione del "Documento Programmatico sulla Sicurezza" adottato dal Comune di Reggio Emilia e qui richiamato *per relationem*.

Principi generali di comportamento

Obiettivo della fissazione dei predetti Principi è di fare in modo che tutti i Destinatari (amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché collaboratori esterni e partners), si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di ridurre, prevenire ed impedire il verificarsi di reati informatici. In particolare ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice di Comportamento e deve essere specificato per iscritto che il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

A tutti i destinatari va esplicitato l'espresso divieto di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato informatico e trattamento illecito di dati, come individuati nella prima parte del presente documento;
2. porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare accessi e qualsiasi operazione ai sistemi informatici altrui e ai dati altrui, se non autorizzata da apposito accordo contrattuale e comunque con violazione delle procedure esistenti in materia di trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 196/2003 e s.i.m.;
- b) utilizzare i sistemi informatici della Fondazione per finalità non connesse alla mansione svolta o comunque contrarie al Codice di Comportamento e ai principi inclusi nel presente Modello.

A tale scopo la Fondazione inoltre assolve i seguenti adempimenti:

- 1) fornisce, ai Destinatari, un'adeguata informazione circa il corretto utilizzo degli *user-id* e delle *password* per accedere ai principali sottosistemi informatici utilizzati presso la Fondazione;
- 2) limita, attraverso abilitazioni di accesso differenti, l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi da parte dei Destinatari, permettendo la possibilità di utilizzare tali sistemi esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
- 3) predispone e mantiene adeguati strumenti di salvaguardia dell'integrità fisica delle risorse informatiche della Fondazione (es. server, PC, ecc.);
- 4) predispone e mantiene adeguati strumenti di salvaguardia dell'integrità logica dei dati e delle informazioni gestite dalla Fondazione.

Principi procedurali specifici

In particolare, si elencano qui di seguito le regole che devono essere rispettate dai Destinatari del Presente Modello ed in particolare dal personale dipendente:

- 1) i dati e le informazioni non pubbliche, relative anche a clienti e terze parti (commerciali, organizzative, tecniche), incluse le modalità di connessione da remoto, devono essere gestiti come riservati;
- 2) è vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, ecc.);
- 3) è vietato ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla Fondazione;
- 4) è vietato porre in essere, direttamente o ricorrendo a soggetti terzi, dei comportamenti come il phishing, l'hacking o la diffusione di programmi di malware finalizzati al furto e/o all'indebito utilizzo dell'identità digitale;
- 5) è vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- 6) è vietato accedere ad un sistema informatico altrui (anche di un collega) e manomettere ed alterarne i dati ivi contenuti;
- 7) è vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- 8) è vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici o telematici;
- 9) è vietato sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici, di fornitori, concessionari, appaltatori o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- 10) è vietato comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Società, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- 11) è proibito distorcere, oscurare, sostituire la propria identità e inviare e-mail contraffatte, alterate nei loro contenuti o riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati.

Tutte le attività e le operazioni svolte per conto della Fondazione devono essere improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, del Modello di Organizzazione, del Codice di Comportamento, delle procedure aziendali interne della Fondazione, nonché dei principi di correttezza e trasparenza.

Nell'espletamento della propria attività, i Destinatari devono rispettare le norme di comportamento che, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, vengono di seguito indicate:

1. gli strumenti informatici e telematici devono essere utilizzati esclusivamente per il perseguimento di fini strettamente connessi agli incarichi lavorativi secondo criteri di diligenza, correttezza e professionalità, nel rispetto dell'attività svolta ed in linea con le disposizioni normative vigenti;
2. gli strumenti informatici e telematici devono essere custoditi con cura e diligenza, segnalando tempestivamente eventuali furti, smarrimenti o danneggiamenti;
3. è fatto divieto di installare sui personal computer aziendali dispositivi di protezione e di modificare l'hardware dei personal computer aziendali e delle periferiche connesse e/o direttamente collegate alla rete aziendale;
4. è fatto divieto di installare e/o utilizzare, anche temporaneamente, software non forniti e autorizzati dalla Fondazione;
5. la password per l'accesso ai personal computer, alla rete aziendale e all'indirizzo di posta elettronica è personale e riservata, deve essere modificata alla prima connessione e cambiata obbligatoriamente secondo le indicazioni degli Amministratori di Sistema (nel caso di trattamento di dati sensibili, ogni novanta giorni). Nell'espletamento della propria attività, i Destinatari devono astenersi da:
 - introdursi abusivamente o mantenersi in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto all'accesso;
 - intercettare fraudolentemente, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
 - rivelare, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, il contenuto delle comunicazioni fraudolentemente intercettate relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
 - installare apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
 - utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (ad esempio virus, worm, trojan, spyware, dialer, keylogger, rootkit) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
 - distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o della Fondazione;
 - distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o della Fondazione o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
 - distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibile sistemi informatici o telematici altrui o della Fondazione ovvero ostacolarne gravemente il funzionamento;

- distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibile sistemi informatici o telematici di pubblica utilità ovvero ostacolarne gravemente il funzionamento;
 - procurarsi, riprodurre, diffondere comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o, comunque, fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;
 - accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati della Fondazione, o a parti di esse, non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;
 - procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o comunque mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti;
 - formare un documento informatico falso ovvero alterare un documento informatico vero;
 - alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
 - produrre e trasmettere documenti, informazioni, dati sensibili e riservati, indirizzi di posta elettronica ed altri dati in formato elettronico, digitale o riprodotto in formato cartaceo che non siano conseguenza di dovere d'ufficio;
 - produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati;
 - è fatto obbligo ad amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori di attenersi ad un uso conforme di personal computer aziendali, pc portatili aziendali, utilizzo della rete aziendale, utilizzo dei supporti di memorizzazione dei dati, utilizzo della rete internet e dei relativi servizi, utilizzo della posta elettronica, gestione delle password, alle norme contenute nel Codice di comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità e nel presente Modello
6. è fatto obbligo all'Amministratore di Sistema di attenersi alle prescrizioni impartite nella lettera di incarico;
 7. alle prescrizioni previste nel "Documento Programmatico sulla Sicurezza" del Comune di Reggio Emilia, qui richiamato *per relationem* in via analogica;
 8. alle norme contenute nel Codice di comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità e nel presente Modello;
 9. è fatto obbligo all'Amministratore di Sistema di denunciare senza indugio eventuali accessi non autorizzati al sistema informatico aziendale.

Reati contro l'amministrazione pubblica

Per prevenire reati contro l'amministrazione pubblica sono state introdotte le seguenti misure:

- tracciabilità del processo decisionale al fine di rendere ricostruibile a posteriori il perché (quindi l'esigenza, da e sotto quali presupposti sia stata assunta la decisione);
- archiviazione della documentazione di ogni procedura, secondo modalità da definirsi da parte del Direttore;
- procedure interne che prevedano ove possibile la partecipazione di almeno due o più soggetti al compimento dell'attività a rischio;
- procedure di monitoraggio e controllo con l'individuazione di un responsabile dell'operazione.

Sicurezza e igiene sul lavoro

Per prevenire reati rientranti nella materia legislativa sulla sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro, il Protocollo d'intesa tra Comune e Fondazione è stato così modificato:

1. Il Comune e la Fondazione danno atto che lo stato di fatto oggettivo e documentale degli immobili e degli impianti sportivi a quest'ultima dati in concessione con determinazioni del Dirigente del Servizio Gestione del Patrimonio Immobiliare in attuazione della Deliberazione di G.C. n. 20862/218 del 06/11/2012, è quello risultante a detta data dalle oggettive condizioni strutturali ed impiantistiche degli stessi. Il Comune, tramite propri Servizi competenti, e la Fondazione per lo Sport si impegnano concordemente a redigere, entro 180 gg. dall'approvazione del presente atto, una puntuale elencazione delle documentazioni tecniche relative ad ogni singolo impianto o immobile concesso nonché alla individuazione degli eventuali interventi ancora necessari ai fini del presente articolo. L'affidamento in concessione ed uso degli stessi alla Fondazione e da parte di quest'ultima a terzi è consentito nel rispetto di quanto stabilito ai commi successivi, dandosi atto che non sussistono riguardo a ciò situazioni di manifesto pericolo per l'utenza.
2. Conseguentemente a quanto stabilito al comma 13, gli adempimenti prescritti da:
 - a. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 — "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro' e s.m.i.;
 - b. Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 — "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122' e s.m.i.;
 - c. Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 - "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi' e s.m.i.;
 - d. R.D. 18 Giugno 1931 n. 773 e s.m.i. — "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
 - e. R.D. 6 Maggio 1940 n. 635 e s.m.i. — "Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931 n. 773 , delle leggi di pubblica sicurezza";
 - f. ogni altro adempimento stabilito in ulteriori norme, relative alle materie sopra riportate sono ripartiti nel modo indicato dai commi che seguono.

3. Relativamente alla gestione degli impianti sportivi o immobili, affidati in concessione alla Fondazione, sono sempre a carico dei relativi Concessionari/Gestori nelle ore e nei periodi ad essi assegnati, tutti gli adempimenti gestionali che consistono nell'attuazione di analisi, valutazioni, azioni e comportamenti atti a garantire la sicurezza, la salute e l'incolumità di lavoratori, volontari, utilizzatori e spettatori durante l'attività ordinaria ed in particolare durante le gare e le manifestazioni sportive ed extrasportive anche occasionali, tra cui in via esemplificativa, ma non esaustiva:
- a. La nomina del titolare dell'impianto;
 - b. la nomina del suo eventuale delegato che deve essere presente durante le attività con presenza di pubblico;
 - c. la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli eventuali addetti relativi;
 - d. la nomina, l'istruzione, la formazione e l'addestramento del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio, le procedure e le esercitazioni di primo soccorso e le procedure di evacuazione in caso di emergenza;
 - e. tutti gli adempimenti gestionali stabiliti a carico del Datore di Lavoro e previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., la responsabilità dei quali è ascrivibile al legale rappresentante del soggetto gestore o ad un suo delegato;
 - f. l'informazione agli spettatori ed agli atleti sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza;
 - g. il controllo della perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo e la sorveglianza su ogni altro presidio ed impianto inerente la sicurezza e salubrità della struttura gestita;
 - h. il puntuale aggiornamento del Registro dei Controlli periodici per la parte di propria competenza e la conservazione della parte del Registro di competenza del Comune, rendendolo disponibile per i controlli da parte degli organi di vigilanza;
 - i. il controllo della manutenzione e la verifica della stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva e della zona spettatori;
 - j. l'adozione di immediati provvedimenti finalizzati alla tutela della privata e pubblica incolumità, nel caso dovessero evidenziarsi durante la conduzione delle strutture con la normale diligenza, prudenza e perizia, situazioni di rischio e, qualora le stesse fossero di particolare gravità, avvertendo prima possibile i servizi di emergenza locali e del Comune preposti a queste funzioni (Polizia di Stato — Carabinieri - 118 - Polizia Municipale — Reperibilità Comunale — Servizio Servizi di Manutenzione), oltreché la Fondazione;
 - k. la predisposizione del Piano di Sicurezza di cui all'art. 19 D.M. 18/03/1996 s.m.i., di propria competenza in quanto impianto sportivo.
4. Negli impianti ad uso esclusivamente sportivo ed in quelli delle scuole del ciclo secondario di 2^a grado rimangono pure a carico dei Concessionari/Gestori il controllo periodico, la piccola manutenzione ed il mantenimento in efficienza degli impianti luce ed elettrici ed i controlli, le verifiche necessarie per assicurare, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i (e norme antincendio e di sicurezza collegate) la sicurezza, la salute e la pubblica incolumità.

5. Sono invece a carico del Comune nelle sole palestre ad uso anche delle scuole del ciclo secondario di 1[^] grado e di quelle primarie, oltreché tutta la manutenzione ordinaria, anche i controlli, le verifiche ed i collaudi necessari per assicurare, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i e norme antincendio e di sicurezza collegate, la sicurezza, la salute e la pubblica incolumità.
6. E' pure a carico dei Concessionari/Gestori la presentazione della S.C.I.A. Antincendio (Segnalazione Certificata di Inizio Attività Antincendio) ai sensi del D.P.R. 151/2011, ai fini dell'intestazione del C.P.I. o della conformità antincendio. I costi conseguenti alla relativa procedura saranno indennizzati ai Concessionari dalla Fondazione, mentre le spese per i necessari lavori di adeguamento alle norme dettate in materia spettano al Comune.
7. In tutti gli impianti sportivi, ove sia prevista la presenza di spettatori (da intendersi come pubblico generico ed indistinto), l'indicazione della capienza della zona spettatori deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare del complesso o impianto sportivo, ai sensi del D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i.. Il titolare del complesso o impianto sportivo è identificato nel Concessionario/Gestore. Sono a carico dei Concessionari/Gestori dell'attività anche l'intestazione de:
 - a. la licenza di agibilità ex art. 80 del T.U.L.P.S. 773/'31 e s.m.i.;
 - b. la licenza di esercizio ex artt. 68, 69 e 86 del T.U.L.P.S. 773/'31 e s.m.i.Il Concessionario/Gestore provvederà all'ottenimento dei provvedimenti autorizzatori tramite gli specifici Servizi del Comune, competenti per materia.
Il pagamento degli oneri procedurali, finalizzati all'ottenimento della certificazione e dei provvedimenti autorizzatori, di cui al presente comma, sono di norma a carico dei Concessionari/Gestori. Analogamente a quanto stabilito dal precedente comma 18, tali oneri possono essere loro in tutto o in parte indennizzati
8. Riguardo agli adempimenti di cui ai precedenti commi 17, 18 e 19, ai fini dell'adempimento degli obblighi di legge, i Servizi del Comune, ciascuno per la propria competenza, collaboreranno con la Fondazione e con il Concessionario/Gestore, mettendo a disposizione ogni conoscenza, documentazione e certificazione in possesso della Amministrazione Comunale e predisponendo (anche per la parte spettante ai Concessionari, relativa alle materie della "sicurezza") la documentazione necessaria pure ai fini del pagamento dei relativi oneri, fino alla sottoscrizione delle pratiche da parte del medesimo Concessionario/Gestore. Ove necessario, se richiesta formalmente per iscritto da parte dei competenti Servizi comunali, anche la Fondazione si renderà parte diligente nel procedimento istruttorio, collaborando tecnicamente ed amministrativamente alla redazione della documentazione citata. In tal caso il valore dei relativi oneri e/o costi sopportati saranno portati in detrazione dalla somma dovuta dalla Fondazione al Comune, ai sensi del successivo art. 8 co. 3 e verranno considerati ai fini della determinazione del relativo congruaggio finale.
9. I competenti Servizi del Comune eserciteranno la propria funzione riguardo alle materie di cui ai commi precedenti, garantendo ogni collaborazione e fornendo ogni indicazione richiesta, a beneficio della Fondazione e dei suoi partecipanti alle condizioni indicate al successivo comma.

10. Le funzioni di cui sopra saranno esercitate dai competenti Servizi Comunali compatibilmente con le risorse disponibili e con i programmi di lavoro congiuntamente concordati tra gli stessi e la Fondazione, così come sono svolti per gli altri Servizi del Comune. In caso di indisponibilità allo svolgimento di tali funzioni a favore della Fondazione, il valore dei relativi oneri e/o costi sopportati in via sostitutiva da quest'ultima saranno portati in detrazione dalla somma dovuta dalla Fondazione al Comune, ai sensi del successivo art, 8, co, 3 e verranno considerati ai fini della determinazione del relativo conguaglio finale,
11. Con riferimento agli obblighi degli adeguamenti strutturali ed impiantistici degli impianti sportivi e degli immobili assegnati alla Fondazione, necessari a renderli conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e salute, essi restano a carico dell'Amministrazione Comunale sulla base di risorse appositamente stanziare ed ai programmi di lavoro concordati. Ad ulteriore specificazione di ciò, in via esemplificativa e non esaustiva, sono a carico del Comune:
 - a. l'installazione di una adeguata segnaletica che avvisi sulle procedure da seguire;
 - b. la predisposizione di una planimetria generale che dovrà essere esposta bene in vista per le squadre di soccorso e dovrà indicare la posizione:
 - c. delle scale e delle vie di esodo;
 - d. dei mezzi e degli impianti di estinzione;
 - e. dei dispositivi di arresto (gas ed elettricità)
 - f. dei dispositivi d'arresto del sistema ventilazione
 - g. del quadro generale e del sistema di allarme
 - h. degli impianti che presentino rischio
 - i. degli spazi calmi;
 - j. in ciascun piano dell'edificio e nella zona uscita spettatori una planimetria di orientamento che indichi schematicamente la posizione in cui ci si trova in quel momento e le istruzioni da seguire rispetto alle vie di esodo,
12. Relativamente agli obblighi di cui al primo periodo del comma precedente, questi si intendono assolti da parte dei Concessionari/Gestori con la richiesta del loro adempimento alla Amministrazione Comunale e per conoscenza alla Fondazione. Nelle more della effettuazione dei relativi lavori a carico del Comune, resta comunque a carico dei Concessionari/Gestori l'onere dell'attuazione delle conformi pratiche gestionali, compensative di eventuali carenze strutturali ed impiantistiche, tali da garantire la fruibilità in sicurezza degli impianti sportivi, concordandone la loro attuazione con i competenti Servizi comunali,
13. Degli adempimenti di cui ai precedenti commi 23 e 24, l'Amministrazione Comunale potrà delegarne la realizzazione alla Fondazione, secondo accordi stabiliti tra i due Enti.
14. Relativamente al personale della Fondazione ed ai locali adibiti a sede della medesima, gli adempimenti relativi alle norme di cui al comma 14 saranno garantiti alla Fondazione dal Comune, in forma analoga a quanto avviene per i propri Servizi, provvedendo in favore della Fondazione tra l'altro a rendere disponibile per lo svolgimento del ruolo di Responsabile del Nucleo Prevenzione e Protezione e del ruolo di Addetti lo stesso personale

dipendente del Comune, che già svolge la stessa funzione per ogni altro Dirigente/Datore di Lavoro dell'Amministrazione Comunale, Il Datore di Lavoro della Fondazione provvederà alle relative nomine ai sensi del D.Lgs, 81/08 e s.m.i., Per quanto attiene agli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., il Responsabile dei Lavori è il Committente, ai sensi delle citate normative, se non diversamente specificato.

15. Il Comune, in ragione del corrispettivo annuo pagato dalla Fondazione ai sensi dell'art. 8, co. 3 del presente Protocollo d'intesa, si farà carico delle materie di cui al presente articolo sulla base della propria programmazione anche degli oneri inerenti la formazione, aggiornamento ed addestramento e organizzazione dei relativi corsi del personale dipendente della Fondazione, in forma del tutto analoga a quanto avviene per i Servizi del Comune. In caso contrario il valore dei relativi oneri e/o costi sopportati saranno portati in detrazione dalla somma dovuta dalla Fondazione al Comune, ai sensi del successivo art. 8 co. 3 e verranno considerati ai fini della determinazione del relativo conguaglio finale.
16. Con particolare riferimento alla concessione degli impianti o immobili oggetto del presente Protocollo si rimanda agli strumenti di concertazione tra Comune e Fondazione per lo Sport, di cui ai successivi articoli, la definizione di eventuali investimenti ed oneri conseguenti per interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

Relativamente ai lavori appaltati direttamente della Fondazione, il Tecnico è tenuto ad attenersi strettamente alle procedure stabilite nell'apposito diagramma di flusso, certificando con gli appositi moduli la verifica delle condizioni di sicurezza dei cantieri installati a seguito di affidamento dei lavori.

3^ ESIGENZA INDIVIDUARE MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE IDONEE AD IMPEDIRE LA COMMISSIONE DI TALI REATI;

Ambito economico-finanziario

L'addetto a tale ambito di attività assicura la corretta rappresentazione contabile degli eventi aziendali realizzati e previsti, provvedendo ad ottemperare agli adempimenti civilistici, fiscali e tributari.

È infatti, l'ufficio che

- cura la tenuta delle scritture contabili in conformità alle disposizioni delle leggi civili e tributarie.
- istruisce per il Direttore gli schemi di bilancio annuale di previsione e di bilancio consuntivo al termine dell'esercizio, da sottoporre all'approvazione degli organi competenti;
- mantiene i rapporti con gli uffici fiscali e gli istituti di credito, il Comune e con tutti i clienti e fornitori per regolare i rapporti di credito e di debito dell'ente, per gestire le funzioni amministrative e fiscali, gli uffici provinciali e regionali, etc.

Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro

Per prevenire reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro sono state introdotte le seguenti misure:

- espressa previsione di strumenti di pagamento tracciabili (assegni, bonifici).

Misure preventive

Per prevenire reati commessi con la gestione di risorse finanziarie, tutti i soggetti (interni o esterni) che nell'ambito delle proprie funzioni hanno relazioni con l'ambito amministrativo finanziario, devono rispettare:

1. i principi del Codice di Comportamento approvati dalla Fondazione;
2. il sistema di controllo interno, e quindi le procedure, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della Fondazione ed il sistema di controllo di gestione;
3. le norme interne inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting;
4. in generale, la normativa applicabile.

Devono, inoltre, essere attuate le seguenti misure:

1. le movimentazioni finanziarie attive o passive dell'azienda devono sempre essere preventivamente autorizzate o riconducibili ad eventi certi, documentati e strettamente inerenti;

2. nei contratti con i consulenti ed i partners deve essere contenuta un'apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello;
3. trasmissione alle funzioni deputate al controllo dell'Ente, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni degli Organi della Fondazione o sui quali esso debba esprimere un parere;
4. l'Ente fondatore e gli organismi di controllo devono avere libero accesso ai dati, ai documenti ed alle informazioni utilizzati nella redazione del bilancio e delle altre scritture contabili, al fine di poter svolgere compiutamente l'attività di controllo della corretta rilevazione dei dati economici e patrimoniali e finanziari della Fondazione.

Nella predisposizione dei bilanci di esercizio, relazioni e altre comunicazioni sociali previste dalla legge (presentazione dei dati, elaborazione ed approvazione) devono essere applicate specifiche procedure che:

1. consentano di determinare con chiarezza e completezza i dati di bilancio e dei relativi documenti accompagnatori;
2. prevedano incontri e/o scambi di informazioni periodici con gli eventuali consulenti contabili, e fiscali, al fine di verificare la regolare e costante correttezza nella redazione dei documenti contabili;
3. utilizzino informazioni previsionali approvate ed autorizzate dagli Organi Sociali;
4. determinino che ogni modifica ai dati contabili possa essere effettuata solo dalla funzione che li ha generati.

Le principali aree a rischio nello svolgimento delle funzioni sono individuate nelle procedure di

- ✓ fatturazione ;
- ✓ predisposizione del bilancio di esercizio annuale ;
- ✓ cassa.

4^a ESIGENZA PREVEDERE OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DEPUTATO A VIGILARE SUL FUNZIONAMENTO E SULL'OSSERVANZA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO;

Organismo di vigilanza

L'articolo 6 del D. Lgs n. 231/2001 dispone che il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e osservanza del modello, nonché curarne l'aggiornamento, debba essere affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, denominato Organismo di Vigilanza.

Come già evidenziato ai sensi dell'art. 6, co. 4 negli enti di piccole dimensioni il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente. Inevitabilmente (e ciò vale anche per gli adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione) il compito ricade quindi sul Direttore, almeno in questa prima fase, salvo che non si decida per il futuro che l'Organismo di Vigilanza abbia invece una struttura collegiale composta da n. 3 membri, di cui un membro interno e due professionisti esterni, che grazie alla propria qualificata esperienza siano in grado di fornire alla Fondazione un significativo apporto di natura giuridica.

I requisiti richiesti dalla legge, affinché si possa essere nominati membri dell'Organismo di Vigilanza sono: **onorabilità e professionalità**, nonché **autonomia e indipendenza**, requisiti fondamentali affinché l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali e amministrative che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

L'Organismo di Vigilanza deve possedere al suo interno competenze tecniche professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Esso risponde nello svolgimento delle proprie funzioni anzitutto al Consiglio di Gestione.

Poiché negli enti di piccole dimensioni il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente, in questa prima fase si prevede almeno l'istituzione di un canale informativo diretto tra l'Organismo di Vigilanza e gli organi della Fondazione, con cadenza almeno annuale. Nell'ambito delle procedure di delega, l'attivazione di tale canale informativo in merito alla attuazione del modello e alle risultanze della propria attività di verifica e di controllo può essere dal Direttore delegato ad un eventuale sottoposto. Parimenti può essere delegato il compito di:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del modello in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal decreto;
- valutare l'adeguatezza del Modello organizzativo;
- verificare il mantenimento nel tempo dell'effettività e adeguatezza del Modello organizzativo;
- proporre aggiornamenti del Modello organizzativo;
- verificare il piano di formazione e divulgazione del Modello organizzativo al personale;

- esercitare i poteri di controllo attribuitogli dal Modello, anche attraverso l'emanazione di direttive interne e l'eventuale attivazione di un indirizzo di posta elettronica dedicato.

Attività di audit dell'Organismo di Vigilanza

L'Organo di Vigilanza è tenuto, ove necessario, anzitutto a:

1. monitorare lo svolgimento delle attività della Fondazione;
2. aggiornare, integrare, analizzare i diagrammi di flusso;
3. verificare il rispetto delle procedure;
4. predisporre un'informativa sintetica relativa all'attività svolta;
5. aggiornare il sistema di identificazione, classificazione e mappatura delle aree a rischio in funzione dell'evoluzione del quadro normativo e della struttura aziendale, proponendo i necessari adeguamenti del Modello;
6. condurre indagini interne per accertare la fondatezza delle presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate all'attenzione dello stesso da segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza istituzionale;
7. se decide di archiviare la segnalazione deve fornire per iscritto la motivazione, se accerta la commissione di violazione, l'Organismo di Vigilanza individua i provvedimenti da adottare nel rispetto delle procedure di contestazione delle violazioni e di irrogazione delle misure disciplinari, previste dal sistema sanzionatorio.

Tutto il personale nell'ambito delle singole funzioni deve segnalare le eventuali situazioni che possono esporre l'Ente al rischio di reato.

Tutte le comunicazioni devono essere scritte (anche via mail) e non anonime, anche in attuazione dell'art. 1, comma 51, della legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

5^ ESIGENZA: INTRODURRE UN SISTEMA DISCIPLINARE IDONEO A SANZIONARE IL MANCATO RISPETTO DELLE MISURE INDICATE NEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Al fine di assicurare l'effettività del modello di organizzazione, la Fondazione adotta il presente sistema disciplinare, che mira a sanzionare l'eventuale inadempimento delle disposizioni del modello e del relativo codice disciplinare da parte del personale dipendente, dei collaboratori esterni, dei partner, nonché degli amministratori dei membri dell'organismo di vigilanza.

Nei confronti del personale dipendente, il sistema disciplinare verrà integrato con l'approvazione dell'apposito Regolamento del Personale, nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, nel rispetto degli articoli 2103, 2106, 2118 e 2119 del Codice Civile, dell'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300, delle norme sui licenziamenti individuali e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicati.

Per tutto quanto non previsto nel sistema disciplinare, trovano applicazione le norme vigenti e le previsioni della contrattazione collettiva e degli eventuali regolamenti aziendali.

L'applicazione del sistema disciplinare prescinde dall'esistenza dell'esito di un eventuale procedimento penale.

SISTEMA SANZIONATORIO CONSEGUENTE ALLA TRASGRESSIONE DELLE DISPOSIZIONI E REGOLE CONTENUTE NEL MODELLO.

Principi generali

Il Modello impone regole di condotta atte a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto e, più in generale, ad assicurare la corretta applicazione delle procedure interne operative.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, poiché le regole di condotta imposte dal Modello Organizzativo, dalle procedure interne facenti parte del medesimo Modello e dal Codice di Comportamento sono adottate dall'Ente in piena autonomia, indipendentemente dal reato che eventuali condotte possano determinare.

Il lavoratore che non rispetti le norme e le procedure aziendali di gestione, prevenzione e controllo dei reati lede il rapporto di fiducia instaurato con la Fondazione, in quanto viola l'art. 2104 c.c. (diligenza del prestatore di lavoro).

Sanzioni per i soggetti apicali

In caso di violazione delle regole e delle procedure interne di cui al presente Modello ovvero delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice di Comportamento da parte del Direttore e del

Responsabile di bilancio, contabilità e gestione personale, la Fondazione applica le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Regolamento del personale, che dovrà essere approvato quanto prima e dal CCNL di categoria, ivi compresa la revoca delle procure eventualmente conferite e, ove possibile, l'assegnazione a diverso incarico.

Nei confronti del Direttore le valutazioni circa le sanzioni applicabili, nonché l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, sono operate tenuto conto, oltre che del livello di responsabilità e dell'intenzionalità e gravità della condotta, anche della peculiarità del rapporto di lavoro e del grado di professionalità e disponibilità necessaria per l'attuazione degli obiettivi dell'Ente.

Sanzioni per i Dipendenti

L'inosservanza delle regole indicate dal Modello, delle procedure interne facenti parte dello stesso, ovvero delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice di Comportamento, da parte del personale dipendente che non rivesta la qualifica di Direttore, può dar luogo - secondo la gravità dell'infrazione e nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente CCNL e al Regolamento del Personale di prossima approvazione - all'irrogazione graduale delle sanzioni disciplinari contenute in quest'ultimo, quando adottato.

Nella scelta della tipologia e dell'entità delle richiamate sanzioni si fa in ogni caso riferimento:

- a) al grado di negligenza, imprudenza o imperizia in funzione alla prevedibilità dell'evento;
- b) agli incarichi, posizione funzionale e responsabilità delle persone coinvolte nei fatti.

Con la contestazione, può essere disposta la revoca delle eventuali procure affidate al soggetto interessato.

Violazione grave delle prescrizioni del Modello

Per tutti i dipendenti della Fondazione, a prescindere dal loro inquadramento, fermo restando quanto sopra, si precisa quanto segue:

1. ogni deliberata, o comunque **dolosa** commissione di reati di cui al D. Lgs. 231/01, ovvero violazione grave e dolosa di leggi, regolamenti o dei doveri fondamentali propri della funzione o carica o qualifica rivestita, così come prescritti nel Modello, nelle procedure interne facenti parte del Modello e nel Codice di Comportamento, comporterà senz'altro la risoluzione del rapporto di lavoro, a prescindere dal danno economico che i detti comportamenti abbiano eventualmente determinato.
2. se reiterata, anche ogni colposa o imprudente o negligente o omissiva condotta o comportamento in violazione delle prescrizioni del Modello, delle procedure interne facenti parte del Modello e del Codice di Comportamento, potrà comportare la medesima sanzione, in relazione alla gravità della vicenda o alle conseguenze pregiudizievoli (non necessariamente solo economiche) cagionate alla Fondazione, o alla eventuale recidiva, o

all'impatto sull'ambiente aziendale, o in relazione all'importanza dei principi o delle procedure violate.

3. particolare rigore sarà osservato nei casi di responsabilità per omesso controllo da parte di persone investite - in generale o in casi particolari - delle relative funzioni di controllo, vigilanza, sorveglianza e per comportamenti che possano determinare in ogni modo turbativa o violazione di norme stabilite in materia di appalti e concessioni pubbliche.

Misure nei confronti di Amministratori

Quando la violazione delle regole indicate dal Modello Organizzativo, delle procedure interne facenti parte del medesimo Modello, ovvero delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice di Comportamento, è compiuta dai componenti del Consiglio di Gestione o del Comitato di Indirizzo e Controllo:

1. se trattasi del Presidente, il Direttore è tenuto a darne comunicazione, oltreché eventualmente all'autorità preposta, anche:
 - ✓ al Sindaco;
 - ✓ agli altri membri del Consiglio di Gestione;
 - ✓ agli altri membri del Comitato di indirizzo e Controllo.
2. In caso di violazione da parte degli amministratori, il Direttore ne informerà il Presidente, il quale a sua volta ne darà comunicazione, oltreché eventualmente all'autorità preposta, anche:
 - ✓ al Sindaco;
 - ✓ agli altri membri del Consiglio di Gestione;
 - ✓ agli altri membri del Comitato di indirizzo e Controllo ed agli enti che li hanno delegati.

Misure nei confronti dei soggetti esterni.

Nei confronti di collaboratori esterni, clienti o fornitori che pongano in essere comportamenti in contrasto col Codice di comportamento e/o con specifici obblighi prescritti dal Modello si darà luogo, in esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle specifiche clausole contrattuali, all'applicazione di misure sanzionatorie, ivi compresa la risoluzione del rapporto contrattuale.

Resta in ogni caso salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora dai comportamenti in contrasto col Codice di comportamento e/o con specifici obblighi prescritti dal Modello, derivino danni alla Fondazione, come nel caso di applicazione alla stessa delle misure previste dal D. Lgs. N. 231/01.

6^ ESIGENZA: ESSERE PERIODICAMENTE VERIFICATO E MODIFICATO/AGGIORNATO LÀ DOVE NE SIANO SCOPERTE DELLE SIGNIFICATIVE VIOLAZIONI OVVERO QUANDO INTERVENGANO MUTAMENTI DEL DECRETO, NELL'ORGANIZZAZIONE O NELL'ATTIVITÀ AZIENDALE.

PRINCIPI GENERALI FINALIZZATI ALL'OSSERVANZA DEL MODELLO E ALL'OBBLIGO DI CURARNE L'AGGIORNAMENTO.

Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché quello di curarne l'aggiornamento è affidato al Direttore, che può materialmente delegare con apposito formale provvedimento tale adempimento ad uno o più sottoposti, individuati all'interno dell'organico della Fondazione, cui conferire l'incarico di istruire il relativo procedimento atto ad apportare le necessarie modifiche/aggiornamenti.

Di tali aggiornamenti, il Direttore ne riferisce periodicamente al Consiglio di Gestione, richiedendo preventivamente le necessarie autorizzazioni nel caso in cui le modifiche non abbiano natura formale - procedurale e l'assunzione di decisioni conseguenti, esulino dalla sfera delle sue attribuzioni. Per contro, all'interno degli adempimenti stabiliti dalla legge, il Direttore è autorizzato e corrispondentemente tenuto ad attuare autonomamente le modifiche e gli aggiornamenti del presente Modello, in conseguenza di variazioni normative o legate alla titolarità della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica che gli compete, nonché di organizzare autonomamente e in conseguenza di ciò le risorse umane, strumentali e di controllo.

Salvo modifiche normative alla data di approvazione del presente Modello vanno rispettate le seguenti modalità, tecniche e frequenza del monitoraggio:

Verifica almeno trimestrale della vigenza delle norme contenute nel decreto legislativo N. 231/2001, da effettuarsi mediante consultazione sul sito www.normattiva.it e, in caso di variazioni di norme, operare se prescritto:

- a. la modifica/integrazione delle pagine relative alla tipologia di reato;
- b. la conseguente modifica dei diagrammi di flusso, se necessaria;
- c. modifica di procedure e contenuti sanzionatori;
- d. in genere ogni adempimento necessario a mantenere l'aggiornamento del Modello, da realizzarsi in vista di quanto previsto al precedente paragrafo, denominato "4^ esigenza - prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo".

A tal fine il Responsabile o il suo delegato attestano al Direttore e questi al Consiglio di Gestione di avere provveduto ad effettuare tali verifiche trimestralmente, ovvero a richiederne l'approvazione.

**PARTE 6: IL MODELLO ORGANIZZATIVO E LA
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA**

SEZIONE CONTENENTE I PRINCIPI GENERALI FINALIZZATI SPECIFICAMENTE A PREVENIRE ANCHE I FENOMENI DI CORRUZIONE E DI ILLEGALITÀ ALL'INTERNO DELLE SOCIETÀ IN COERENZA CON LE FINALITÀ DELLA LEGGE N. 190/2012.

Si pubblica di seguito l'estratto della Determina A.N.A.C. del 17 giugno 2015 - Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici. (Determina n. 8/2015). (15A05041) - (GU n.152 del 3-7-2015): “[...omissis...] gli Enti integrano il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190/2012. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'A.N.A.C. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti”.

Oltre al rispetto delle procedure stabilite nei “Diagrammi di flusso” e dei principi generali individuati all'interno del paragrafo denominato “2^ ESIGENZA: predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire”, ai fini del presente paragrafo si intende qui convenzionalmente richiamato il “Codice di comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità”, approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 31 Gennaio 2014, deliberazione n. 3.

Oltre a ciò, al fine di prevenire fenomeni di corruzione e di illegalità, vanno applicati o ribaditi anche i successivi altri principi:

Rotazione o misure alternative

Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Nei limiti oggettivi determinati dall'esiguità dell'organico, al fine di ridurre tale rischio è stabilita la rotazione delle figure gestionali e in genere la condivisione delle procedure per quei profili caratterizzati da competenze professionali non specialistiche a maggior contenuto tecnico.

In relazione particolarmente alle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori, in combinazione o alternativa alla rotazione, va attuato il principio della “segregazione delle funzioni”, che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.

Tutela del dipendente che segnala illeciti

In mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla tutela dei dipendenti che segnalano illeciti nell'Ente, verranno adottati i principi contenuti nelle "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico" dell'ANAC ed eventualmente anche mediante l'adozione di un apposito "Regolamento per la gestione delle segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti della Fondazione per lo sport e della relativa tutela".

Trasparenza

Viene stabilito il principio della necessità di garantire la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità.

Responsabile è il Direttore, che può materialmente delegare formalmente tale adempimento ad uno o più sottoposti, facendo menzione delle scadenze nel relativo provvedimento di delega, da adottarsi secondo i principi sopra riportati.

Salvo modifiche normative alla data di approvazione del presente modello vanno rispettate le seguenti scadenze:

SCADENZA	ADEMPIMENTO	SOGGETTO RESPONSABILE	RIF. NORMATIVO
31 Gennaio	Adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.	Consiglio di Gestione	
31 Gennaio	Trasmissione all'Autorità dei riferimenti di pubblicazione sul sito istituzionale dei dati sui contratti pubblici.	Direttore in quanto responsabile della trasparenza	Art. 1, co. 32, L. 190/2012
28 Febbraio	Inserimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del nuovo Programma triennale e compilazione della relativa scheda.	Direttore in quanto responsabile della trasparenza	
15 Dicembre	Pubblicazione della relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico della Fondazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività.	Direttore in quanto svolgente anche il ruolo di OIV	
31 Dicembre	Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno in corso (subordinatamente alla disponibilità della nuova griglia che sostituisce quella relativa al 2014).	Direttore in quanto svolgente anche il ruolo di OIV	

In particolare la cadenza della verifica e aggiornamento dovranno essere di natura:

- a) **annuale**, per i dati che, per loro natura, non subiscono modifiche frequenti o la cui durata è tipicamente annuale;
- b) **semestrale e trimestrale**, per i dati il cui aggiornamento è previsto con tali tempistiche;
- c) **tempestiva**, per i dati che è indispensabile siano pubblicati nell'immediatezza della loro adozione;

A tale scopo si evidenziano di seguito le scadenze annuali, semestrali e trimestrali, specificando che per tutto il resto l'aggiornamento deve essere eseguito in modo tempestivo e la verifica deve essere almeno annuale e conclusa comunque entro il 31 dicembre.

Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)	LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.	Scadenza e aggiornamento
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'integrità	art. 10, c. 8, lett. a) Art. 10. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9: a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione; b) il Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001		Aggiornamento annuale: 31 gennaio
	Atti generali	art. 12, c. 1, 2 Art. 12. Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale 1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione		Aggiornamento semestrale: 31 maggio 30 novembre

		<p>e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.</p> <p>2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.</p>		
<p>Oneri informativi per cittadini e imprese</p>	<p>art. 34, c. 1, 2</p> <p>Art. 34. Trasparenza degli oneri informativi</p> <p>1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.</p> <p>2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati</p>	<p>art. 34, c. 1, 2</p> <p>Art. 34. Trasparenza degli oneri informativi</p> <p>1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.</p> <p>2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati</p>		

		<p>sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180.</p>		
<p>Organizzazione</p>	<p>Organi di indirizzo politico-amministrativo</p>	<p>art. 13, c. 1, lett. a) art. 14</p> <p>Art. 13. Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze; b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche; d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali. 		<p>Aggiornamento annuale: 31 gennaio</p>

Art. 14. Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

	<p>Sanzioni per mancata comunicazione dei dati</p>	<p>art. 47</p> <p>Art. 47. Sanzioni per casi specifici</p> <p>1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'<u>articolo 14</u>, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.</p> <p>2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'<u>articolo 22, comma 2</u>, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.</p> <p>3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla <u>legge 24 novembre 1981, n. 689</u>.</p>		
<p>Articolazione degli uffici</p>	<p>art. 13, c. 1, lett. b), c)</p> <p>Art. 13. Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni</p>			<p>Aggiornamento annuale: 31 gennaio</p>

		<p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:</p> <p>b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;</p> <p>c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;</p>		
<p>Telefono e posta elettronica</p>	<p>art. 13, c. 1, lett. d)</p> <p>Art. 13. Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:</p> <p>d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.</p>	<p>Aggiornamento annuale: 31 gennaio</p> <p>Aggiornamento tempestivo in caso di modifiche</p>		

<p>Consulenti e collaboratori</p>		<p>art. 15, c. 1, 2</p> <p>Art. 15. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza</p> <p>1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. <p>2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei</p>		<p>Aggiornamento tempestivo e preventivo</p>
-----------------------------------	--	--	--	--

		<p>Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.</p>		
<p>Personale</p>	<p>Incarichi amministrativi di vertice</p>	<p>art. 15, c. 1, 2 art. 41, c. 2, 3</p> <p>Art. 15. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza</p> <p>1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di 		<p>Aggiornamento tempestivo</p>

		<p>lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.</p> <p>2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.</p>		
	Dirigenti	<p>art. 10, c. 8, lett. d) art. 15, c. 1, 2, 5 art. 41, c. 2, 3</p> <p>Art. 10. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità</p> <p>8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul</p>		Aggiornamento tempestivo

		<p>proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:</p> <p>d) i curricula e i compensi dei titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.</p> <p>Art. 15. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza</p> <p>1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:</p> <p>a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;</p> <p>b) il curriculum vitae;</p> <p>c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;</p> <p>d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.</p>		
--	--	--	--	--

		<p>2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.</p> <p>5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.</p>		
Posizioni organizzative	art. 10, c. 8, lett. d) Art. 10. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità			Aggiornamento tempestivo

	<p>8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:</p> <p>d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.</p>		
<p>Dotazione organica</p>	<p>art. 16, c. 1, 2</p> <p>Art. 16 Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.</p>		<p>Aggiornamento annuale: 31 gennaio</p>

	<p>Personale non a tempo indeterminato</p>	<p>art. 17, c. 1, 2</p> <p>Art. 17. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.</p>		<p>Aggiornamento annuale: 31 gennaio</p> <p>Aggiornamento trimestrale: 31 Gennaio 31 Aprile 31 Luglio 31 Ottobre</p>
<p>Tassi di assenza</p>	<p>art. 16, c. 3</p> <p>Art. 16. Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.</p> <p>3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano</p>		<p>Aggiornamento trimestrale: 31 Gennaio 31 Aprile 31 Luglio 31 Ottobre</p>	

		trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.		
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	art. 18, c. 1	Art. 18. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.		Aggiornamento tempestivo
Contrattazione collettiva	art. 21, c. 1	Art. 21. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.		Aggiornamento tempestivo
Contrattazione integrativa	art. 21, c. 2	Art. 21. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva 2. Fermo restando quanto previsto dall' <u>articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</u> , le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all' <u>articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165</u>		Aggiornamento

Performance	Piano della Performance	<p>art. 10, c. 8, lett. b)</p> <p>Art. 10. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità</p> <p>8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:</p> <p>b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;</p>		Aggiornamento annuale: 31 gennaio
Performance	Relazione sulla Performance	<p>art. 10, c. 8, lett. b)</p> <p>Art. 10. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità</p> <p>8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:</p> <p>b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;</p>		Aggiornamento annuale: 30 giugno
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	<p>art. 24, c. 1</p> <p>Art. 24. Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente</p>		Aggiornamento tempestivo

		aggiornati.		
	<p>Tipologie di procedimento</p>	<p>art. 35, c. 1, 2</p> <p>Art. 35. Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:</p> <p>a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;</p> <p>b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;</p> <p>c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;</p> <p>d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;</p>		<p>Aggiornamento annuale: 31 gennaio</p>

		<p>e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;</p> <p>f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;</p> <p>g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;</p> <p>h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;</p> <p>i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;</p> <p>l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;</p> <p>m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;</p> <p>n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.</p>	
		<p>2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti</p>	

		<p>possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.</p>		
<p>Monitoraggio tempi procedimentali</p>	<p>art. 24, c. 2</p> <p>Art. 24. Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa</p> <p>2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190.</p> <p>art. 35, c. 3</p> <p>Art. 35. Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.</p> <p>3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:</p> <p>a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti ai sensi degli <u>articoli 43, 71 e 72 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;</u></p> <p>b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di</p>	<p>art. 24, c. 2</p> <p>Art. 24. Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa</p> <p>2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190.</p> <p>art. 35, c. 3</p> <p>Art. 35. Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.</p> <p>3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:</p> <p>a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti ai sensi degli <u>articoli 43, 71 e 72 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;</u></p> <p>b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di</p>		<p>Aggiornamento tempestivo</p>
<p>Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati</p>		<p>art. 35, c. 3</p> <p>Art. 35. Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.</p> <p>3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:</p> <p>a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti ai sensi degli <u>articoli 43, 71 e 72 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;</u></p> <p>b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di</p>		<p>Aggiornamento annuale: 31 gennaio</p>

		<p>accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;</p> <p>c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.</p>		
<p>Provvedimenti</p>	<p>Provvedimenti dirigenti</p>	<p>art. 23</p> <p>Art. 23. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:</p> <p>a) autorizzazione o concessione;</p> <p>b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;</p> <p>c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;</p> <p>d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.</p> <p>2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di</p>	<p>Art. 1, co. 16, lett. a, b, d, co.17 e co. 32</p> <p>16. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo, nell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:</p> <p>a) autorizzazione o concessione;</p> <p>b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai</p>	<p>Aggiornamento semestrale: 31 maggio 30 novembre</p>

		<p>cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.</p>	<p>sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al <u>decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</u>;</p> <p>d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.</p> <p>17. Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.</p> <p>32. Con riferimento ai procedimenti di cui al <u>comma 16, lettera b), del presente articolo</u>, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre</p>	<p>Aggiornamento annuale: 31 gennaio</p>
--	--	---	--	--

			<p>alla commissione di cui al comma 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informativi. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.</p>
--	--	--	--

			<p>163. (<i>comma così modificato dall'art. 8, comma 2, legge n. 69 del 2015</i>)</p>	
	<p>Provvedimenti organi indirizzo politico</p>	<p>art. 23</p> <p>Art. 23. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al <u>decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</u>; c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009; d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. <p>2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.</p>		<p>Aggiornamento semestrale: 31 maggio 30 novembre</p>

		<p>La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.</p>		
<p>Bandi di gara e contratti</p>		<p>art. 37, c. 1, 2</p> <p>Art. 37. Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture</p> <p>1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'<u>articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190</u>, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal <u>decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</u>, e, in particolare, dagli articoli <u>63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223</u>, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'<u>articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</u>, la delibera a contrarre.</p>		<p>Aggiornamento annuale per i bandi di gara sopra soglia: 31 dicembre</p>
<p>Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</p>	<p>Criteri e modalità</p>	<p>art. 26, c. 1</p> <p>Art. 26. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'<u>articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241</u>, i criteri e le modalità cui le</p>		<p>Aggiornamento annuale: 31 gennaio</p>

		<p>amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.</p>		
	<p>Atti di concessione</p>	<p>art. 26, c. 2 art. 27</p> <p>Art. 26. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato <u>articolo 12 della legge n. 241 del 1990</u>, di importo superiore a mille euro.</p> <p>Art. 27. Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari</p> <p>1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:</p> <p>a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del</p>	<p>Art. 16, co 1, lett. c)</p> <p>Fermo restando quanto stabilito nell'<u>articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</u>, come da ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo, nell'<u>articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</u>, e successive modificazioni, nell'<u>articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69</u>, e successive modificazioni, e nell'<u>articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150</u>, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:</p> <p>c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.</p>	<p>Aggiornamento annuale: 31 gennaio</p>

		<p>relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.</p> <p>2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'<u>articolo 7</u> e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.</p>		
<p>Bilanci</p>	<p>Bilancio preventivo e consuntivo</p>	<p>art. 29, c. 1</p> <p>Art. 29. Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.</p> <p><i>(comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, legge n. 89 del 2014)</i></p> <p>1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i</p>		<p>Aggiornamento tempestivo entro 30 giorni</p>

		dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata, <i>(comma così introdotto dall'art. 8, comma 1, legge n. 89 del 2014)</i>			
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	art. 29, c. 2 Art. 29. Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.			Aggiornamento temporaneo
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	art. 30 Art. 30. Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio. 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.			Aggiornamento annuale e temporaneo
	Canoni di locazione o affitto	art. 30 Art. 30. Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.			Aggiornamento annuale: 31 gennaio

			<p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.</p> <p>art. 31, c. 1</p> <p>Art. 31. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.</p>		<p>Aggiornamento tempestivo</p>
Controlli e rilievi sull'amministrazione			<p>art. 32, c. 1</p> <p>Art. 32. Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.</p>		<p>In via di predisposizione</p>
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità		<p>art. 32, c. 2, lett. a) art. 10, c. 5</p> <p>Art. 32. Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati</p>		<p>Aggiornamento annuale: 31 gennaio</p>
	Costi contabilizzati				

		<p>agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:</p> <p>a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;</p> <p>Art. 10. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità</p> <p>5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.</p>		
<p>Tempi medi di erogazione dei servizi</p>	<p>art. 32, c. 2, lett. b)</p> <p>Art. 32. Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:</p> <p>b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento</p>	<p>art. 32, c. 2, lett. b)</p> <p>Art. 32. Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:</p> <p>b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento</p>		<p>Aggiornamento annuale: 31 gennaio</p>

		all'esercizio finanziario precedente.		
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	<p>art. 33</p> <p>Art. 33. Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti". A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti". Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.</p> <p><i>(comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, legge n. 89 del 2014)</i></p>		<p>Aggiornamento annuale dell' "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti": 31 gennaio</p> <p>E</p> <p>Aggiornamento trimestrale dell' "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti": 31 gennaio 30 aprile 31 luglio 31 ottobre</p>
Interventi	IBAN e pagamenti informatici	<p>art. 36</p> <p>Art. 36. Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p>		Aggiornamento

<p>straordinari e di emergenza</p>		<p>Art. 42. Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:</p> <p>a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;</p> <p>b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;</p> <p>c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;</p> <p>d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.</p>		<p>tempestivo</p>
------------------------------------	--	--	--	-------------------

Inconferibilità specifiche per gli incarichi

Ai fini della L. n. 190 del 2012 va sempre verificato che:

- a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico;
- b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico;
- c) siano adottate le misure necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse.

Formazione

Spetta al Direttore provvedere direttamente o a mezzo di affidamento di incarico alla definizione delle modalità di erogazione della formazione dedicate al modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001, coordinandole con quelle stabilite in materia di prevenzione della corruzione L. n. 190 del 2012, da integrare con eventuali preesistenti attività di formazione ».

